

FCT Holding S.p.A.

(a Socio Unico)

Sede Legale: Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1

Capitale Sociale: Euro 250.000.000,00 i.v.

Registro Imprese e Codice Fiscale: 08765190015

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E **CONTROLLO**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Approvazione:	DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO del 22/01/2015 con implementazioni del 10/09/2019, del 15/02/2021 e del 18/03/2025
---------------	---

INDICE

PARTE GENERALE

1. Premessa	5
2. Parte normativa: Il D.lgs. 08/06/2001, N. 231.....	7
3. L'adozione del modello in FCT Holding S.p.A.	18
4. L'«ambiente di controllo»	18
5. Il Modello di FCT Holding	25
6. L'Organismo di Vigilanza	30
7. La diffusione della conoscenza del Modello	40
8. il Sistema disciplinare e sanzionatorio	41
9. Risk Assessment	45
10. Disposizioni relative ai processi sensibili	50

PARTE SPECIALE A

Premesse	55
Art. 24 D.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	56
Controlli preventivi.....	57
Aree a Rischio	59
Art. 25 D.lgs. 231/2001 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	60
Aree a rischio	61
Controlli preventivi.....	62
Sistema di Controllo.....	66
Obblighi di informazione.....	77
Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV.....	78
Sistema disciplinare	79

PARTE SPECIALE B

Premesse	82
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001 – Reati societari	82
Aree a rischio	91
Controlli preventivi.....	92
Art. 25- quinquiesdecies D.lgs. 231/2001 - Reati tributari.....	113
Aree a rischio	115
Controlli preventivi.....	115
Sistema di Controllo valevoli per le due fattispecie di rischio reato presupposto ex artt. 25 ter e 25 quinquiesdecies.....	115
Obblighi di informazione.....	118
Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV.....	118
Sistema disciplinare	119

PARTE SPECIALE C

Premesse	122
Art. 25-septies D.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	122
Aree a rischio	122
Controlli preventivi.....	126
Sistema di Controllo.....	129
Obblighi di informazione.....	133
Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV.....	134
Sistema disciplinare	135

PARTE SPECIALE D

Premesse	138
Art. 25 bis D.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	138
Art. 25 bis.1 D.lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio	138
Aree a rischio	138
Art. 25-octies D.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	139
Aree a rischio	141
Controlli preventivi.....	142
Sistema di Controllo.....	144
Art. 24-bis D.lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati e Art. 24 ultimo comma – frode informatica ai danni dello Stato o di un ente pubblico	146
Area a rischio e Controlli Preventivi.....	146
Sistema di Controllo.....	151
Art. 25-novies D.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	156
Aree a rischio:	156
Controlli preventivi.....	156
Sistema di Controllo.....	158
Art. 25-decies D.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	159
Aree a rischio e controlli Preventivi	159
Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001 – Reati ambientali.....	160
Aree a rischio e controlli Preventivi	160
Sistema di Controllo.....	166
Art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	167
Reati di cui all'art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001	167
Art. 22 comma 12 e ss D.lgs. 286/1998 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ..	172
Aree a rischi	174
Controlli preventivi.....	174
Obblighi di informazione.....	177
Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV.....	178
Sistema disciplinare	179

ALLEGATI

1. Organigramma
2. Codice Etico
3. Procedura di segnalazione

FCT Holding S.p.A.

(a Socio Unico)

Sede Legale: Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1

Capitale Sociale: Euro 250.000.000,00 i.v.

Registro Imprese e Codice Fiscale: 08765190015

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E **CONTROLLO**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

SEZIONE GENERALE

1. Premessa

Descrizione della Società

FCT Holding S.p.A. (di seguito FCT) è una società di capitali a totale capitale pubblico costituita originariamente con ragione sociale FCT società a responsabilità limitata (FCT S.r.l.) il 18/12/2003 con deliberazione n. 165 del Consiglio Comunale del 17/11/2003, come società finanziaria unipersonale per consentire alla Città di investire nell'avvio e/o nella crescita delle proprie imprese partecipate e permettere così una valorizzazione immediata di patrimoni della Città, attraverso la migliore gestione delle partecipazioni.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 23/11/2011 la denominazione della suddetta Società FCT S.r.l. è stata modificata in FCT Holding S.r.l.

In data 22/07/2015, la Società "FCT Holding S.r.l." a Socio Unico Comune di Torino ha assunto la nuova forma giuridica di Società per Azioni sotto la denominazione "Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A." a Socio Unico Comune di Torino siglabile "FCT Holding S.p.A."

La Città di Torino, quale Socio Unico, esercita sulla Società medesima un controllo analogo a quello che le Amministrazioni controllanti svolgono sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente in materia di in house. La soggezione a tale potere costituisce elemento essenziale della Società, che rimane impegnata a fornire al Socio Unico tutta la necessaria ed utile collaborazione al fine di garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività, anche al fine di attuare un'azione amministrativa coordinata e unitaria.

FCT nasce dall'obiettivo di rendere più efficiente l'attività delle principali società operanti nei servizi economici di natura pubblica costituenti elementi essenziali del Gruppo Città di Torino, con lo scopo di attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria per organizzare società comunali partecipate in modo efficiente, efficace ed economico.

La società è partecipata al 100% dal Comune di Torino e tale partecipazione è incedibile da parte del Comune medesimo.

La società ha come oggetto principale:

- l'assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società od altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere (Partecipazioni di tipo A);
- l'assunzione di partecipazioni in società di capitali in possesso dei requisiti dell'house providing costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società od altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere (Partecipazioni di tipo B);
- l'attività finanziaria in genere, compreso il rilascio di garanzia, anche fideiussorie, per conto del Comune;
- l'amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici;
- la prestazione di servizi amministrativi, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria;
- la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili;
- lo sfruttamento delle reti a banda larga finalizzate alla più ampia diffusione delle applicazioni digitali;
- la valorizzazione di software realizzato anche per conto del Comune di Torino.

Per quanto concerne l'attività mobiliare, FCT Holding detiene la partecipazione di controllo nelle società di pubblici servizi e le partecipazioni di minoranza in altre società. Detiene inoltre un pacchetto di azioni presso altri soggetti terzi non pubblici.

Per quanto concerne l'attività immobiliare, la società gestisce un immobile sito nel Comune di Torino dato in locazione al Socio Unico e ha in leasing un immobile sito nell'area Vitali Park.

2. Parte normativa: Il D.lgs. 08/06/2001, N. 231

Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Il Decreto Legislativo 08/06/2001, n. 231, recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29/09/2000, n. 300», rappresenta l'attuazione degli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario ed internazionale nell'ambito della lotta alla corruzione internazionale.

L'intervento legislativo in merito al tema dei controlli interni costituisce un'ingerenza nella gestione aziendale che risulta dall'esigenza di tutelare la società civile dalla commissione di reati ritenuti meritevoli di tutela giuridica.

In questo contesto si introduce tale normativa finalizzata a tutelare la "società civile" dalla commissione di determinati reati da parte di soggetti che operano all'interno delle imprese.

Attraverso il Decreto legislativo 231/2001 è stata inserita per la prima volta nell'ordinamento nazionale la responsabilità degli Enti derivante dalla commissione di un reato che si aggiunge a quella della persona fisica quale soggetto giuridico che ha realizzato personalmente il fatto illecito.

In un primo tempo i reati contemplati erano quelli contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001).

L'elenco dei reati presupposto è stato successivamente ampliato da numerosi interventi legislativi, che hanno introdotto nuove fattispecie rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni a carico dell'Ente.

Con l'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 61 del 2002, l'applicazione di tale normativa è stata estesa ad alcuni reati in materia societaria previsti dal codice civile ((l'art. 2635 c.c. richiamato nell'art. 25 ter).

Con il decreto legge n. 350 del 25/09/2001, convertito con modificazioni dalla legge 23/11/2001, n. 409, è stato inserito (art. 6) l'art. 25-bis rubricato «falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo».

Con la legge n. 7 del 14/01/2003 è stato introdotto (art. 3) l'art. 25-quater rubricato «delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico».

Con la legge n. 228 dell'11/08/2003, è stato introdotto (art. 5) l'art 25-quinquies che prevede «delitti contro la personalità individuale» (si presume che la predetta ipotesi non costituisca per la società un rischio).

La legge n. 62 del 18/04/2005 ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-sexies rubricato «abusi di mercato» (questi inserimenti legislativi non riguardano ragionevolmente l'attività dell'Ente pertanto non si è provveduto a redigere l'analisi).

Con la legge 09/01/2006 con l'art. 7 viene inserito l'art. 25 quater – 1 relativo ai reati legati a “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (infibulazione)” (questi inserimenti legislativi non riguardano l'attività della società pertanto non si è provveduto a redigere l'analisi).

La legge n. 146 del 16/03/2006 ha inoltre introdotto i cosiddetti reati transazionali, mentre il D.lgs. 231/2007 del 21/11/2007 ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-octies, che prevede i reati in materia di riciclaggio e ricettazione.

Con la legge 123 del 03/08/2007, viene introdotta la responsabilità dell'Ente per i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro attraverso l'introduzione dell'art. 25 septies. In seguito, il D.lgs. 81/2008 entrato in vigore il 15/05/2008 ha riformulato l'art. 25 septies.

Con la legge n. 48 del 18/03/2008 viene inserito l'art. 24 bis, rubricato “delitti informatici e trattamento illecito dei dati”.

Nel 2009 sono state apportate alcune importanti novità al D.lgs. 231/2001. In particolare:

- è stato inserito l'articolo 24-ter: delitti di criminalità organizzata;
- è stato modificato l'art 25 bis del D.lgs. 231/2001, in particolare con l'introduzione tra i reati presupposto delle fattispecie ex artt. 473 e 474 c.p.;
- è stato inserito l'art 25 bis. 1: delitti contro l'industria e il commercio;
- è stato inserito l'art 25 novies: delitti in materia di violazioni del diritto d'autore.

Con l' art. 4, legge n. 116 del 03/08/2009, entrata in vigore il 15/08/2010 (come sostituito dall'art. 2 D.lgs. 121/2011) è stato introdotto il reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”(art. 25 decies D.lgs. 231/2001).

In data 16/08/2011 è entrato in vigore il D.lgs. 121/2011 recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”. Tale decreto legislativo ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati ambientali.

Successivamente sono stati introdotti:

- l’art. 25 duodecies: “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” con il D.lgs. 109/2012;
- l’art. 25 ter co.1 lettera s-bis “Corruzione tra privati” attraverso la L. 190/2012, entrata in vigore il 28/11/2012, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13/11/2012 e recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, conversione in legge del DDL anticorruzione lungamente discusso alle Camere che ha ampliato il catalogo dei reati del D.lgs. 231/2001, introducendo, oltre all’art. 2635 c.c., anche l’art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità; la legge è intervenuta anche modificando il testo di alcuni reati già inseriti nel predetto catalogo, tra cui soprattutto l’art. 317 c.p. – Concussione.

La L. 15/12/2014, n. 186 ha modificato attraverso l’art. 3, comma 5, lett. b) l’art. 25 octies del D.lgs. 231/2001 introducendo il reato di autoriciclaggio, (art. 648 ter.1 c.p.).

La Legge n. 69 del 27/05/2015 ha riscritto, con efficacia dal 14/06/2015, le norme in materie di false comunicazioni sociali di “fatti materiali” non rispondenti al vero (c.d. “FALSO IN BILANCIO”) con il conseguente ampliamento della portata dell’art. 25 ter D.lgs. 231/2001 in termini di sanzioni pecuniarie.

La Legge n. 68 del 22/05/2015, con efficacia dal 29/05/2015, ha innovato l’art. 25 undecies D.lgs. 231/2001 introducendo i nuovi delitti contro l’ambiente, dall’inquinamento al disastro ambientale.

Il D.lgs. 7 e 8/2016 ha apportato indirettamente alcune modifiche all’art 24 bis in quanto ha previsto la depenalizzazione di alcuni reati marginali correlati al danneggiamento di informazioni.

Il D.lgs. 125/2016 ha modificato l’art. 461 c.p. ampliando il novero degli strumenti destinati alla falsificazione e quindi indirettamente modificando l’art. 25 bis.

La Legge n. 199/2016, entrata in vigore in data 04/11/2016, ha apportato diverse modifiche al testo dell'art. 603 bis del codice penale rubricato "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" con il contestuale inserimento di tale fattispecie tra i reati previsti dall'art. 25 quinquies co.1 lettera a) D.lgs. 231/2001.

Il Decreto legislativo 38 del 15/03/2017 ha previsto delle nuove disposizioni circa la corruzione tra privati (art. 25 ter comma 1 lettera s bis "*corruzione tra privati*").

In data 15/11/2017 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il c.d. "DDL Whistleblowing" (entrata in vigore in data 29/12/2017 con Legge 179/2017). L'approvazione del predetto DDL Whistleblowing ha dunque sancito l'allargamento della platea di soggetti obbligati a dotarsi di un sistema di whistleblowing (protezione del dipendente che segnala un illecito) che ora viene inserito anche tra gli elementi fondanti il Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 attraverso l'inserimento dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'interno dell'art. 6.

Successivamente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27/11/2017, le "Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale - Caso EU Pilot 8184/15/JUST" che ha introdotto l'art. 25 terdecies in tema di responsabilità degli enti il nuovo reato di razzismo e xenofobia.

In data 25/05/2018 è entrata in vigore l'innovazione in materia di privacy (regolamento Ue/2016/679) ed in data 10/08/2018 il Decreto legge 101/2018 ha adeguato l'ordinamento italiano sulla protezione e circolarizzazione dei dati al GDPR. Tali innovazioni comportano delle implicazioni per il rischio reato ex art 24 bis "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*".

Si richiama che il D.lgs. 107/2018 ha integrato, con effetto dal 28/09/2018, il testo unico in materia finanziaria (D.lgs. 58/1998), recependo quanto stabilito dal Regolamento Ue 596 del 2014 in materia di abusi di mercato (MAR). Tra le modifiche si segnala l'eliminazione nell'art. 184 "*Abuso di informazioni privilegiate*" del comma 4 che definiva gli "*strumenti finanziari*" e l'inserimento all'art. 185 "*Manipolazione del mercato*" del comma 2 ter che amplia le fattispecie di reato.

Infine in data 16/01/2019 risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3/19 il Decreto "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in*

materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, con il quale vengono modificati gli artt. 2635 e 2635bis c.c. (reati presupposto contemplati dall’art. 25ter D.lgs. 2321/01) che diventano procedibili d’ufficio e non più a querela della persona offesa; la pena edittale prevista per il reato di cui all’art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione” che oggi è punito con la reclusione da tre a otto anni (e non più da uno a sei anni); e l’art 25 D.lgs. 231/2001 (introdotti il nuovo rischio reato presupposto “traffico di influenza illecita” e nuove sanzioni interdittive).

Infine si richiama che in data 16/03/2019 è entrato in vigore il “codice della crisi e dell’insolvenza” che introduce gli obblighi organizzativi a carico delle imprese. Tale innovazione normativa non ha un “impatto” diretto sui rischi reato presupposto ex D.lgs. 231/2001 (non risultano introdotte nuove fattispecie di rischi reato); tuttavia gli obblighi organizzativi richiesti rappresentano una implementazione della struttura dei controlli/monitoraggi societari, valevoli anche per l’OdV.

Inoltre in data 16/05/2019 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 113) è entrato in vigore la Legge 03/05/2019 n. 39, recante la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18/09/2014”. Il provvedimento estende la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse. Viene quindi introdotto nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25 quaterdecies.

Si chiama in ultimo che:

- in data 27/12/2019 viene introdotta la nuova fattispecie di reato “Reati Tributari” (art 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001) relativa ai delitti di dichiarazione fraudolenta, di emissione di fatture o altri documenti inesistenti nonché per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili;
- in data 06/07/2020 è stato approvato il decreto attuativo della direttiva UE 2017/1371 (la c.d. “Direttiva PIF”) che ha implementato i rischi reato ex artt. 25 quinquiesdecies, 24 (inserendo tra l’altro la frode in pubbliche forniture), 25 (introducendo tra l’altro l’abuso di ufficio);

- il D.lgs. 75/2020 ha introdotto i rischi reato presupposto ex art. 25 sexiesdecies relativi al “Contrabbando”.

In merito ai reati presupposto attualmente individuati dal D.lgs. 231/2001 si richiama il seguente prospetto:

D.lgs. 231/2001	TIPOLOGIA DI REATO ex. D.lgs. 231/2001
Art. 24	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i>
Art. 24-bis	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>
Art. 24 –ter	<i>Delitti di criminalità organizzata</i>
Art. 25	<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione</i>
Art. 25-bis	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>
Art. 25-bis. 1	<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>
Art. 25-ter	<i>Reati societari</i>
Art. 25-quater	<i>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</i>
Art. 25-quater-1	<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>
Art. 25-quinquies	<i>Delitti contro la personalità individuale</i>
Art. 25-sexies	<i>Abusi di mercato</i>
Art. 25-septies	<i>Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>
Art. 25-octies	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</i>
Art. 25-novies	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>
art. 25 decies	<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria</i>
art. 25 undecies	<i>Reati ambientali</i>
art. 25 duodecies	<i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>

D.lgs. 231/2001	TIPOLOGIA DI REATO ex. D.lgs. 231/2001
art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia
Art. 25 quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
Art. 25 quinquiesdecies	Reati Tributari
art. 25 sexiesdecies	Contrabbando

Con riferimento alla qualificazione della responsabilità degli Enti ex D.lgs. 231/2001, si precisa che la stessa, nonostante sia definita “amministrativa”, presenta diverse peculiarità tipiche della “responsabilità penale”; infatti il sistema processuale adottato è quello previsto per le condotte penalmente rilevanti.

La responsabilità dell'Ente è configurabile nei casi in cui:

- sia stato commesso uno dei reati presupposto tassativamente previsti nel decreto;
- tale reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Conseguentemente la condizione che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente consente di escludere la responsabilità della Società nei casi in cui, invece, il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse personale, ovvero il soggetto abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

- l'autore del reato sia un soggetto in posizione cosiddetta «apicale» ⁽¹⁾ o sia un soggetto cosiddetto «sottoposto» ⁽²⁾.

La norma, prevedendo la responsabilità nel caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, ha posto l'attenzione sulla situazione di fatto e non sull'aspetto puramente formale, lasciando all'interprete, caso per caso, la

⁽¹⁾ I soggetti considerati in posizione apicale sono rappresentati, secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera a) del Decreto, da «persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso».

⁽²⁾ Per soggetti sottoposti la norma, all'art. 5 lettera b) del Decreto, indica le «persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)».

verifica della necessaria autonomia decisionale che caratterizza un soggetto in posizione apicale.

In questo contesto normativo occorre altresì richiamare quanto stabilito:

- dalla legge 190/2012 (anticorruzione) che ha comportato la nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
- dal D.lgs. 33/2013 (in materia di trasparenza) che ha comportato la nomina del Responsabile per Trasparenza, figura coincidente con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (di seguito RPCT);
- dalla Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuta come Legge Madia di Riforma della PA che ha influito anche in termini di organizzazione della società FCT.

In ultimo il D.lgs. 14/2019 meglio conosciuto come “Codice della crisi di impresa” ha comportato degli ulteriori effetti in termini organizzativi con particolare riferimento alle innovazioni introdotte all’art. 2086.c.c.

L’adozione del «Modello di Organizzazione e di Gestione» quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L’art. 6 del D.lgs. 231/2001 recita:

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), [cosiddetti apicali] l'Ente non risponde se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli (cfr. Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001) di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ai sensi del co. 2bis i modelli devono prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

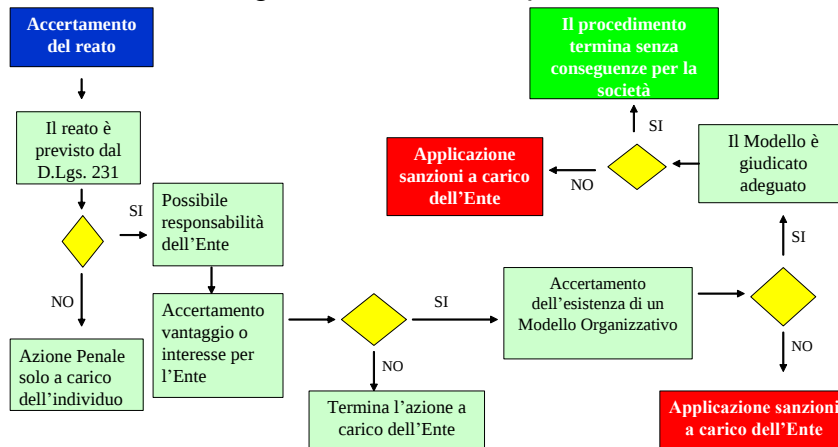
Si richiama che la società ha approvato apposita procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (valevole sia ai fini della Legge 190/2012 sia ai fini del D.lgs. 231/2001) pubblicata sul proprio sito con la relativa modulistica.

Ai sensi dell'art. 7 del medesimo Decreto, inoltre:

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
 - a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si ricorda, inoltre, che in ragione di quanto disposto dal D.lgs. n. 24 del 10/03/2023 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/10/2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Whistleblowing), la Società ha attivato canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, di tutte le persone coinvolte nella segnalazione, della segnalazione stessa e della relativa documentazione riportando sul proprio sito istituzionale tutte le informazioni riguardanti le procedure e i presupposti per effettuare dette segnalazioni.

Figura 1: Il Modello organizzativo e la responsabilità amministrativa dell'Ente



La predisposizione di un tale strumento non costituisce un obbligo per l'Ente bensì una mera facoltà, che permette tuttavia, come peraltro precisato meglio nel prosieguo, di beneficiare dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzione delle sanzioni.

L'adozione da parte dell'Ente di un Modello di organizzazione è tanto più opportuna alla luce dell'introduzione nel D.lgs. 231/2001 dei reati di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies) e della formalizzazione normativa dei requisiti del "Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza", ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 08/06/2001 n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro (cfr. art. 2 co. 1 lett dd) D.lgs. 81/08) contenuta nell'art. 30 D.lgs. 81/08, come meglio si vedrà in seguito.

Le «linee guida»

Le considerazioni di seguito esposte tengono conto:

- delle «Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001» a cura di Confindustria, con l'aggiornamento reso disponibile nel mese di agosto 2014. Il Ministero della Giustizia, sentiti i Ministeri concertanti, ha giudicato le Linee Guida - modificate in seguito alle

osservazioni ricevute dal Ministero - "idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del D.lgs. 231/2001";

- dei "Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza (in seguito anche "OdV") e prospettive di revisione del D.lgs. 08/06/2001, n. 231" a cura del Gruppo di Lavoro multidisciplinare sulla normativa relativa all'organismo di vigilanza: ODCEC, Confindustria, Associazione Bancaria Italiana, Consiglio Nazionale Forense.

3. L'adozione del modello in FCT Holding S.p.A.

L'Attuazione e la presente implementazione del "Modello di Organizzazione e Gestione" risponde alla convinzione della società che ogni elemento utile al fine di ricercare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali è meritevole di attenzione sia per l'immagine della società sia per la piena tutela degli interessi degli stakeholders aziendali.

Tale modello applicabile all'interno della società costituisce un rilevante strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per conto di FCT affinché, nell'espletamento dei loro incarichi, siano indotti a comportamenti responsabili e corretti.

Operativamente la società ha predisposto ed implementato un Codice Etico per indirizzare verso comportamenti etici tutti coloro che operano per suo conto ed interesse, al fine di assicurare maggiori condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

Con questo documento la società intende implementare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rispondente ai dettami del Decreto Legislativo 231/2001.

4. L'«ambiente di controllo»

Il sistema di controllo interno, nella prassi internazionale, è definito come:

«l'insieme dei processi attuati dal Consiglio di Amministrazione, dal management e dal personale di una organizzazione, finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie:

- efficacia ed efficienza delle attività operative;
- attendibilità delle informazioni contabili ed extracontabili, sia per i terzi, sia a fini interni;
- conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme e alle politiche interne»;

Il sistema di controllo interno aziendale può essere analizzato distinguendo tra elementi:

- di «struttura», costituiti dal contesto in cui opera il sistema di controllo;
- di «processo», ovvero la «componente attuativa» del sistema di controllo interno, costituita dalle attività che devono essere svolte: l'identificazione e valutazione dei rischi, la definizione delle attività di controllo ed il monitoraggio.

L'ambiente di controllo:

- rappresenta il principale elemento di struttura poiché costituisce il contesto all'interno del quale il sistema di controllo viene progettato e successivamente monitorato;
- deriva dalle scelte compiute dall'alta direzione in merito alla definizione delle variabili organizzative, come la struttura organizzativa, il sistema informativo, i processi di controllo di gestione ed informativi.

La struttura organizzativa riguarda gli organi tra cui è suddiviso il lavoro, le funzioni a loro assegnate (direttive, esecutive, l'attribuzione di deleghe, le responsabilità), le relazioni tra i diversi organi (la definizione delle gerarchie, l'individuazione dei diversi livelli in cui si compone verticalmente la struttura).

Accanto a tali variabili vi sono poi le situazioni di contesto aziendale che costituiscono ulteriori variabili, come lo stile della direzione e la sensibilità al controllo diffusa all'interno dell'impresa.

Nel caso di specie si rileva che la società ha una struttura “snella” con la presenza dell’Amministratore Unico (in seguito anche “AU”) e di una sola dipendente. In tale struttura l’ambiente di controllo è rappresentato dalla presenza:

- del Collegio Sindacale;
- della società di Revisione;
- del RPCT;

nonché del professionista che supporta la società per gli aspetti amministrativo, contabili e fiscali.

Nella predisposizione del Modello si è quindi tenuto in considerazione tale contesto organizzativo e di controllo.

Il contesto aziendale di FCT Holding

Nella predisposizione/implementazione del presente Modello si è tenuto conto dell’ambiente operativo e quindi di controllo della società, costituito dall’insieme degli iter operativi, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e controllo sui Processi Sensibili.

Nell’indagare l’ambiente di controllo in FCT è stato esaminato il ruolo dei seguenti elementi:

- la struttura organizzativa (peraltro snella);
- il Codice Etico;
- lo Statuto Sociale;
- la presenza di iter operativi (in via di implementazione);
- la presenza di apposito Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi;
- la vigilanza sull’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società è affidato al Collegio Sindacale;
- la Revisione Legale dei conti affidata alla Società di Revisione;
- il ruolo della Città di Torino, quale Socio Unico, in quanto esercita sulla Società medesima un controllo analogo a quello che le Amministrazioni controllanti svolgono sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente in materia di in house.

La società inoltre, con riferimento all’analisi della struttura organizzativa, sono emersi elementi che rafforzano l’ambiente di controllo quali:

- la disponibilità dell'organigramma aziendale aggiornato;
- le disposizioni al Socio Unico (deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta) per il coordinamento dell'attività gestoria dell'Organo Amministrativo;
- i provvedimenti dell'Organo Amministrativo che hanno natura di disposizioni che impegnano l'azienda verso parti terze;
- la programmazione e controllo da parte del Socio Unico così come rubricato all'art. 9 dello Statuto;

L'attuale struttura organizzativa – che tiene conto della specifica attività svolta - è composta dall'Amministratore Unico, il quale si avvale delle prestazioni di:

una dipendente e del ruolo della Città di Torino, quale Socio Unico che esercita un controllo analogo a quello che hanno le Amministrazioni controllanti per l'espletamento delle seguenti specifiche attività:

- segreteria e protocollazione;
- coordinamento delle polizze assicurative;
- gestione amministrativa/finanziaria;
- gestione attività immobiliare;
- redazione del bilancio consolidato;
- gestione societaria e legale (gare).

Con specifico riferimento alla tenuta della contabilità la società si avvale delle prestazioni professionali di uno studio di commercialista di primario standing (affidamento avvenuto tramite bando di gara) al quale è altresì affidato il supporto per la gestione della fatturazione elettronica.

Organo Amministrativo

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 e 5 membri.

La nomina degli amministratori della Holding è effettuata con decreto del Sindaco della Città.

Gli Amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili in ogni momento dal Comune stesso.

Le funzioni di Presidente e di Amministratore Delegato possono essere congiunte fra loro.

Attualmente la società è amministrata da un Amministratore Unico che al termine di ogni semestre riferisce al Consiglio Comunale sull'andamento della Holding.

L'organo amministrativo dura in carica per il periodo definito dall'assemblea al momento della nomina. Se nominato a tempo indeterminato, è revocabile in ogni momento con delibera assembleare, anche senza giusta causa.

L'organo Amministrativo inoltre:

- è investito, nel caso delle partecipazioni di tipo A, dei più ampi poteri per la gestione delle società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione di dei poteri che dalla legge o dallo statuto sono riservati al Socio Unico;
- esegue, nel caso delle partecipazioni di tipo B e nel caso di partecipazioni che gestiscono servizi pubblici locali, gli indirizzi e le decisioni assunte dal Comune di Torino.

La rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta individualmente all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato.

L'Amministratore Unico eserciterà le proprie attribuzioni in adempimento dell'obbligo di assoggettamento agli indirizzi e alle decisioni della Città di Torino come previsto da Statuto.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, dura in carica tre esercizi e termina il mandato contestualmente all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12/07/2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e dal Regolamento attuativo DPR 30/11/2012 n. 251.

Il Collegio Sindacale attesta mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio, l'importo del fatturato annuo realizzato dalle società partecipate di tipo B nell'anno precedente per i servizi e le attività svolte per conto del Comune.

Il Collegio riferisce semestralmente direttamente al Socio pubblico sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte della società.

La Società di Revisione

La società affida la revisione legale dei conti alla Società di Revisione, alla quale viene quindi conferita la revisione legale ex art. 2409 bis c.c..

La società di Revisione deve possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalla vigente normativa.

La Società di Revisione verifica il bilancio della società secondo i principi di revisione ed effettua i controlli periodali secondo quanto previsto dai Principi di Revisione (ISA Italia) .

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

La normativa vigente:

- Legge 190/2012 (anticorruzione);
- D.lgs. 33/2013 (in materia di trasparenza);

ha comportato la nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza che costituisce un presidio in tema di prevenzione della "maladministration" e quindi anche in tema di rischi reato presupposto ex D.lgs. 231/2001.

Sistema informativo/informatico

La società si avvale del sistema informatico del Comune attraverso una ripartizione dedicata (utilizzando una partizione messa a disposizione dall'in house provider del Comune stesso) e a cui hanno accesso l'Amministratore Unico di FCT e i suoi collaboratori. Il sistema informativo ha il compito di raccogliere i dati e conservare i dati raccolti archiviandoli.

FCT utilizza un proprio sito Internet (dominio www.fctspa.it); su tale sito sono pubblicati – anche ai fini della trasparenza - i bilanci della società, l'indizione delle gare, tutte le informazioni di carattere generale della Società oltre alle informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria in virtù del carattere di ente pubblico rivestito dalla società.

Si rileva inoltre che ai sensi dell'art. 37 del GDPR la società ha nominato un proprio DPO coincidente con il DPO del Socio Unico Comune di Torino. Tale DPO presidia quindi anche la tematica privacy correlata all'area IT.

Il Codice Etico

Lo stile di direzione o stile di leadership rappresenta il modo in cui, ai diversi livelli della struttura gerarchica, i capi si relazionano nei confronti dei subordinati. Si tratta di una sorta di «codice di conduzione» che, per quanto possibile, dovrebbe trascendere le caratteristiche personali, in modo da costituire una vera e propria variabile organizzativa di supporto al corretto funzionamento dell'organizzazione.

L'efficacia del sistema di controllo interno dipende dall'integrità e dai valori etici delle persone che operano nell'organizzazione e certamente di coloro che amministrano ed effettuano il monitoraggio dei controlli.

Conseguentemente in questo contesto assume particolare importanza l'adozione, da parte della società, dell'innovato Codice Etico, che costituisce un elemento essenziale per la definizione di un adeguato modello di controllo ai fini del D.lgs. 231/2001.

In sostanza la Società ha definito i principi etici cui intende uniformare la propria attività anche in relazione ai comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto Legge 231/2001.

FCT nella convinzione dell'importanza di una conduzione trasparente delle attività aziendali, che deve essere rispettosa dei valori etici primari, ha adottato unitamente al Modello di organizzazione, gestione e controllo, un proprio Codice Etico che costituisce parte essenziale del Modello.

Nel codice sono espressi i principi etici fondamentali (quali ad esempio lealtà, correttezza e trasparenza) che costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento delle attività della società che, anche in virtù del perseguimento di interessi pubblicistici connaturati al legame con la Città di Torino, fanno parte della missione di FCT.

Sono state individuate altresì alcune regole comportamentali cui i destinatari del codice etico devono attenersi sia nei rapporti interni alla Società che nelle relazioni con soggetti esterni (ad es. con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, dipendenti, fornitori, etc.)

In tale prospettiva i principi in esso contenuti costituiscono anche un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione del Modello in relazione alle dinamiche aziendali, al fine di rendere eventualmente operante l'esimente di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/2001.

Il Codice Etico, che ha efficacia cogente per i destinatari, si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione con FCT.

Esso stabilisce come principio imprescindibile dell'operato della società il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e sancisce principi di comportamento cui devono attenersi tutti i destinatari nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e dei propri incarichi.

5. Il Modello di FCT Holding

Adozione e modifica del Modello.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 è adottato dall'Organo Amministrativo della Società.

Considerato che il presente Modello costituisce «atto di emanazione dell'organo dirigente», ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del D.lgs. 231/2001, la competenza in merito alle eventuali successive modifiche e/o integrazioni del Modello stesso, di carattere sostanziale, sono di prerogativa dell'Organo Amministrativo della Società.

In particolare, occorrerà provvedere a modificare ed integrare il Modello al verificarsi delle seguenti circostanze particolari di carattere sostanziale quali, a livello esemplificativo e non esaustivo, interventi legislativi che inseriscano nel D.lgs. 231/2001 nuove fattispecie di reato di interesse per l'Azienda che rendano necessario effettuare un nuovo risk assessment, significative modifiche dell'assetto societario o il coinvolgimento della società in un procedimento ex D.lgs. 231/2001.

L'Organo Amministrativo delibera in merito alle modifiche sostanziali dall'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza potrà infatti proporre all'Organo Amministrativo eventuali modifiche o integrazioni del Modello di cui dovesse ravvisare l'opportunità in conseguenza dello svolgimento delle sue funzioni.

Tutte le proposte di modifica/integrazione del Modello devono essere comunicate all'OdV.

Funzione del Modello

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole, comprendenti attività di controllo (preventive ed ex post), volto a ridurre in maniera consistente il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione dei «processi sensibili» costituiti dalle attività maggiormente a «rischio di reato» e la loro conseguente proceduralizzazione, il modello si propone le finalità di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, una piena consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute in tale documento, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo;
- rendere tali soggetti consapevoli che tali comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni amministrative anche nei confronti dell'azienda;
- sottolineare come i comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari agli interessi della Società, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne

un vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai principi etico-sociali della Società oltre che alle disposizioni di legge;

- consentire alla Società, grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei Reati stessi.

L'adozione del Codice Etico e l'adozione del presente Modello sottolineano la ferma volontà della società di condannare tutti i comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti.

A tal fine, la redazione del Modello trova riferimento:

- a) *nelle linee guida di Confindustria (aggiornate al 2014);*
- b) *nei "Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.lgs. 08/06/2001, n. 231" a cura del Gruppo di Lavoro multidisciplinare sulla normativa relativa all'organismo di vigilanza: ODCEC, Confindustria, Associazione Bancaria Italiana, Consiglio Nazionale Forense;*
- c) *nei requisiti indicati dal D.lgs. 231/2001;*
- d) *nei principi generali di un adeguato sistema di controllo interno compatibilmente con le dimensioni dell'Ente.*

L'adozione e la seguente implementazione del presente Modello ha richiesto una serie di attività volte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.lgs. 231/2001.

La società ha ritenuto di procedere alla redazione del Modello, nella convinzione che tale sistema rappresenti anche uno strumento di miglioramento della *corporate governance* societaria, oltre che un'occasione per gli stakeholders al rispetto ai temi del controllo dei processi aziendali, al fine di prevenire i reati.

La struttura del Modello

Il sistema organizzativo e gestionale della società è mirato a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice Etico.

Nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza,

alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, l'impresa ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e di controllo descritte nel presente documento, di seguito indicato come Modello, in conformità alle indicazioni contenute nel Codice Etico.

Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verifichino significativi mutamenti dell'organizzazione o delle attività dell'Ente, ovvero delle norme di riferimento.

È fatto obbligo a chiunque operi nell'Ente o collabori con esso di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

L'Ente provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società è composto da:

- una “**Sezione generale**” che illustra il modello di governance della società, i contenuti del Decreto, la funzione del Modello di Organizzazione e di Gestione, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del Modello stesso;
- apposite “**Sezioni speciali**” in cui vengono esaminate le specifiche tipologie di Reato ed individuate le Attività Sensibili unitamente alle misure di prevenzione in relazione ai Reati previsti dal Decreto;
- l'**Allegato Organigramma**;
- il **Codice Etico**;
- la procedura di segnalazione L 190 (valevole anche ai fini ex D.lgs. 231/2001).

Di seguito sono riportati, in estrema sintesi, i principi a cui si è ispirata l'azienda nella creazione del Modello ed una descrizione delle fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, ovvero i «processi sensibili» sulle cui basi si è potuto redigere il presente documento.

Le caratteristiche del Modello

Gli elementi che devono caratterizzare il presente Modello sono l'effettività e l'adequatezza.

L'**effettività** del Modello organizzativo è uno degli elementi che ne connota l'efficacia. Tale requisito si realizza con la corretta adozione ed applicazione del Modello anche attraverso l'attività dell'Organismo di Vigilanza che opera nelle azioni di verifica e monitoraggio e, quindi, valuta la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito.

L'**adequatezza** di un Modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto nel prevenire i reati contemplati nel decreto. Tale adeguatezza è garantita dalla esistenza dei meccanismi di controllo preventivo e correttivo, in modo idoneo ad identificare quelle operazioni o Processi Sensibili che possiedono caratteristiche anomale.

La predisposizione del Modello ha richiesto una serie di attività volte alla valutazione dei rischi di commissione dei reati contemplati dal decreto, individuando le aree sensibili e costruendo pertanto un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.lgs. 231/2001.

Principi cardine cui si è ispirata l'Azienda per la creazione del Modello, oltre a quanto precedentemente indicato, sono:

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (analizzato al successivo capitolo 6), in stretto contatto con il vertice aziendale, ritenuto in grado di garantire un risultato soddisfacente, del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali nelle aree di attività rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 valutate nel Modello stesso;
- la messa a disposizione a favore dell'OdV di risorse adeguate affinché sia supportato nei compiti affidatigli per raggiungere i risultati ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle disposizioni contenute nel Modello 231;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV ed il suo diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001
- ogni operazione, transazione o azione che interviene in un'area sensibile deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- in linea di principio nessuno deve poter gestire in piena autonomia un intero processo ricadente in un'area sensibile, ovvero deve essere rispettato il principio della separazione delle funzioni;
- i poteri autorizzativi devono essere assegnati coerentemente con le responsabilità attribuite;
- il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli stessi.

Si richiama che il "protocollo" è l'insieme delle norme, ovvero dei principi organizzativi minimi che devono essere messi in atto per la prevenzione di un rischio "231". La procedura, declinando il protocollo, definisce chi, in quale momento del processo e con quali strumenti mette in atto tali norme.

Diffusione del Modello

Il presente Modello viene consegnato, affinché sia conosciuto, al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione, ai dipendenti e/o collaboratori della stessa, al Socio Unico e a tutti gli stakeholders.

Le successive modificazioni e/o integrazioni del modello saranno comunicate a tutti i portatori di interesse.

6. L'Organismo di Vigilanza

La norma (art. 6, lett. b) del D.lgs. 231/2001) richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello, nonché di curarne

l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, che dovrà svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello, il relativo incarico potrà essere affidato - tenuto conto delle dimensioni/operatività della società – anche ad un organo monocratico o collegiale interno/esterno, incarico da attribuirsi con determina dell'Organo Amministrativo.

Requisiti e identificazione dell'OdV

L'organismo di vigilanza può essere formato da un organismo ad hoc in forma collegiale o monocratico.

È opportuno fornire alcune linee guida in merito ai requisiti dell'OdV. In dettaglio:

➤ Autonomia ed Indipendenza

- deve essere inserito in una unità di staff in posizione gerarchica elevata;
- non devono essergli attribuiti compiti operativi per non minare l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

➤ Onorabilità

- i membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i membri del Collegio Sindacale.
- si verifica l'ineleggibilità in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per avere commesso uno dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 ovvero per condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

La definizione degli aspetti attinenti alle modalità di svolgimento dell'incarico dell'OdV, quali la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi da parte delle funzioni aziendali interessate è rimessa allo stesso OdV.

Si richiama, in relazione alla autonomia ed indipendenza dell'iniziativa dell'OdV, quanto declinato per il Collegio Sindacale; tale iniziativa è garantita dalla sua

collocazione al vertice societario, con ampi poteri di vigilanza sullo stesso Organo Amministrativo (organo dirigente secondo il decreto 231), dotato di linee di riporto dirette verso l'Assemblea del Socio Unico, di poteri di reazione e di denuncia non rinvenibili in altre figure di controllo endo-societario previste dal nostro ordinamento. Inoltre circa l'onorabilità dell'OdV si richiama quanto stabilito nell'art. 2399 c.c., dove sono normativamente previste stringenti cause di ineleggibilità e decadenza che soddisfano appieno il requisito dell'indipendenza e della onorabilità applicabile per l'OdV.

In merito al requisito di professionalità si osserva che le competenze in materia risultano già insite nell'OdV in base ai requisiti cogenti previsti nel MOG. Se poi vi sono particolari aspetti che necessitano di approfondimenti o pareri specialistici, sarà sempre possibile far ricorso al budget che l'azienda deve necessariamente mettere a disposizione dell'OdV per l'espletamento delle proprie funzioni al fine di garantirne autonomia e indipendenza.

A tal fine, l'ODV utilizza in piena autonomia, senza necessità di alcun preventivo consenso, le risorse finanziarie di anno in anno stanziare in suo favore dall'AU. In caso di necessità e urgenza, qualora per svolgere i propri compiti l'ODV abbisognasse di risorse ulteriori rispetto a quelle preventivate, l'ODV presenterà richiesta motivata all'AU.

Le funzioni e i poteri dell'organismo interno di vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dell'Organo Amministrativo, dei dirigenti (ove nominati), dei dipendenti (ove presenti), dei consulenti, dei partner della società;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello che, in relazione alla struttura aziendale, deve essere atto a salvaguardare la società dalla commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, qualora si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione al mutamento della norma e delle condizioni aziendali.

A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i compiti di:

- verificare le procedure di controllo previste dal Modello considerando che, in ogni caso, una responsabilità primaria del controllo rimane in capo al management che opera nell'ambito dei processi sensibili;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale al fine di aggiornare la mappatura dei «processi sensibili», in particolare in caso di attivazione di nuove attività di business e quindi nuovi processi aziendali;
- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- dare impulso alle iniziative atte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e verificare la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'Ente al rischio di commissione di uno dei Reati presupposto;
- verificare costantemente l'adeguatezza del Modello alle prescrizioni normative e, in collaborazione con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), valutare le esigenze di aggiornamento (e quindi di adeguatezza) del Modello;
- condurre le eventuali indagini interne volte ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello.

Si rimanda alle Sezioni Speciali del Modello per le attivazioni, funzioni e poteri specifici dell'OdV per i rischi reato ex D.lgs. 231/2001.

Etica di comportamento dell'OdV: durante la propria attività l'OdV dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli organi societari.

Nello svolgimento dei compiti assegnati l'OdV ha accesso senza limiti alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo di informazione verso l'OdV, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente o collaboratore, e/o componente degli organi societari, a fronte di richieste da parte dell'OdV, o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti (in questi casi in modo tempestivo), ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'OdV.

Infine all'OdV dovrà essere assegnato – da parte dell'Organo Amministrativo - un congruo budget di spesa.

Nomina, sostituzione e revoca dell'OdV

La nomina dell'OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza dell'Organo Amministrativo.

Qualora le caratteristiche dell'OdV dovessero venir meno nel corso dell'incarico, l'Organo Amministrativo procederà alla revoca dell'incarico ed alla sua sostituzione con soggetto diverso che presenti i requisiti richiesti.

La revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o allorquando vengano meno in capo all'OdV i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza e onorabilità.

Nel caso in cui l'OdV sia legato da un rapporto di dipendenza con la Società l'incarico decadrà automaticamente al risolversi di tale rapporto salvo che venga diversamente stabilito.

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda l'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o

un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo significativo;

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, a lui addebitabile, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, l'Organo Amministrativo provvederà a nominare il nuovo Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'Organo Amministrativo, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim.

La rinuncia da parte dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Organo Amministrativo per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

Funzioni e poteri dell'OdV

I compiti propri dell'OdV possono essere riassunti a livello generale nelle seguenti attività:

- A) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- B) valutare la reale efficacia ed adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei reati previsti nel decreto ed oggetto di valutazione aziendale;

C) proporre agli Organi competenti eventuali aggiornamenti del Modello che dovessero emergere a seguito dell'attività di verifica e controllo, allo scopo di adeguarlo ai mutamenti normativi o alle modifiche della struttura aziendale.

Per un efficace svolgimento delle proprie funzioni all'OdV è assegnato il compito di:

- condurre ricognizioni periodiche sulla mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività o della struttura aziendale;
- controllare i sistemi interni di gestione in modo idoneo a rilevare l'esistenza di eventuali criticità;
- con il coordinamento delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, effettuare periodicamente verifiche ispettive di tipo campionario volte all'accertamento del rispetto di quanto previsto dal Modello, in particolare verificare che le procedure ed i controlli previsti all'interno dello stesso siano eseguiti e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati, se del caso anche utilizzando professionisti esterni;
- concordare con il responsabile dell'Area interessata le opportune azioni correttive ove a seguito delle verifiche si rilevi una condizione di criticità;
- condurre attività di indagine per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello a seguito di segnalazioni pervenutegli;
- promuovere idonee iniziative dirette alla diffusione e conoscenza del Modello da parte di tutto il personale anche attraverso appositi incontri di formazione;
- fornire le informazioni di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni al Responsabile dell'azione disciplinare qualora ritenga sussistenti gli estremi per l'avvio di un procedimento disciplinare.

Nello svolgimento della sua attività è previsto che l'OdV:

- possa emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza nonché il flusso informativo da e verso lo stesso;
- possa avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- possa interpellare tutti i soggetti che rivestono specifiche funzioni all'interno della Società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. 231/2001 e dal presente Modello;

- sia autorizzato ad acquisire ed a trattare tutte le informazioni, i dati, i documenti e la corrispondenza inerenti le attività svolte nelle singole aree aziendali e ritenuti necessari per lo svolgimento delle sue attività, nel rispetto delle vigenti normative in tema di trattamento di dati personali;
- sia sufficientemente tutelato contro eventuali forme di ritorsione a suo danno che potrebbero avvenire a seguito dello svolgimento o della conclusione di accertamenti intrapresi dallo stesso;
- adempia all’obbligo di riservatezza che gli compete a causa dell’ampiezza della tipologia di informazioni di cui viene a conoscenza per via dello svolgimento delle sue mansioni.

Le verifiche sull’adeguatezza del Modello

L’OdV svolge un’attività di vigilanza continua sull’efficacia del Modello e inoltre periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati, eventualmente coadiuvandosi con soggetti terzi.

La verifica consiste in un’attività di audit, svolta a campione, dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in relazione ai «processi sensibili» e alla conformità degli stessi a quanto prescritto dal presente Modello.

Con riferimento alle segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, alle azioni intraprese dall’OdV e dagli altri soggetti interessati, sugli eventi considerati rischiosi verrà predisposto un report annuale indirizzato all’Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale.

Flussi informativi nei confronti dell’OdV

L’OdV deve essere informato tempestivamente, mediante apposite segnalazioni da parte dell’Organo Amministrativo, dei dipendenti, dei consulenti, dei partners dell’Ente in merito ad eventi che potrebbero generare responsabilità della società ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Di seguito sono esposte alcune prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati previsti dal Decreto

Legislativo in oggetto o comunque a condotte non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;

- se un dipendente, collaboratore desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, attesa l'assenza di un diretto superiore, lo stesso dovrà riferire direttamente l'OdV (qualora sia presente un diretto superiore la comunicazione dovrà pervenire al superiore e solo in caso di assenza di esito il dipendente dovrà riferire direttamente all'OdV);
- i consulenti e i partner della società, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti dell'Ente, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto per il sistema disciplinare;
- coloro che effettuano segnalazioni in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'impresa o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Le informazioni acquisite dall'OdV saranno trattate in modo riservato ed in modo tale da tutelare il segnalante, fermo restando la tutela dei diritti di Enti, Società e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in malafede e successivamente risultate infondate.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse anche all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati tutelati dal D.lgs. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati tutelati dal D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti e collaboratori) ovvero

ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti comprendenti le relative motivazioni;

- le risultanze delle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali, per dare attuazione al Modello Organizzativo, dalle quali emergano criticità;
- le anomalie o atipicità riscontrate dalle stesse funzioni;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231/2001;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare, o trattativa privata;
- le notizie relative a variazioni organizzative;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri; le significative o atipiche operazioni interessate al rischio;
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio (es: costituzione di "fondi a disposizione di organi aziendali", ecc.);
- le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;
- gli esiti degli audit interni effettuati dal DPO o suoi collaboratori, ove gli stessi ravvisino significative criticità/gravi anomalie/non conformità maggiori (ed impregiudicata la trasmissione degli ulteriori verbali di audit nell'ambito della reportistica periodica da definire da parte dell'OdV);
- l'insieme dei dati, informazioni, report, documenti menzionati come flussi informativi verso l'ODV all'interno di ciascuna Sezione Speciale del Modello.

Si rimanda alle Sezioni Speciali del Modello per gli ulteriori flussi informativi verso l'OdV.

Reporting dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di tenere l'Organo Amministrativo sulle attività concluse nel periodo, sui risultati raggiunti e sulle azioni intraprese a seguito dei riscontri rilevati.

E' assegnata all'OdV una linea di reporting su base periodica, almeno annuale nei confronti dell'Organo Amministrativo, tramite invio ed illustrazione di una relazione informativa, salvo assumere carattere d'immediatezza in presenza di problematiche o gravi rilievi tali per cui si renda necessario darne urgente comunicazione.

L'OdV potrà a tal fine essere convocato in qualsiasi momento per motivi urgenti dall'Organo Amministrativo, con congruo anticipo, e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Conservazione delle informazioni

Le informazioni, le segnalazioni ed i report previsti dal Modello Organizzativo vengono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso ai dati del data base è consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza e a persone da questi delegate e autorizzate.

7. La diffusione della conoscenza del Modello

La formazione del personale

Obiettivo della società è di garantire la corretta conoscenza, sia da parte delle risorse presenti in azienda sia da parte di quelle esterne, delle regole di condotta contenute nel Modello, con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei «processi sensibili».

La formazione/informazione del personale ai fini di dare attuazione al Modello è gestita dall'Organo Amministrativo in condivisione con l'OdV.

Ai nuovi assunti sarà consegnato un set informativo, che dovrà contenere oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed il Codice Etico, in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza per la Società.

L'informativa a Collaboratori esterni, Partner

I consulenti e i partner della società devono essere informati circa il contenuto del Codice Etico e del Modello; conseguentemente il loro comportamento dovrà essere conforme al disposto del D.lgs. 231/2001.

Verrà inoltre inserita apposita clausola revocatoria sia negli ordini di acquisto sia nei contratti e affidamenti sottoscritti.

8. Il Sistema disciplinare e sanzionatorio

Funzione del sistema disciplinare.

Le linee guida di Confindustria precisano che: *“un punto qualificante nella costruzione del modello è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice etico, nonché delle procedure previste dal modello. Infatti, per valersi dell’efficacia esimente del modello, l’ente deve assicurarsi che questo sia adottato, ma anche efficacemente attuato. L’efficace attuazione esige, tra l’altro, l’adozione di un “sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”, tanto nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 6, comma 2, lett. e), quanto verso i soggetti sottoposti all’altrui direzione (art. 7, comma 4, lett. b).”*

Conseguentemente la definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell’art. 6 secondo comma lettera e) del D.lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell’esimente rispetto alla responsabilità dell’Ente.

La definizione di un sistema di sanzioni, commisurate alla violazione e con funzione di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l’azione di vigilanza dell’OdV ed ha lo scopo di garantire l’effettività del Modello stesso. Resta inteso che l’esercizio del potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di:

- proporzione, commisurando la sanzione irrogata all’entità dell’atto contestato;
- contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato: formulata la contestazione dell’addebito, tempestiva e specifica, occorre dargli la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari, di competenza dell’Organo Amministrativo, prescinde dall’esito della conclusione del procedimento penale avviato dall’autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001.

La violazione delle regole di comportamento e delle misure previste dal Modello da parte di un lavoratore dipendente e/o dei dirigenti della stessa costituisce un

inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza e di equità.

Misure nei confronti dei dipendenti in posizione non dirigenziale.

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30/05/1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al vigente CCNL, e precisamente:

- richiamo verbale;
- rimprovero scritto;
- multa, non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di ammontare non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Il rispetto delle prescrizioni del presente Modello rientra quindi nel generale obbligo del lavoratore di attenersi alle disposizioni aziendali e di agire in conformità agli interessi aziendali.

I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- violazioni ai principi etici della Società;
- violazione, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio la non osservanza delle procedure prescritte, l'omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, etc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;

- violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati presupposto;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati presupposto;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai «processi sensibili», di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001;
- mancata osservanza, da parte del dipendente, degli “obblighi dei lavoratori” previsti dall'art. 20 del D.lgs. 81/08.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate, nella logica dell'equilibrio tra comportamento e conseguenza disciplinare, in relazione:

- al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, intesa come il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata;
- alle altre particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del presente Modello.

Misure nei confronti dei dirigenti.

La violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento delle attività nell'ambito dei «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, o del Codice Etico e la commissione di reati previsti dal D.lgs. 231/2001, tenuto conto anche della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, determineranno l'applicazione

delle misure idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria applicato.

Misure nei confronti degli Amministratori, Sindaci e Società di Revisione.

Alla notizia di violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione da parte di uno o più dei membri degli organi di controllo, l'Organismo di Vigilanza comunica all'Organo Amministrativo la notizia della violazione commessa. L'Organo Amministrativo convoca con urgenza l'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400, 2° comma c.c..

Qualora uno dei componenti del Collegio Sindacale sia nominato membro dell'OdV, qualora la violazione riguardasse tale componente, saranno gli altri componenti dell'OdV che si attiveranno secondo quanto infra descritto.

Misure nei confronti dei soggetti esterni

I comportamenti in violazione del Codice Etico da parte dei Soggetti Terzi aventi rapporti contrattuali con la Società (partners commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori, etc.), per quanto attiene le regole agli stessi applicabili, sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che è facoltà della Società inserire nei relativi contratti.

La Società potrà inoltre agire per ottenere il risarcimento dei danni patiti.

Rapporti tra il Modello Organizzativo ed il Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur rappresentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto 231/2001, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte degli Enti allo scopo di

esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che l'Ente riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte degli Esponenti Societari;

- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel predetto Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

In conclusione l'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati 231 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Il Codice etico risulta focalizzarsi sui comportamenti rilevanti anche ai fini del decreto 231/2001 e risulta distintamente formulato in relazione, da un lato, alla generalità delle fattispecie di reato doloso, dall'altro ai reati a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente. Inoltre nella predisposizione del Codice Etico e del Modello particolare rilevanza assume la fattispecie costituita dai reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

9. Risk Assessment

Il lavoro di analisi del contesto aziendale, condotto anche con l'ausilio di consulenti legali, è stato attuato sia attraverso l'esame della documentazione aziendale disponibile (modello di governance, organigrammi, regolamento "Indirizzi relativi alla holding", disposizioni organizzative comunali, procedure applicate, policies aziendali, etc.) sia tramite una approfondita ricognizione della struttura organizzativa e delle attività societarie attuata attraverso una serie di interviste effettuate con l'Organo Amministrativo e con i collaboratori della Società che operano nelle aree aziendali ritenute sensibili ai rischi 231.

Questa fase preliminare ha avuto come principale obiettivo quello di identificare i processi aziendali esposti maggiormente ai rischi di reato (c.d. risk assessment) e successivamente verificare la tipologia e l'efficacia dei controlli esistenti e proporre l'eventuale loro implementazione qualora ritenuto necessario, al fine di garantire l'obiettivo di conformità alla legge.

Inoltre, per le principali categorie di reati potenzialmente configurabili nella società, sono state predisposti appositi capitoli della Sezione Speciale del MOG in cui vengono dettagliate le singole fattispecie con una breve descrizione delle stesse, le aree aziendali interessate, i processi sensibili identificati a seguito della fase valutativa ed i principi di comportamento di carattere generale e specifico adottati.

Il Modello potrà essere implementato con ulteriori capitoli della Sezione Speciale relativi a reati di nuova introduzione nel D.lgs. 231/2001 o relativi ad un aggiornamento del processo di valutazione dei rischi conseguente a modifiche gestionali e organizzative intervenute nella Società.

Quadro sintetico dei risultati dell'attività di risk assessment

Si riporta una breve descrizione degli esiti del processo di risk analysis che, sulla base dell'esame delle attività aziendali, ha condotto a ritenere alcuni reati astrattamente non realizzabili nella realtà di FCT.

In sintesi, in ragione del fatto che FCT è totalmente partecipata dal Comune di Torino - che ne individua la governance e gli indirizzi sottoponendo la società a un penetrante controllo da parte degli organi deputati - e che la holding gestisce le partecipazione del Comune in società che gestiscono servizi pubblici locali in materia di trasporti e rifiuti nonché in società che gestiscono servizi di interesse generale sono state esclusi, in sede di valutazione, i rischi relativi ai reati di seguito indicati.

Si ritiene che i reati di falso in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo di cui all'art. 25-bis, ai reati di falso in materia di marchi e brevetti, non siano concretamente configurabili nell'ambito della realtà aziendale di FCT. Tuttavia se ne è fatto cenno in una sezione speciale per dar evidenza del flusso informativo, a titolo di esempio: in caso di presenza di banconote false.

In relazione a rischi reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 25 sexies) come innovato dal MAR, si rileva:

1. il titolo obbligazionario risulta allo stato non più presente;

2. non risulta più applicabile quanto stabilito dall'art. 120 comma 4 bis D.lgs. 58/1998 (TUR) in quanto la società non detiene più una quota significativa delle quote IREN, per le quali risulta apposito Patto parasociale al quale la società si atterrà;
3. nella predisposizione del risk assesment si sono auditati i legali di riferimento ed acquisite le informazioni e documentazioni necessarie al fine di effettuare le dovute considerazioni.

Alla luce di quanto esposto non si reputa rilevante il rischio reato ex art. 25 sexies. Resta inteso che qualora si dovesse provvedere ad un emissione di strumenti finanziario, ovvero la società rientrerà tra i soggetti con quote significative di strumenti finanziari quotati dovrà provvedere ad un nuovo risk assesment al fine di valutare la predisposizione di una parte speciale dedicata.

Le azioni dell'AU necessariamente devono tener conto delle direttive del Socio Unico Comune di Torino. Tale fattispecie comporta una elisione del rischio di aggrottaggio, ove fosse presente.

Rispetto ai reati di terrorismo, di cui all'art. 25-quater, ed i reati transnazionali, i reati di criminalità organizzata (art. 24 - ter) non è possibile escludere la loro astratta verificabilità soprattutto nell'ambito delle procedure di gara indette dalla Società. Si sottolinea peraltro che tale rischio è adeguatamente fronteggiato in ragione del fatto che FCT è società soggetta all'osservanza del D.P.R. 03/06/1998 n. 252 (cd Regolamento Antimafia) e pone in essere tutte le verifiche legislative mirate ad accertare la serietà professionale delle imprese con cui entra in contatto.

In relazione ai rischi reato di "Razzismo e Xenofobia" e "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" non si rileva alcun interesse o vantaggio per la società, pertanto non è stata predisposta alcuna sezione speciale.

Per quanto riguarda i reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies è stata predisposta apposita Sezione Speciale.

Con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 - octies) ed ai reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 - bis 1), è configurabile un rischio limitato adeguatamente fronteggiato dagli strumenti di controllo posti in essere dal Socio Unico.

Parimenti, pare poco probabile la commissione di reati informatici (art. 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati) in ragione della tipologia di attività svolte e della difficoltà di individuare a livello ipotetico un beneficio di qualsivoglia natura ricollegabile all'ente dalla commissione dei medesimi in ottica di costo opportunità. Peraltro si rileva:

- il presidio del DPO;
- che gli applicativi informatici (compresi i software) sono di proprietà del Comune e che FCT ha solo licenze software ascrivibili al programma per la fatturazione elettronica, e quelli open source legati ad una attività ordinaria di ufficio (es. pdf creator, dike, legalpec).

Tuttavia si è comunque predisposto apposita sezione speciale nella quale confluisce anche la frode informativa al fine di garantire tra l'altro un flusso informativo dal DPO verso l'OdV e un presidio in relazione all'area IT.

L'analisi delle attività aziendali ha invece condotto ad individuare specifiche aree a rischio con riferimento ad alcuni reati individuati dagli artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001 nonché ad alcune fattispecie riferite ai reati societari (art. 25 ter), per le quali sono stati predisposti apposite Sezioni Speciale in modo da prevenirne la realizzazione.

E' stato, inoltre, individuato un rischio seppur limitato con riguardo ai reati di lesioni colpose e omicidio colposo in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25 – septies nonché in tema ambientale (art. 25 undecies).

In relazione al rischio reato presupposto ex art. 25 sexiesdecies “Contrabbando” si rileva attesa l'attività svolta che il rischio reato risulta eliso.

Circa il rischio reato presupposto ex art. 25 quinquiesdecies “Reati Tributarî” si evidenzia come le aree a rischio (ciclo attivo, passivo, finanziario e amministrativo contabile) siano analoghe a quelle presenti per i rischi reato presupposto ex art. 25

ter. Conseguentemente si è optato per implementare la parte speciale inerente ai rischi reato presupposto ex art 25 ter.

Circa le innovazioni introdotte agli artt. 24 e 25 per effetto del c.d. Decreto “Pif”, si è provveduto ad effettuare l’implementazione della parte speciale dedicata a tali rischi reato presupposto.

L’analisi dei rischi è sottoposta a verifica periodica al fine di renderla attuale ed adeguata alle attività svolte dalla società.

Definizione protocolli specifici in relazione ad alcune aree di rischio

In seguito all’ attività di definizione dei processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbe configurarsi la possibilità di commettere i reati richiamati dal D.lgs. 231/2001 sono stati elaborati alcuni protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio–reato rilevate nell’attività di mappatura.

Con riferimento a tali processi, sono state pertanto esaminate le procedure di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le eventuali implementazioni necessarie, con riferimento al rispetto dei seguenti principi:

- separazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione di reati;
- ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l’attività in concreto svolta.

L’obiettivo che la FCT si prefigge è di garantire standard ottimali di trasparenza e tracciabilità dei processi e delle attività nel cui ambito potrebbero potenzialmente essere commessi alcuni reati previsti dal decreto.

Le procedure di comportamento si integrano, con le altre linee guida organizzative, con gli organigrammi, il sistema di attribuzione dei poteri e le procure aziendali – in quanto funzionali al modello – operanti nell’ambito della Società.

Qualora nell'ambito della prassi applicativa delle procedure dovessero emergere fattori critici, l'Azienda provvederà ad un puntuale adattamento delle stesse per renderle conformi alle esigenze sottese all'applicazione del decreto.

10. Disposizioni relative ai processi sensibili

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è rappresentato da procedure ed adempimenti specifici che consentono di presidiare le aree a maggior rischio, riferite ai reati indicati dal D.lgs. 231/2001, che in sintesi riguardano:

REATI	SEZIONI SPECIALI DEDICATE
<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i>	SEZIONE SPECIALE A
<i>e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i>	SEZIONE SPECIALE D
<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione</i>	SEZIONE SPECIALE A
<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	SEZIONE SPECIALE D (solo a titolo di richiamo)
<i>Reati societari</i>	SEZIONE SPECIALE B
<i>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>	In considerazione della natura dell'attività tipica della società, della presenza del Codice Etico, nonché della struttura aziendale non si ritiene ragionevolmente sussistente il rischio di commissione del reato
<i>Delitti contro la personalità individuale</i>	In considerazione della natura dell'attività tipica della società, della presenza del Codice Etico, nonché della struttura aziendale non si ritiene ragionevolmente sussistente il rischio di commissione del reato. In relazione al rischio reato presupposto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è

REATI	SEZIONI SPECIALI DEDICATE
	stato effettuato un richiamo nella SEZIONE SPECIALE D
<i>Abusi di mercato</i>	Si richiama quanto indicato nel risk assesment. Allo stato tale rischio reato risulta eliso.
<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>	In considerazione della natura dell'attività tipica della società, della presenza del Codice Etico, nonché della struttura aziendale non si ritiene ragionevolmente sussistente il rischio di commissione del reato
<i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>	SEZIONE SPECIALE C
<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	SEZIONE SPECIALE D
<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	SEZIONE SPECIALE D
<i>Delitti di criminalità organizzata (e reati transnazionali)</i>	SEZIONE SPECIALE D
<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>	In considerazione della natura dell'attività tipica della società, della presenza del Codice Etico, nonché della struttura aziendale non si ritiene ragionevolmente sussistente il rischio di commissione del reato. Verrà comunque effettuato un richiamo nella SEZIONE SPECIALE D
<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>	SEZIONE SPECIALE D
<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria</i>	SEZIONE SPECIALE D
<i>Reati Ambientali</i>	SEZIONE SPECIALE D
<i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	SEZIONE SPECIALE D
<i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	In considerazione della natura dell'attività tipica della società, della presenza del Codice Etico, nonché della struttura aziendale non si ritiene ragionevolmente

REATI	SEZIONI SPECIALI DEDICATE
	sussistente il rischio di commissione del reato Tuttavia è stato effettuato un richiamo nella Sezione Speciale D
<i>Razzismo e xenofobia</i>	In considerazione della natura dell'attività tipica della società, della presenza del Codice Etico, nonché della struttura aziendale non si ritiene ragionevolmente sussistente il rischio di commissione del reato
<i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i>	In considerazione della natura dell'attività tipica della società, della presenza del Codice Etico, nonché della struttura aziendale non si ritiene ragionevolmente sussistente il rischio di commissione del reato
<i>Reati Tributari</i>	SEZIONE SPECIALE B
<i>Contrabbando</i>	In considerazione della natura dell'attività tipica della società, della presenza del Codice Etico, nonché della struttura aziendale non si ritiene ragionevolmente sussistente il rischio di commissione del reato
<i>Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]</i>	Riferimento all'art. 24 ter (quindi alla sezione D)

Pertanto nel prosieguo verranno illustrate le sezioni speciali interessate.

In ultimo si rileva che la società – per sua definizione - è in continua evoluzione e con essa anche la relativa valutazione del rischio, che risulta affidata alle successive analisi dell'OdV.

FCT Holding S.p.A.

(a Socio Unico)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E **CONTROLLO**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Sezione Speciale A

D.lgs. 231/2001	TIPOLOGIA DI REATO ex. D.lgs. 231/2001
<i>Art. 24</i>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (nb “frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico” trattata nella parte speciale D)
<i>Art. 25</i>	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

Approvazione:	DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO del 22/01/2015 con implementazioni del 10/09/2019, del 15/02/2021 e del 18/03/2025
---------------	---

Premesse	55
Art. 24 D.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	56
Controlli preventivi	57
Aree a Rischio	59
Art. 25 D.lgs. 231/2001 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	60
Aree a rischio	61
Controlli preventivi	62
Sistema di Controllo	66
Obblighi di informazione	77
Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV	78
Sistema disciplinare	79

Premesse

Nella presente Sezione vengono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nelle categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ovvero tutti i reati elencati negli articoli 24 e 25 del D.lgs. 231/2001, anche alla luce della Legge 190/12 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* che, accanto alla modifica di alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione e societari, ha esteso l’ambito di applicazione della responsabilità amministrativa delle società, attraverso l’introduzione di nuove fattispecie criminose considerate nell’ambito della presente Sezione.

Come noto, infatti, la legge 06/11/2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* interviene in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31/10/2003 e ratificata ai sensi della legge 03/08/2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, di Strasburgo del 27/01/1999 e ratificata ai sensi della legge 28/06/2012 n. 110.

L’adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione è inoltre stata sollecitata da organismi internazionali di cui è parte l’Italia, in particolare dal GRECO (Groupe d’Etats contre la Corruption) dal Consiglio di Europa, che ha rilevato trattarsi di “fenomeno consueto e diffuso”, dal WGB (Working Group on Bribery) dell’OCSE e dall’IRG (Implementation Review Group) per l’attuazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite.

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all’azione pubblica.

Il complesso processo di valutazione che ha visto il diretto coinvolgimento degli organi apicali e di tutte le funzioni aziendali operanti nelle aree sensibili ha condotto all’adozione di nuove procedure ed all’implementazione del Codice Etico attraverso una più incisiva esplicitazione delle norme comportamentali volte a reprimere qualunque forma di corruzione.

In ultimo si precisa che la società ha adottato apposito Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC). Pertanto quanto indicato nella presente sezione dovranno essere intese come complementari e a vicendevole supporto di quelle che verranno definite nel citato Piano.

Il D.L. 105/2023, convertito con L. 137/2023 (c.d. “Decreto Giustizia”), ha apportato modifiche all’art. 24 del D.lgs. 231/2001, introducendo le fattispecie dei reati di Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

Il novero dei reati presupposto è stato ulteriormente modificato dalla L. 112/2024 (legge di conversione, con modifiche, del D.L. 92/2024) nonché dalla L. 114/2024.

Ambedue le riforme hanno modificato l’art. 25 D.lgs. 231/2001 espungendo, aggiungendo e modificando i reati presupposto ivi previsti. L’art. 9 del D.L. 92/2024 ha, segnatamente, introdotto nel codice penale il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p). e la L. 114/2024 ha disposto, all’art. 1 comma 1 lett. b), l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p) nonché modificato, all’art. 1 comma 1 lett. e), il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Art. 24 D.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Reati presupposto:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- trattata nella parte speciale D

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. n. 898 del 23/12/1987)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Si rileva che non sussiste il rischio relativo alla “Frode ai danni del Fondo europeo agricolo” (art. 2 L. n. 898 del 23/12/1987).

In relazione alla “Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico” si rimanda a quanto indicato per i rischi reato presupposto ex art. 24 bis.

Controlli preventivi

I Controlli preventivi individuati nelle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 08/06/2001 n. 231, agg. marzo 2014 risultano essere

Area a Rischio	Controlli preventivi
Partecipazioni a gare e bandi di gara o rilascio di autorizzazioni dalla PA di interesse aziendale	Specifiche previsioni nel sistema aziendale di programmazione e di controllo. Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe).
Attività aziendali che richiedono l'utilizzo di sistemi informatici gestiti dalla PA (es. entratel)	Sistema di controlli interno all'azienda che, ai fini del corretto e legittimo accesso ai Sistemi informativi della PA, prevede: • un adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai Sistemi Informativi della PA possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture aziendali; • la puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate

	dalla società; • il rispetto della normativa sulla privacy.
In merito alla truffa aggravata ai danni dello Stato le aree maggiormente a rischio possono essere indicate nell'area finanziaria, investimenti ambientali, area produzione, area R&S	Specifica previsione del codice etico e diffusione di quest'ultimo tra tutti i dipendenti. Programma di informazione/formazione periodica del dipendente. Separazione funzionale fra chi gestisce le attività di realizzazione e chi presenta la documentazione di avanzamento. Specifiche attività di controllo gerarchico su documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto). Puntuali attività di controllo gerarchico, previste altresì in sede di Ordine di servizio, delle Funzioni competenti che partecipano al processo di acquisizione di beni e servizi per la società.
Partecipazioni a gare per l'ottenimento di contributi o finanziamenti (ove richiesti)	Controlli di completezza e correttezza della documentazione da presentare. Monitoraggio sull'avanzamento del progetto realizzativo. Controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati.
Pubbliche forniture	Allo stato si rileva come la società non si occupi di pubbliche forniture. Pertanto

	allo stato tale rischio reato presupposto risulta mitigato. Mentre in relazione alle partecipate che effettuano tali forniture (Es. GTT S.p.A.) si richiamano i presidi di controllo presenti ed in particolare la presenza di apposito OdV atto a vigilare sui rischi reato presupposto ex D.lgs. 231/2001.
--	--

Aree a Rischio

Aree a rischio e controlli così come individuati a seguito dell'attività di mappatura:

- Partecipazioni a gare e bandi di gara o rilascio di autorizzazioni dalla PA di interesse aziendale.
- Predisposizione della documentazione attestante condizioni essenziali per il rilascio di provvedimenti autorizzatori da parte della P.A. (es. licenze, autorizzazioni, concessioni);
- Attività di Gestione di immobili e Gestione Partecipazioni;
- Gestione dei rapporti con:
 - o La gestione dei rapporti con Enti Territoriali, quali Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni anche per il tr
 - o Autorità Indipendenti e di Vigilanza e altri organismi di diritto pubblico;
 - o pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali;
 - o Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale.

In merito alla truffa aggravata ai danni dello Stato le aree maggiormente a rischio possono essere indicate nell'area finanziaria, investimenti ambientali, area produzione, area R&S.

Partecipazioni a gare per l'ottenimento di contributi o finanziamenti.

Art. 25 D.lgs. 231/2001 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione.

Reati presupposto:

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 190/2012 e L. 3/19]
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.lgs. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.lgs. 75/2020]
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [introdotto dall'art. 9 del D.L. 92/2024 convertito con modifiche dalla L. 112/2024].

Si richiama che è estesa la responsabilità delle società con riferimento ai delitti di:

- Peculato (art 314 comma 1 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art 316 c.p.);

quando *“il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea”* (del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee). Allo stato tali interazioni non sussistono e quindi non sussiste il rischio relativo a tali fattispecie.

Aree a rischio

Le aree a rischio risultano essere:

Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui:

- consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto;
- pubblicità;
- sponsorizzazioni;
- spese di rappresentanza.
- Ciclo Attivo (tariffario applicato).

Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della PA.

Realizzazione di accordi di partnership con terzi soggetti per collaborazioni commerciali e, in generale, il ricorso ad attività di intermediazione finalizzate alla vendita di prodotti e/o servizi nei confronti di soggetti pubblici nazionali.

In genere rapporti con:

- Città di Torino ed altri Enti territoriali;
- Autorità Indipendenti e di Vigilanza e altri organismi di diritto pubblico;
- pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali;
- Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale.

La partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della PA.

Le attività di acquisto dalla PA, ovvero le attività di acquisto svolte con la qualifica di pubblica funzione o incaricato di pubblico servizio.

Selezione e assunzione del personale.

Gestione delle risorse finanziarie e di strumenti finanziari derivati.

Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali) nonché le transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni.

Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da organismi pubblici dell'Unione Europea o stranieri o a similari.

Partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner (RTI, ATI, joint venture, consorzi, etc.).

Gestione ed archiviazione della documentazione aziendale.

Controlli preventivi

I controlli preventivi individuati nelle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 08/06/2001 n. 231, agg. marzo 2014 risultano essere:

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: ○ consulenze direzionali, commerciali, amministrativo - legali e collaborazioni a progetto; ○ pubblicità; ○ sponsorizzazioni; ○ spese di rappresentanza; ○ Ciclo Attivo (tariffario applicato).	Predisposizione di specifiche procedure organizzative relative ad acquisti, consulenze, sponsorizzazioni, reclutamento del personale, spese di rappresentanza, Linee Guida per la gestione della finanza aziendale, ecc.), assicurando per esempio: ○ verifiche preventive sulle controparti o sui beneficiari; ○ definizione di criteri qualitativi / quantitativi con adeguati livelli di autorizzazione per le spese di rappresentanza; ○ distinzione dei ruoli; ○ stratificazione dei poteri di firma; ○ tracciabilità dei flussi finanziari.

Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della PA Realizzazione di accordi di partnership con terzi soggetti per collaborazioni commerciali e, in generale, il ricorso ad attività di intermediazione finalizzate alla vendita di prodotti e/o servizi nei confronti di soggetti pubblici nazionali In genere rapporti con: - Autorità Indipendenti e di Vigilanza e altri organismi di diritto pubblico; - pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali; - Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale. La partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della PA Le attività di acquisto dalla PA, ovvero le attività di acquisto svolte con la qualifica di pubblica funzione o incaricato di pubblico servizio Selezione e assunzione del personale	Monitoraggio delle offerte economiche relative a gare e a trattative private con la PA, corredato da analisi del trend dei prezzi praticati, nonché monitoraggio delle fasi evolutive dei procedimenti di gara o di negoziazione diretta. Procedure di tracciabilità dei flussi finanziari aziendali con l'individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse. Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella "commerciale", sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi. Controlli dei collaboratori esterni (ad esempio agenti) e della congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento. Monitoraggio dei procedimenti di richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici e attivazione di approfondimenti su potenziali indicatori di rischio (es. concentrazione richieste andate a buon fine su determinati soggetti PA).
--	--

Gestione delle risorse finanziarie e di strumenti finanziari derivati Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché le transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni.	
Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da organismi pubblici dell'Unione Europea o stranieri o a similari	Valutazione dei rapporti e delle operazioni che si svolgono nelle aree geografiche a maggiore rischio reato, eventualmente adottando particolari cautele già nella fase precontrattuale e di negoziazione, nonché nella individuazione dei soggetti incaricati delle relative operazioni e nello scambio di comunicazioni formali che ne attestino la trasparenza e correttezza.
Partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner (RTI, ATI, joint venture, consorzi, etc.)	Per evitare la propagazione di responsabilità agli enti che abbiano realizzato forme di associazione con altri partner commerciali, a fronte di un illecito corruttivo commesso dall'esponente di uno di questi ultimi, può essere utile: - la conduzione di adeguate verifiche preventive sui potenziali partner; - la previsione di un omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte dei componenti

	dell'ATI/RTI o dei consorziati o intermediari sui temi afferenti la corretta applicazione del decreto 231, anche in relazione all'adozione di un proprio modello organizzativo da parte di ciascun componente del raggruppamento nonché all'impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di adottare un proprio Codice Etico; - acquisizione dai partner di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato, nonché flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio gestionale, ovvero attestazioni periodiche sugli ambiti di rilevanza 231 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun partner dichiara di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal decreto 231); - eventuale definizione di specifiche clausole contrattuali di audit (da svolgere sia con idonee strutture presenti all'interno dell'aggregazione tra imprese che con l'eventuale ricorso a soggetti esterni), da attivarsi a fronte di eventuali indicatori di rischio rilevati;
--	--

	- eventuale definizione di specifiche clausole contrattuali di audit (da svolgere sia con idonee strutture presenti all'interno dell'aggregazione tra imprese che con l'eventuale ricorso a soggetti esterni), da attivarsi a fronte di eventuali indicatori di rischio rilevati;
Per il traffico di influenze illecite le aree a rischio risultano: - da un lato il comportamento del proprio organo amministrativo ed in genere dei propri dipendenti; - dall'altro – già a monte – i rapporti con i pubblici ufficiali.	Si rileva preminente il ruolo del "ciclo gestione del personale" (in senso ampio). Fondamentale è quindi il Codice Etico che evidenzia i comportamenti da seguire nei rapporti con pubblici ufficiali. Inoltre è possibile rilevare i soggetti interni che possono supportare le attività di vigilanza dell'OdV, in dettaglio: - il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (abbreviato anche in RPCT); - il Collegio Sindacale.

Sistema di Controllo

Il sistema di controllo si basa:

- sulla formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo;
- sulla tracciabilità degli atti e sulla valutazione complessiva delle forniture;
- su quanto previsto dal D.lgs. 36/2023;
- sulla predisposizione di appositi iter operativi inerenti il ciclo attivo, passivo, finanziario, amministrativo e di bilancio;
- sulla prestazione professionale del consulente esterno che presidia l'area amministrativo contabile e supporta la società per gli adempimenti dichiarativi;
- sulla presenza delle verifiche espletate dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;

- sulle attività di verifica del RPCT;
- sulla presenza di un coordinamento/controllo da parte del Comune di Torino;
- sul Regolamento “Indirizzi alla Holding”;
- sul Regolamento acquisti FCT;
- sul Codice Etico.

Atteso che il Socio Unico risulta essere il Comune di Torino operativamente tutte le attivazioni della società (ciclo passivo, ciclo attivo, ciclo finanziario, ciclo amministrativo) risultano aree sensibili per i rischi reato della presente Parte Speciale. Pertanto nel prosieguo verranno prese in analisi le caratteristiche principali di ciascuno processo/ciclo operativo con i relativi controlli.

Ciclo Passivo

La società adotta un iter interno per l'identificazione dei fornitori qualificati. Pertanto la selezione del fornitore risulta:

- preventiva;
- basata su diversi fattori che comportano una valutazione di affidabilità secondo le normative vigenti (D.lgs. 36/2023);

Gli affidamenti di contratti pubblici da parte di FCT vengono realizzati conformemente alla normativa in vigore ed, in particolare, in base al *“Regolamento recante le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria!”* adottato con Determinazione dell'Amministratore Unico in data 23/04/2024 ed entrato in vigore il 24/04/2024.

Gli acquisti di FCT riguardano per la quasi totalità servizi e per una minima parte beni. Pertanto a seguire verrà fatta un'analisi degli affidamenti di servizi essendo questa la casistica prevalente per la società.

La procedura per l'affidamento è in funzione dell'importo dell'incarico:

- Se inferiore ad euro 140.000,00;
- Se pari o superiore ad euro 140.000,00.

Gli affidamenti di contratti pubblici, secondo il citato Regolamento, sono approvati con determina dell'Amministratore Unico, a cui viene allegato il preventivo e il contratto di affidamento, se previsto o concordato.

Si rileva che i bandi di gara sono pubblicati nella sezione trasparente della società.

Inoltre risulta espletato il controllo da parte del RPCT, che vigilando in tema di

prevenzione dei fenomeni corruttivi, è chiamato a presidiare il ciclo passivo.

Peraltro a supporto della società risultano presenti i controlli/verifiche effettuate dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione nonché i controlli effettuati dal Socio Unico Comune di Torino.

Ne consegue che l'area risulta presidiata ed il rischio reato monitorato.

Ciclo Attivo

Gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- Esistenza di soggetti diversi nei processi/fasi decisionali, quali: l'Amministratore Unico, e i referenti dell'area aziendale interessati.
- Tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del processo.
- Presenza di procedure scritte.
- Presenza di appositi contratti scritti con i soggetti conduttori dei locali.

La società allo stato svolge due attività:

1. gestione di immobili (affitti attivi);
2. gestione partecipazioni.

Gestione di immobili

La locazione o sub locazione degli immobili, operazioni di leasing finanziario, prevede che l'importo del canone di affitto/locazione finanziaria è determinato mediante un'analisi che ha calcolato l'importo considerato congruo per la società.

I caso di contratto di leasing risulta il pagamento di una rata mensile fissa e la definizione di un prezzo di riscatto da versare eventualmente alla scadenza.

Tale particolare attività prevede quindi:

- una analisi preliminare di congruità economica del canone (per il quale peraltro risulta disponibile il servizio gratuito della Agenzia del Territorio che fornisce i parametri di riferimento per le zone d'Italia);
- una contrattualizzazione per iscritto di quanto pattizamente pattuito, evitando sul nascere eventuali abusi;
- una indicazione di tali attività nella sezione trasparente della società, pertanto sono resi pubblici e a disposizione di chiunque (sinonimo di trasparenza nell'operato della società).

Gestione partecipazioni

La gestione delle partecipazioni avviene come stabilito dallo Statuto e stante le direttive del Socio Unico Comune di Torino. Tale gestione comporta la presenza di proventi da partecipazioni per effetto dei dividendi incassati e da eventuali plusvalenze di alienazione titoli.

Tali proventi sono soggetti a quanto previsto dal codice civile e dal TUF (in relazione alle partecipazioni in società quotate) con una pluralità di controlli.

Infine si rileva la presenza di professionisti che supportano la società nelle principali fasi operative delle due attività.

Peraltro a supporto della società risultano presenti i controlli/verifiche effettuate dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione nonché i controlli effettuati dal Socio Unico Comune di Torino.

Ne consegue che l'area risulta presidiata ed il rischio reato monitorato.

Ciclo Finanziario

Operativamente il Ciclo finanziario può essere così schematizzato:

A. INCASSI

Nella società sono presente esclusivamente incassi con bonifico bancario relativi ai contratti di locazione in essere, alle vendite di partecipazioni ed ai dividendi da partecipare.

Tali incassi sono riconducibili a contratti sottoscritti dalla società con il cliente/beneficiario.

B. PAGAMENTI

Le modalità di pagamento prevista nella società sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

1. Pagamenti con bonifici bancari;
2. Pagamenti con contanti.

Di norma, non si utilizzano gli assegni per incassi o per pagamenti.

1. PAGAMENTI CON BONIFICI BANCARI: Le fatture/ parcelle o altro documento emesso per la richiesta del pagamento che devono essere oggetto di pagamento

sono assegnate, non appena protocollate, alla segreteria (si richiama la presenza di una dipendente in società) che supporta l'AU per le seguenti verifiche:

- Verifica i termini di pagamento previsti nella determina di affidamento dell'incarico a fronte del quale è stata emessa la fattura/ parcella e annota tali termini in uno scadenziario;
- Verifica se si sono realizzate tutte le condizioni precedenti e sospensive del pagamento, eventualmente previste nell'affidamento dell'incarico;
- Richiesta del nullaosta al pagamento dello stesso all'Amministratore Unico, il quale lo rilascia apponendo una sigla sulla fattura/ parcella;
- Se non sussistono gli estremi che consentivano l'emissione della fattura, questa viene restituita all'emittente richiedendo l'emissione della nota credito.

Effettuate tali verifiche da parte dell'AU con il supporto della dipendente, l'AU rilascia il nullaosta, e procede quindi, sempre con il supporto della dipendente, ad effettuare il bonifico bancario accedendo al sito della bancario, seguendo le modalità previste più avanti.

Prima di effettuare il pagamenti con bonifico l'AU, supportato dalla dipendente:

- *effettua le verifiche in materia di CIG e di comunicazione del conto dedicato prevista ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nei casi previsti dalla normativa vigente. La procedura da seguire sarà la seguente:*

I. Richiesta del CIG attraverso piattaforma di approvvigionamento digitale certificata.

II. Una volta ottenuto, il CIG deve essere:

- 1. Comunicato alla controparte del contratto e/o del rapporto di fornitura di beni e servizi con lettera che serve anche per richiedere il conto corrente dedicato;*
- 2. Indicato nella disposizione di pagamento da inviare alla banca, nel campo della descrizione dell'operazione.*

Connessa alla richiesta del CIG, la normativa attualmente in vigore prevede che sia definito e comunicato dal fornitore dei beni e/o servizi il conto corrente dedicato che lo stesso soggetto utilizza esplicitamente per i rapporti con la pubblica amministrazione, in senso lato. A tale scopo si procede a richiedere al soggetto l'indicazione del conto corrente dedicato su cui FCT procederà ad effettuare il pagamento, nonché vengono anche richieste i

nominativi delle persone autorizzate ad operare sullo stesso come previsto dalla più volte citata normativa di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 art. 3.

La suddetta richiesta, del conto corrente dedicato e delle persone autorizzate ad operare sullo stesso, viene fatta con la stessa lettera con cui viene comunicato il CIG.

- *effettuano, nei casi previsti dalla normativa attualmente in vigore, le verifiche ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. n. 602/1973, ovvero verifica se il debitore è inadempiente al pagamento di una o più cartelle. Tale obbligo è connesso alla soglia del pagamento, ovvero sussiste per tutti i pagamenti verso soggetti diversi dalla pubblica amministrazione che superano l'importo di 5.000,00 euro.*

Tale verifica va fatta accedendo con le credenziali di FCT al sito internet degli acquisti in rete. Inserendo Codice fiscale o partita IVA del fornitore e importo della fornitura il sistema fornirà automaticamente l'informazione se il fornitore è inadempiente oppure no nei confronti dell'Amministrazione Servizio finanziaria. Se è inadempiente, il sistema metterà a disposizione le informazioni utili ai fini della sospensione del pagamento entro i 5 giorni successivi alla richiesta. In particolare, saranno segnalati i riferimenti degli Agenti della Riscossione presso cui sono stati rilevati gli inadempimenti del Beneficiario e l'importo totale da sospendere comprensivo degli interessi di mora dovuti e delle spese di esecuzione. In tal caso, la società procederà alla sospensione del pagamento dell'importo comunicato per i 30 giorni successivi alla data di interrogazione, mentre potrà liquidare immediatamente la parte eccedente, ove presente.

Se non è inadempiente, l'AU potrà procedere all'emissione del bonifico.

- *richiede il DURC, nei casi previsti e secondo la normativa vigente.*

Successivamente, l'AU, supportato dalla dipendente, si occuperà dell'inserimento dei bonifici, inserendo sulla sito internet della banca i dati del bonifico, seguendo le modalità indicate dall'istituto bancario.

Ne bonifico si dovranno inserire i seguenti dati: nome del fornitore, codice IBAN, descrizione dell'operazione con CIG se richiesto, data valuta (non obbligatoria).

Il bonifico così inserito dovrà essere autorizzato dall'Amministratore Unico, mediante accesso con dispositivo di autenticazione e password abbinata.

Con periodicità almeno mensile, la dipendente, supportata dal professionista esterno incaricato della tenuta della contabilità, aggiorna la situazione finanziaria della società, con i movimenti finanziari del periodo e le previsioni per i mesi futuri ed invia la situazione finanziaria aggiornata all'Amministratore. L'invio ai soggetti in questione avviene anche tutte le volte in cui vi sia richiesta da parte dello stesso.

2. PAGAMENTI CON CONTANTI: Si tratta di pagamenti di piccola entità fatti in contanti. Questi pagamenti vengono tutti quanti supportati da appositi giustificativi, ovvero documenti che comprovino l'importo e la data del pagamento, i quali vengono conservati nel dossier dei pagamenti, in originale, presso la sede della società e vengono inviati in fotocopia al commercialista. Si tratta sia di pagamenti diretti che di rimborsi di spese sostenute dall'Amministratore Univo ovvero dalla dipendente. A titolo esemplificativo, anche se non esaustivo, si tratta di:

- Acquisti di cancelleria;*
- Spese per taxi;*
- Spese per raccomandate.*

Si rileva che l'uso della cassa contanti è sporadico e comunque per importi non significativi. Inoltre si evidenzia l'assenza di assegni.

Redazione del progetto e del Bilancio d'Esercizio nonché del Bilancio Consolidato.

Si rileva:

- la struttura "snella" della società con il solo AU e una dipendente facente funzione di segreteria (e quindi l'assenza di una area dedicata alla rilevazione contabile);*
- il supporto del Comune di Torino;*
- la presenza di un professionista esperto in materia che è incaricato della tenuta della contabilità e che supporta la società nelle principali fasi operative relative alla redazione del bilancio d'esercizio e consolidato e che costituisce la garanzia affinché tali operazioni vengano compiute secondo la normativa vigente.*

Inoltre si rileva che la società redige anche la relazione sul governo societario per la quale risulta il supporto di professionisti esperti.

Occorre richiamare che le fatture (attive e passive) sono in formato elettronico. Tale

formato implica una pluralità di controlli (si pensi ai controlli formali espletato dallo SdI) e automatismi che mitigano i rischi reato in analisi.

Infine sempre a supporto della società risultano presenti i controlli/verifiche effettuate dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione nonché i controlli effettuati dal Socio Unico Comune di Torino.

Gestione degli Investimenti e delle Spese realizzati con Fondi Pubblici

In ragione del fatto che FCT è totalmente partecipata dal Comune di Torino - che ne individua la governance e gli indirizzi sottoponendo la società a un penetrante controllo da parte degli organi deputati - e che la holding gestisce le partecipazione del Comune in società che gestiscono servizi pubblici locali in materia di trasporti e rifiuti nonché in società che gestiscono servizi di interesse generale sono state esclusi, in sede di valutazione, i rischi relativi ai reati di seguito indicati. Si ritiene pertanto, attesa la costante interazione con la P.A., appaiono di notevole importanza le attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazione da parte dello Stato, o altro ente pubblico, o dalla Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di:

- investimenti produttivi (allo stato, atteso l'oggetto sociale, risultano poco probabili);
- innovazione tecnica e tecnologica (allo stato, atteso l'oggetto sociale, risultano poco probabili)
- ricerca e sviluppo di prodotto o di sistemi produttivi (allo stato, atteso l'oggetto sociale, risultano poco probabili);
- formazione del personale (o collaboratori o qualsivoglia risorsa utilizzata dalla società).

Tali attività sono soggette ai controlli propri del bando di gara e/o del finanziamento richiesto. Contestualmente risulta un ulteriore monitoraggio attraverso la "contabilità per commessa" per detti finanziamenti pubblici / bandi partecipati.

Nella eventualità che la società partecipasse ai bandi di gara, in merito ai controlli occorre rilevare che:

- le attività legate ai bandi di gara o alla richiesta di finanziamento prevedono in

genere appositi collaudi al termine dei lavori;

- le attività sono monitorate da budget-reporting;
- Il sistema di controllo si baserebbe sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo e nella rintracciabilità degli atti;

risulterebbe inoltre presente un controllo da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Conseguentemente l'area risulta monitorata e non risulta possibile che ci sia un utilizzo non idoneo dei fondi.

Gestione delle Risorse Umane

Allo stato la società risulta avere una sola dipendente. Ciò premesso la società rispetta quanto previsto dalla normativa vigente (es. Legge 06/08/2008 n. 133, e D.L. 78 del 01/07/2009 articolo 19) e dal CCNL.

Omaggi, Rappresentanza e Sponsorizzazioni

La gestione della omaggistica / spese di rappresentanza e sponsorizzazioni potrebbe comportare, se utilizzata in maniera anomala, un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti ed amministratori, nonché anche a soggetti privati non appartenenti alla P.A. (corruzione tra privati) per ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali.

In merito, il Codice Etico della società precisa:

“13 Prevenzione della corruzione: regali, benefici e altre utilità

FCT Holding si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e concussione.

I destinatari del presente Codice, in linea con le disposizioni societarie e nel rispetto della normativa anticorruzione non devono offrire o promettere, sia a soggetti pubblici che privati, omaggi, doni o utilità di altro tipo, salvo quelli di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazione di cortesia (ad es. in occasione di festività ufficiali) o le normali pratiche commerciali, qualora siano rivolti ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a FCT Holding.

E' fatto assoluto divieto di accettare, chiedere o sollecitare per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altre utilità da parte dei soggetti con i quali si entra in relazione, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, che possano pregiudicare l'imparzialità di giudizio.

Ai fini del presente articolo per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore ad euro 50.

Chiunque riceva offerte di omaggi o trattamenti di ospitalità o vantaggi economici o altre utilità che non possono essere considerati come atti di cortesia di modico valore deve rifiutarli e informarne immediatamente l'Amministratore Unico indicando provenienza della dazione o della promessa e entità e tipo dell'omaggio ricevuto o promesso.

Gli omaggi effettuati ed i benefici di qualunque genere (liberalità, sponsorizzazioni, ospitalità, etc) devono essere gestiti ed autorizzati secondo la prassi aziendale e devono essere adeguatamente documentati.

Qualunque omaggio, vantaggio economico o altra utilità deve avere in linea generale le caratteristiche seguenti:

- a) non consistere in un pagamento in contanti;*
- b) essere effettuato in relazione a rapporti commerciali o comunque attività legittime e in buona fede;*
- c) essere ragionevole secondo le circostanze;*
- d) essere conforme agli standard di cortesia professionale generalmente accettati.*

In caso di sponsorizzazioni e liberalità ad enti operanti nel campo del sociale o no profit, nella scelta delle proposte cui aderire verrà prestata particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

FCT Holding non consente attività di sponsorizzazione che non siano giustificate da corrispondenti e proporzionate ragioni di promozione dell'immagine della società e di sviluppo delle relazioni commerciali.

Tutti i contributi a organizzazioni benefiche, associazioni, enti e organi amministrativi devono essere espressamente autorizzati con una determina che dia atto della legittimità del contributo o della donazione, del soggetto destinatario, della finalità, delle modalità di controllo circa l'utilizzo delle somme da parte del

beneficiario nonché delle modalità di pagamento che devono trovare veritiera e trasparente registrazione nei documenti contabili della società.

Il Dipendente e/o il Collaboratore può offrire inviti a pranzo o presenziare ad eventi sociali o sportivi al fine di sviluppare buone relazioni d'affari e promuovere l'immagine dell' Azienda a condizione che queste attività si svolgano entro limiti accettabili e siano riconosciute come prassi aziendale.

In ogni caso il Dipendente e/o il Collaboratore deve rifiutare inviti di questo tipo quando ritenga che essi possano condizionare la sua indipendenza ed imparzialità nelle scelte che si trovi ad assumere nello svolgimento delle sue attribuzioni.

Il Dipendente e/o il Collaboratore non accetta da soggetti esterni all'Azienda compensi sotto qualunque forma per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio e, nella stipula dei contratti per conto della Società, non ricorre a mediazioni, né corrisponde o promette ad alcuno utilità, a titolo di intermediazione, per facilitare (o per aver ordinariamente provveduto) la conclusione o l'esecuzione del contratto anche qualora questa attività venga posta in essere a vantaggio della Società.”

Conseguentemente la società ha posto particolare attenzione riguardo i rapporti con i soggetti appartenenti alla P.A. e al monitoraggio dei rischi reato ex D.lgs. 231/2001.

Procedimenti Giudiziali ed Arbitrali con la P.A.

Il sistema di controllo si basa sulla separazione di ruolo fra le fasi chiave del processo e della loro tracciabilità a garanzia delle scelte effettuate alla base dell'accordo transattivo.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono:

- esistenza di responsabilità differenziate fra la gestione operativa del processo aziendale e la gestione transattiva che formalizza l'accordo;
- esistenza di evidenza documentale delle singole fasi del processo;
- esistenza di criteri per il ricorso ad accordi transattivi in alternativa alla gestione della controversia in sede giudiziale;
- esistenza di un supporto della struttura del Comune di Torino.

Vista la loro straordinarietà vengono gestiti direttamente dall'Amministratore Unico con il supporto da consulenti esterni.

Obblighi di informazione

Fermo restando che le deroghe e/o le irritalità devono essere tempestivamente comunicate all'OdV di seguito vengono esposti gli Obblighi di informazione.

L'AU o il dipendente della società deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno semestrale, attraverso uno specifico report/informativa scritta, sugli:

- affidamenti diretti e lettere di invito del periodo in esame, dando evidenza e motivazione di eventuali differenze rispetto quanto pubblicato nella sezione trasparente della società;
- partitario dei n. 10 fornitori principali;
- richiamare le deroghe agli iter operativi (peraltro già oggetto di tempestiva comunicazione);
- richiamare l'elenco dei sub-fornitori scelti in deroga (peraltro già oggetto di tempestiva comunicazione).
- acquisti per la sicurezza sotto soglia rispetto alle previsione del budget.

Fermo restando che tutte le deroghe e le irritalità inerenti la fatturazione devono essere tempestivamente comunicate all'OdV, ciò premesso semestralmente all'OdV deve essere trasmesso apposito resoconto da parte dell'AU o del dipendente della società per la fatturazione sull'andamento dell'attività immobiliare, inoltre ogni compravendita di azioni è da comunicare con tempestività.

Sempre l'AU o il dipendente della società ha l'obbligo di informare l'OdV tempestivamente su eventuali anomalie riscontrate in termini di incassi.

Fermo restando che tutte le deroghe e le irritalità devono essere tempestivamente comunicate all'OdV da parte dell'AU o dal dipendente della società, e che i pagamenti per contanti sono effettuati, nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. 21/11/2007, n. 231, tutto ciò premesso il flusso informativo sarà realizzato con la comunicazione dei seguenti documenti:

- Partitario cassa contanti con periodicità semestrale;

- Copia di contratti di locazione e di vendita di partecipazioni sottoscritti nel semestre;
- con immediatezza l'utilizzo di contati per importo superiore alla soglia prevista per legge (questi ultimi sono in prima analisi riconducibili al reato presupposto di antiriciclaggio ed in secondo analisi per i reati presupposto in esame. Pertanto si è comunque data evidenza di tale flusso informativo);
- partitario delle spese di rappresentanza, omaggistica e sponsorizzazioni con documenti giustificativi inerenti le spese di maggior rilevanza;

Fermo restando che tutte le deroghe e le irritalità devono essere tempestivamente comunicate all'OdV, ciò premesso il flusso informativo sarà realizzato con la comunicazione dei seguenti documenti:

- Bilanci d'esercizio;
- Bilanci consolidato;
- Relazione sul governo societario;
- Piano Industriale;
- Situazioni periodali (Bilancio Intermedio) quando redatte;
- l'elenco degli investimenti e delle spese realizzati con Fondi Pubblici;

L'Organo Amministrativo dovrà informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno semestrale, attraverso uno specifico report, sui procedimenti giudiziari ed arbitrali, sulle transazioni con la P.A..

Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV, si rimanda integralmente a quanto già enunciato nella Parte Generale del Modello.

E' inoltre compito dell'OdV:

- verificare periodicamente la validità delle clausole standard eventualmente inserite nei contratti con consulenti, fornitori e/o partners esterni, appaltatori e subappaltatori, finalizzate all'osservanza del presente MOG ed all'attuazione delle eventuali sanzioni in caso di violazione dei principi contenuti nel Codice Etico;
- indicare all'organo dirigente, ove necessarie, le opportune integrazioni ai sistemi gestionali relativi ai flussi finanziari, con la proposizione di modifiche o integrazioni utili a rilevare eventuali flussi finanziari atipici;

- recepire il flusso informativo in precedenza indicato e, ove necessario, effettuare le ulteriori valutazioni/verifiche.

Inoltre l'OdV ogni anno (con tempistiche da questo definito) dovrà audire:

- il Collegio Sindacale per avere notizia circa le osservazioni su rischi che possono potenzialmente portare al compimento di reati presupposto della presente sezione speciale, nonché per avere sue osservazioni circa l'adequatezza dell'assetto organizzativo societario, fermo restando che il Collegio Sindacale potrà e dovrà informare tempestivamente l'OdV qualora abbia notizia di un potenziale rischio ex D.lgs. 231/2001;
- la società di revisione se risultano anomalie riconducibili alla fattispecie di reato della presente Sezione Speciale, fermo restando che la società di revisione potrà e dovrà informare tempestivamente l'OdV qualora abbia notizia di un potenziale rischio ex D.lgs. 231/2001.

Gli esiti dell'attività dell'OdV dovranno essere:

- rendicontati nella propria relazione annuale;
- tempestivamente riportati all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate, qualora presenti delle tematiche che richiedano un tempestivo intervento.

L'OdV dovrà inoltre predisporre apposito flusso informativo con il RPCT, demandando a tali organismi circa le modalità operative, i termini ed i contenuti.

Sistema disciplinare

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari della presente Sezione Speciale, dovessero rendersi inosservanti delle procedure gestionali ed istruzioni operative impartite.

Per quanto concerne i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rinvia integralmente alle disposizioni previste nella Sezione "Sistema disciplinare" di cui alla Parte Generale del Modello.

FCT Holding S.p.A.

(a Socio Unico)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Sezione Speciale B

D.lgs. 231/2001	TIPOLOGIA DI REATO ex. D.lgs. 231/2001
<i>Art. 25-ter</i>	Reati societari
<i>Art. 25 quinquiesdecies</i>	Reati Tributari

Approvazione:	DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO del 22/01/2015 con implementazioni del 10/09/2019, del 15/02/2021 e del 18/03/2025
---------------	---

Premesse	82
Art. 25-ter D.lgs. 231/2001 – Reati societari	82
Aree a rischio	91
Controlli preventivi.....	92
Art. 25- quinquiesdecies D.lgs. 231/2001 - Reati tributari.....	113
Aree a rischio	115
Controlli preventivi.....	115
Sistema di Controllo valevoli per le due fattispecie di rischio reato presupposto ex artt. 25 ter e 25 quinquiesdecies.....	115
Obblighi di informazione.....	118
Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV.....	118
Sistema disciplinare	119

Premesse

Nella presente Sezione vengono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nelle categoria dei reati Societari del D.lgs. 231/2001.

Art. 25-ter D.lgs. 231/2001 – Reati societari

Reati presupposto

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) [articolo inserito dalla L. 69/15]
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge L. 190/2012; modificato dal D.lgs. 38/2017 e dalla Legge 3/19]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.lgs. 38/2017 e modificato dalla Legge 3/19]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) – con rimando alla parte speciale H;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Di seguito vengono sinteticamente esposte le fattispecie più rilevanti.

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

“Fuori dai casi previsti dall'art. [2622](#), gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

In sintesi il delitto di cui all'art. 2621 c.c., riferito alle sole società non quotate, punisce i soggetti – amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori – che espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero in bilanci, relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette a soci o pubblico con il fine di conseguire un ingiusto profitto. È punito altresì il falso cosiddetto “reticente” che si sostanzia nell’omissione, da parte dei medesimi soggetti, di fatti materiali rilevanti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, la cui comunicazione sia imposta dalla legge.

Tanto l’esposizione quanto l’omissione dei fatti devono essere concretamente idonee ad indurre altri in errore perché il fatto sia punibile dalla legge penale. La valutazione della pericolosità ingannatoria è rimessa al giudice, il quale nell’ambito del proprio giudizio terrà in considerazione modalità e contesto dell’esposizione/omissione delle informazioni.

Per “fatti materiali rilevanti”, ad avviso della Corte di Cassazione, devono intendersi tutte le informazioni, che bilanci e altre comunicazioni sono deputate a proiettare all’esterno, essenziali e significative, ossia capaci di influenzare le operazioni dei destinatari e in generale degli operatori.

L'eliminazione del riferimento ai *“fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione”* presente nella formulazione dell'articolo ante riforma del 2015, e quindi al cosiddetto falso valutativo, non comporta l'irrelevanza penale dell'esposizione/omissione degli stessi. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti chiarito che sussiste il reato in esame, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, *“se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”*. [Cass. Pen. S.U. 22474/2016]

Il delitto di false comunicazioni sociali è caratterizzato dal dolo specifico in quanto l'esposizione o l'omissione, oltre a dover essere necessariamente consapevoli, devono essere finalizzate al conseguimento di un ingiusto profitto per l'autore o per altri.

Ai sensi dell'art. 25ter co. 1 lett. a) D.lgs. 231/2001 per il delitto di cui all'art. 2621 c.c. è prevista sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; ai sensi del comma 3 dell'art. 25ter D.lgs. 231/2001 se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16/03/1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari”.

Con esclusivo riferimento ai fatti relativi alle società non quotate il legislatore, con la riforma del 2015, ha previsto una ipotesi attenuata allorquando i fatti di esposizione/omissione di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità.

La lieve entità andrà valutata in concreto dal giudice in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o agli effetti della condotta dolosa.

La medesima pena attenuata si applica quando i fatti di esposizione/omissione di cui all'art. 2621 c.c. riguardino società che non possono fallire perché in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 1 Regio Decreto 16/03/1942, n. 267 [a) *aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;* b) *aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;* c) *avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.*].

Con esclusivo riferimento alle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 2621bis c.c. la punibilità è a querela della società, dei soci, dei creditori e degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Ai sensi dell'art. 25ter co. 1 lett. a bis) D.lgs. 231/2001 per il delitto di cui all'art. 2621bis c.c. è prevista sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; ai sensi del comma 3 dell'art. 25ter D.lgs. 231/2001 se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero

ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Il delitto di cui all'art. 2622 c.c. sanziona, con riferimento alle società quotate, l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero – senza che questi debbano necessariamente essere “rilevanti”, con conseguente ampliamento dell’operatività della fattispecie – o l’omissione di fatti materiali – questa volta – rilevanti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, la cui comunicazione sia imposta dalla legge. I soggetti attivi sono, nuovamente, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

La struttura della fattispecie è pressoché analoga a quella di cui all’art. 2621 c.c. e pertanto valgono le considerazioni già espresse in tema di false comunicazioni sociali nell’ambito di società non quotate.

Alle società quotate sono equiparate, ai fini dell’operatività dell’art. 2622 c.c., le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di

ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Ai sensi dell'art. 25ter co. 1 lett. b) D.lgs. 231/2001 per il delitto di cui all'art. 2622 c.c. è prevista sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; ai sensi del comma 3 dell'art. 25ter D.lgs. 231/2001 se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24/02/1998, n. 58 e successive modificazioni”.

Il delitto di cui all'art. 2635 c.c., in termini generali, punisce la corruzione tra privati la quale può essere configurata in forma attiva, quando i soggetti intranei all'azienda siano destinatari di offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuta, o in forma passiva quando gli stessi soggetti intranei all'azienda siano autori o promotori della sollecitazione di una promessa o di una dazione di denaro o altra utilità non dovuta nei confronti di un soggetto estraneo.

In particolare, la fattispecie punisce al primo comma – nell'ambito della corruzione c.d. passiva – la sollecitazione, la ricezione o l'accettazione della promessa di denaro o altra utilità non dovuti, da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati, al fine di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Al comma terzo – nell'ambito della corruzione c.d. attiva, rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001 – è punita l'offerta, la dazione o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e secondo comma (amministratori, direttori generali...).

Per “altra utilità” la giurisprudenza ha chiarito che si deve intendere un qualunque vantaggio indebito, di natura materiale o persino morale, che sia suscettibile di assumere valore per il soggetto corrotto.

La fattispecie in esame è caratterizzata dal dolo specifico, il quale richiede che il soggetto agente si sia rappresentato e abbia voluto sollecitare, ricevere o farsi promettere denaro o altra utilità al fine di compiere od omettere un atto in violazione dei propri doveri. Il mancato compimento o la mancata omissione dell'atto sottostante alla dazione o alla promessa non varrà ad escludere la sussistenza del dolo specifico se la sollecitazione, la dazione o la promessa erano finalizzate alla realizzazione od omissione dell'atto contrario ai doveri.

Tanto le ipotesi di corruzione attiva quanto quelle di corruzione passiva possono essere commesse per interposta persona con la conseguente naturale duplicazione della responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato.

Si segnala, da ultimo, che la fattispecie è stata modificata dalla Legge 3/19 che ha mutato il regime di procedibilità del reato che da querela è diventato d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 25ter lett. s bis) D.lgs. 231/2001 rileva ai fini della responsabilità dell'ente solo l'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 2635 c.c. (corruzione attiva).

Ai sensi dell'art. 25ter co. 1 lett. s bis) D.lgs. 231/2001 per il delitto di cui all'art. 2635 c.c. è prevista sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del decreto; ai sensi del comma 3 dell'art. 25ter D.lgs. 231/2001 se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 2635 bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

La fattispecie di Istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 bis c.c. al primo comma prevede la c.d. istigazione alla corruzione attiva – fattispecie inserita nel catalogo dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001 – e punisce, con pena ridotta, chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti di cui al primo comma dell'art. 2635 c.c. affinché gli stessi compiano od omettano un atto in

violazione dei propri doveri d'ufficio o degli obblighi di fedeltà "qualora l'offerta o la promessa non sia accettata".

Medesima disposizione è prevista per i soggetti c.d. intranei all'azienda che sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altra utilità per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o di fedeltà "qualora la sollecitazione non sia accettata", c.d. istigazione alla corruzione passiva.

La procedibilità è d'ufficio anche per la fattispecie di cui all'art. 2635 bis c.c. in conseguenza dell'intervento della Legge 3/19.

Sul modello dei reati di corruzione di cui agli artt. 318 ss. c.p. schematicamente si prevede una risposta sanzionatoria in forza dell'art. 2635 bis c.c. per i soggetti intranei all'azienda che sollecitino la dazione o per i soggetti estranei alla società che offrano denaro qualora la sollecitazione non sia accolta o l'offerta non sia accettata. Sarà il reato di cui all'art. 2635 c.c. invece a punire i soggetti che concluderanno l'accordo corruttivo costituito dalla dazione o dalla promessa di denaro o altra utilità mostrando una volontà concorde diretta alla commissione od omissione dell'atto contrario agli obblighi, pur se l'atto oggetto dell'accordo poi non si compia.

Ai sensi dell'art. 25ter lett. s bis) D.lgs. 231/2001 rileva ai fini della responsabilità dell'ente solo l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 2635bis c.c.

Ai sensi dell'art. 25ter co. 1 lett. s bis) D.lgs. 231/2001 per il delitto di cui all'art. 2635bis c.c. è prevista sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del decreto; ai sensi del comma 3 dell'art. 25ter D.lgs. 231/2001 se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

In relazione al rischio reato "False comunicazioni sociali delle società quotate" si rileva che la società non risulta quotata e pertanto non risulta il rischio reato presupposto in parola.

La società non risulta in fase liquidatoria, quindi il rischio reato presupposto: "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori" non risulta applicabile.

In relazione al reato di “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante” si evidenzia che non risulta una società controllante di FCT (risultano infatti il solo Comune di Torino). Pertanto il rischio reato presupposto appare astratto.

In relazione all’aggiotaggio si rileva che la società non ha emesso strumenti finanziari, mentre ha sottoscritto uno strumento finanziario di copertura del rischio. Pertanto tale fattispecie di rischio reato presupposta appare astratto.

In relazione alla “Indebita restituzione di Conferimenti”, “Illecita ripartizione degli utili e delle riserve”, “Operazioni in pregiudizio dei creditori”, “Formazione fittizia del capitale”, sotto un profilo astratto, pare invero difficile che i reati sopra elencati possano essere commessi dagli amministratori nell’interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità della società. Peraltro si ribadisce che tali fattispecie di rischi reato presupposto appaiono remote anche tenuto conto dei “vincoli” imposti dal D.lgs. 175/16 (c.d. Legge Madia).

Aree a rischio

Attesa la rilevanza del reato le aree a rischio sono molteplici, ma, volendo evidenziare quelle più rilevanti, esse possono essere così elencate:

- le attività dell’area amministrativa;
- le attività del Vertice Aziendale (ossia l’AU);
- le attività dell’area finanziaria (sempre Vertice Aziendale);
- selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all’attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui:
 - consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto;
 - pubblicità;
 - sponsorizzazioni;
 - spese di rappresentanza ed omaggi;
- selezione del personale;

- gestione ed archiviazione della documentazione aziendale.

Controlli preventivi

I controlli preventivi individuati nelle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 08/06/2001 n. 231, agg. marzo 2014 risultano essere:

Modalità di realizzazione del reato- Aree a rischio reato	Controlli preventivi
False comunicazioni sociali – falso in prospetto Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa, ancorché relativi al gruppo al quale essa appartiene o alle sue partecipazioni.	inserimento nel Codice etico di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio Attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.). Istituzione di una procedura chiara e tempificata rivolta alle stesse funzioni di cui sopra, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti all'Amministrazione, nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dall'Amministrazione e da "validare". <u>Previsione, per il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali, dell'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di</u>

	<u>veridicità e completezza delle informazioni trasmesse.</u> Se il bilancio della società è assoggettato a revisione e certificazione, è consigliabile: • consegnare a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione - in particolare ai membri del Comitato per il controllo e rischi, ove esistente - prima della riunione del Consiglio per l'approvazione dello stesso: ○ bozza del bilancio, allegando una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione; ○ giudizio sul bilancio (o attestazione similare, sufficientemente chiara ed analitica) da parte della società di certificazione, ove esistente; ○ lettera di attestazione o di manleva richiesta dalla società di revisione, ove esistente, sottoscritta dal massimo vertice esecutivo e siglata dal Responsabile amministrativo. • prevedere almeno una riunione tra la società di certificazione, il Collegio Sindacale, il Comitato per il controllo e rischi (ove esistente) e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, da
--	--

	documentarsi mediante verbale; • comunicare sistematicamente all'Organismo di Vigilanza: – incarichi conferiti, o che si intende conferire, alla società di revisione (se esistente) o a società ad essa collegate, diversi da quello concernente la certificazione del bilancio; – copia delle comunicazioni alla Consob relative all'insussistenza di cause di incompatibilità tra la società di revisione e la società certificata; – valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione (in base ad elementi quali professionalità, esperienza nel settore e non solo in base all'economicità). Invece, per le società il cui bilancio non è assoggettato a revisione e certificazione si suggerisce di prevedere: • uno o più incontri tra l'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile amministrativo, focalizzati sul bilancio, con eventuali approfondimenti ed analisi documentali di fattispecie di particolare rilievo e complessità presenti nella bozza predisposta, curando la stesura del relativo verbale firmato da entrambi; • almeno un incontro all'anno, in
--	--

	prossimità della riunione del Consiglio di Amministrazione, tra Organismo di Vigilanza e Collegio sindacale avente per oggetto il bilancio (con relativa nota integrativa), con redazione di verbale.
Impedito controllo Gli amministratori di una società a fronte di una puntuale richiesta da parte del Collegio Sindacale in ordine al rispetto, da parte della società, di una determinata normativa, tengono una condotta non corretta e trasparente. Perché tale condotta costituisca illecito ai sensi del decreto 231 deve derivare da essa un danno per la società	Esistenza di un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe coerenti anche in tema di disciplina di Corporate Governance. Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato di controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti. Riporto periodico al Vertice sullo stato dei rapporti con il Collegio Sindacale e le altre Autorità abilitate ai controlli sulla Società.
Omessa comunicazione del conflitto di interessi L'amministratore delegato di una società quotata non dichiara volutamente al Consiglio di Amministrazione l'interesse personale suo o di suoi familiari in una determinata operazione all'esame del Consiglio di amministrazione.	Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso anche in tema di disciplina di Corporate Governance. Identificazione delle principali fattispecie di interessi degli amministratori. Procedure autorizzative per operazioni esposte a situazioni di conflitto di

	interesse evidenziate da singoli amministratori.
Illecita influenza sull'assemblea L'Amministratore delegato predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e consente di soddisfare interessi economico-finanziari dell'Amministratore medesimo o di terzi. Resta fermo (anche secondo la giurisprudenza consolidata) che il reato non si verifica allorché - anche in assenza di una condotta illecita dell'Amministratore - la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta.	Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance (compresa quella in tema di "parti correlate"), nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del management, dei dipendenti.
Aggiotaggio Gli amministratori e i dipendenti di una società diffondono notizie false sulla società medesima (ad esempio, dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni inerenti alla gestione di tale società), che, come tali, sono in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo riguardante il titolo azionario di detta società. Tale condotta beneficia lo stesso dipendente e/o terzi grazie a	Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti. Procedure autorizzative per comunicati

transazioni speculative tempestivamente operate dai medesimi in sede di compravendita di detto titolo azionario. <i>Tale fattispecie non riguarda l'ente, in quanto società non quotata</i>	stampa, che prevedano controlli incrociati sulle successive bozze dei comunicati e fino alla versione definitiva, attraverso il coinvolgimento delle strutture responsabili e dei soggetti preposti alle verifiche contabili. Procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni proprie e/o di altre società. <i>Tale fattispecie non riguarda l'ente, in quanto società non quotata</i>
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza Gli Amministratori di società quotate in borsa trasmettono alla Consob il progetto di bilancio con relazioni e allegati, riportando notizie false o comunque notizie incomplete e frammentarie - anche mediante formulazioni generiche, confuse e/o imprecise - relativamente a determinate rilevanti operazioni sociali al fine di evitare possibili controlli da parte della Consob (ad esempio in tema di acquisizione di "partecipazioni rilevanti" in altre società per azioni non quotate). <i>Tale fattispecie non riguarda l'ente, in quanto società non quotata</i>	Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di Corporate Governance e di osservanza della normativa societaria. Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti. Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale. Report periodici al vertice aziendale sullo stato dei rapporti con le Autorità

	pubbliche di Vigilanza. <i>Tale fattispecie non riguarda l'ente, in quanto società non quotata</i>
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante L'Amministratore dà a un terzo l'incarico di acquistare e/o sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della società. Operazioni in pregiudizio dei creditori Violazione delle disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria, sorretta dalla volontà (anche come mera accettazione del rischio) di verifica di un danno per i creditori	Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa di Corporate Governance e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria. Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance. Procedure di: – autorizzazione dell'acquisto di azioni o quote proprie e/o della società controllante; – di disciplina delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria.
Corruzione tra privati Costituiscono aree a rischio reato: • la predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società;	Nella negoziazione e stipula di contratti attivi, devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della negoziazione e stipula di contratti attivi prevedano: • l'iter di definizione e attuazione delle politiche commerciali;

• la negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa; • gestione delle attività di trading su commodities, finanziario o fisico: selezione delle controparti e dei prodotti, gestione dei deals, stipula dei contratti; • gestione dei rapporti con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa, dal cui mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse (per esempio, analisti finanziari, mass media, agenzie di rating, organismi di certificazione e di valutazione di conformità, etc.); • selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti; • gestione di contratti per l'acquisto di beni e servizi. Come esempi di dettaglio, può menzionarsi la corresponsione di una somma di denaro o altra utilità (quale ad	• le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità; • previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti; • l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi. Nella gestione di contratti attivi devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione dei contratti attivi prevedano: • in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza dell'ordine rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo; • la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati; • ove applicabile, la verifica - anche a campione - della conformità della
---	--

esempio un regalo di non modesto valore o di ospitalità oltre i criteri di ragionevolezza e di cortesia commerciale): - dal Direttore Commerciale (o suo sottoposto) al responsabile degli acquisti di una società cliente per favorire i prodotti aziendali rispetto a quelli di migliore qualità o con migliore rapporto qualità/prezzo di un concorrente; - da un soggetto aziendale all'Amministratore Delegato (o al Direttore Generale) di una società concorrente affinché questi ignori una opportunità d'affari nella quale l'impresa per cui il corruttore lavora ha un proprio interesse; - da un addetto alla Ricerca & Sviluppo al Direttore R&D di società concorrente al fine di farsi rivelare segreti industriali quali informazioni segrete o invenzioni non ancora brevettate; - dall'Amministratore Delegato di una società al sindaco di una società terza quotata per carpire in anticipo rispetto al mercato informazioni sensibili e favorirne così la acquisizione del pacchetto di controllo da parte della società di appartenenza;	fatturazione alle prescrizioni di legge; • i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e note di credito. - <i>Circa l'attività di trading, si precisa che la società non effettua tali operazioni. Si sono comunque descritti i relativi controlli a titolo informativo.</i> - Nella gestione delle operazioni di trading devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito del trading di petrolio, prodotti petroliferi, gas, energia elettrica, certificati verdi, derivati prevedano: • le modalità di accreditamento delle controparti finanziarie; • la verifica della presenza della controparte nell'elenco delle controparti finanziarie accreditate; • la definizione di limiti di rischio per le operazioni di trading; • la definizione delle tipologie di commodities/prodotti derivati che possono essere oggetto delle transazioni e le modalità per la relativa autorizzazione; • l'autorizzazione della transazione nel rispetto dei relativi limiti di rischio; • lo svolgimento di una verifica successiva all'operazione
--	--

- da un soggetto aziendale al liquidatore di una società per favorire l'acquisto a valore inferiore al mercato di un bene della società in liquidazione o per transigere un debito a valore inferiore a quello reale; - dall'Amministratore Delegato della società controllante al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società controllata, affinché rilasci una attestazione di attendibilità del bilancio non conforme al vero con riferimento ad una operazione infragruppo a danno della controllata ed a vantaggio della controllante.	sull'allineamento dei prezzi praticati rispetto ai prezzi di mercato; • la verifica della completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto nonché rispetto alla transazione effettuata. Nei rapporti con società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito dei rapporti con società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgano attività professionali/istituzionali o di impresa dal cui svolgimento o mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse prevedano: • l'individuazione delle tipologie di rapporti e le relative modalità di gestione; • le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere agli esponenti di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgano attività professionale e di
---	--

	impresa per le quali l'ente abbia un interesse o dalle quali possa derivare un vantaggio, con il supporto delle funzioni competenti. Inserimento nel Codice etico di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti in rapporti con società concorrenti o target (ad es., rispetto delle regole di corretta concorrenza; trasparenza e tracciabilità dei comportamenti; divieto di regalie o promesse di benefici). Attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, particolarmente dell'area commerciale, ricerca e sviluppo, progetti speciali e dell'alta dirigenza, affinché conoscano le principali nozioni in tema di reato di corruzione privata (in particolare norme di legge, sanzioni, fattispecie a rischio reato). Istituzione di una procedura volta a fornire ai soggetti aziendali alcune regole comportamentali da seguire nella gestione di rapporti con professionisti e soggetti appartenenti a società terze, che preveda: • la segnalazione tempestiva ai superiori e all'Organismo di Vigilanza aziendale di ogni richiesta di denaro o di regalia non giustificata dai normali rapporti
--	---

	amministrativi, ricevuta da soggetti appartenenti ad altre aziende; • nell'ambito della procedura che precede (o mediante autonomo protocollo) prevedere regole predefinite per il conferimento di incarichi o consulenze a soggetti terzi, ispirandosi a criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale, inerenza e giustificabilità. Istituzione di una procedura per il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti. Previsione di un meccanismo di segnalazione tempestiva ai superiori di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in capo a soggetti aziendali e relative modalità di intervento. Istituzione di una procedura che garantisca il rispetto dei criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale e giustificabilità nel: • regolare la gestione della proprietà industriale ed intellettuale e di un protocollo volto a regolare la acquisizione alla società di invenzioni o soluzioni innovative individuate o sviluppate da soggetti terzi; • disciplinare il rapporto con soggetti appartenenti a società concorrenti,
--	---

	clienti o target.
Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale.	Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che, nell'ambito della selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale, prevedano: • un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del fabbisogno; • l'individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (ove applicabili) ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento; • la definizione di un processo di selezione del personale che disciplini: – la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire; – la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato; – la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle candidature con il profilo definito; • lo svolgimento di verifiche pre-assuntive, anche eventualmente nel rispetto di eventuali legislazioni estere rilevanti nel caso di specie finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che espongano la

	società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità dell'ente (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la società ha un interesse concreto così come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali); • la definizione di eventuali circostanze ostative nonché delle diverse circostanze che si pongono solo come punto di attenzione all'assunzione a seguito del completamento delle verifiche pre-assuntive; • l'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli; • le modalità di apertura e di gestione dell'anagrafica dipendenti; • sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle presenze in accordo con le previsioni di legge applicabili;
--	--

	• la verifica della correttezza delle retribuzioni erogate.
Approvvigionamento di beni, lavori e servizi.	Previsione di procedure di autorizzazione delle richieste di acquisto e di: • criteri e modalità di assegnazione del contratto; • ricorso alla procedura di assegnazione diretta solo per casi limitati e chiaramente individuati, adeguatamente motivati e documentati, nonché sottoposti a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi a un adeguato livello gerarchico; • modalità e criteri per la predisposizione e l'approvazione del bando di gara, nonché per la definizione e approvazione di short vendor list; • un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) informato alla trasparenza e a criteri il più possibile oggettivi; • previsioni contrattuali standardizzate in relazione a natura e tipologie di contratto, contemplando clausole contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi nel caso di eventuali scostamenti.

Occorre richiamare quanto stabilito dal c.d. “Decreto Madia” relativamente ai “vincoli” imposti alle società a controllo pubblico (fattispecie nella quale rientra la società FCT) che costituiscono un ulteriore elemento di presidio.

Infine si richiama che in data 16/03/2019 è entrato in vigore il “*codice della crisi e dell’insolvenza*” che introduce gli obblighi organizzativi a carico delle imprese. Tale innovazione normativa non ha un “*impatto*” diretto sui rischi reato presupposto ex D.lgs. 231/2001 (non risultano introdotte nuove fattispecie di rischi reato ex art. 25 ter); tuttavia gli obblighi organizzativi richiesti rappresentano anche una implementazione della struttura dei controlli/monitoraggi in ambito contabile valevoli anche a supporto dell’OdV in relazione al rischio reato in parola (si pensi alle implicazioni degli adeguati assetti organizzativi e contabili per la elisione del rischio reato “falso in bilancio”).

In particolare l’art 2086 c.c. stabilisce:

*“L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, **ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.*

Tale articolo pone l’obbligo (dovere) di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa stessa e della perdita della continuità aziendale nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Si pone quindi a carico dell’organo amministrativo l’obbligo di valutare costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa. Al riguardo si

evidenza come la società abbia affidato ad un professionista esperto di settore la tenuta della contabilità e come questo monitori il processo contabile attraverso i correlati controlli (sia automatici tramite i software sia programmati dai propri dipendenti) valevoli – come già indicato in precedenza – anche per mitigare il rischio reato in parola.

La sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario e la prevedibile andamento della gestione indicati nell'art. 2086 c.c. (sempre in ottica di rischio reato ex art. 25 ter) devono essere collegati ai commi 3 e 5 dell'art. 2381 c.c. che stabiliscono:

“3. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

5. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate”.

Pertanto costituisce una importanza strategica per l'organo gestorio “*i piani strategici, industriali e finanziari della società*”. Al riguardo si rileva che la società sta valutando la predisposizione del piano industriale, che dovrà essere oggetto di apposita riunione dell'AU e che il Collegio Sindacale, deputato al controllo, dovrà verificare per la parte di propria competenza.

Contestualmente occorre richiamare quanto indicato all'art. 14 del “*codice della crisi e dell'insolvenza*” che pone a carico del collegio sindacale e della società di revisione (novità espressamente prevista dal codice della crisi), ciascuno nell'ambito delle rispettive funzioni, un duplice adempimento consistente nelle seguenti attività:

- verifica che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato (secondo quanto indicato in precedenza), se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione;
- segnalazione immediata allo stesso organo amministrativo l'eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.

Appare quindi evidente che gli organi di controllo, oltre a valutare essi stessi il rispetto dei criteri di adeguatezza e di equilibrio, dovranno svolgere un'attività di esortazione per gli amministratori, affinché questi agiscano nella valutazione periodica e nel monitoraggio di tali aspetti. In questo contesto per il rischio reato presupposto ex art. 25 ter assumono quindi notevole importanza il Collegio Sindacale e la Società di Revisione e le loro attività di verifica periodale valevoli per la mitigazione del rischio reato presupposto. Conseguentemente verrà previsto – si veda l'ultimo paragrafo della presenta parte speciale – una audizione di tali organi di controllo da parte dell'OdV

Nel proseguo verranno prese a riferimento le diverse fattispecie di reato presupposto previste dall'art. 25 ter.

Con particolare riferimento al c.d. "Falso in bilancio" si richiamano tra l'altro l'esistenza dei seguenti controlli

AREE DI RISCHIO	CONTROLLI	ESITI
VERTICE AZIENDALE Area Amministrativo Contabile (Segreteria e professionista esterno)	Predisposizione di regole etico/comportamentali all'interno della Società riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nell'attività di formazione del bilancio.	<i>Coloro ai quali è affidato il compito:</i> - di tenere le scritture contabili; - archiviare la documentazione contabile; - predisposizione della contabilità; <i>sono tenuti ad effettuare il proprio compito in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti.</i> <i>Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità.</i> <i>Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione.</i> <i>Tutte le azioni riguardanti l'attività della Società devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.</i> <i>Pertanto coloro che direttamente o indirettamente sono coinvolti nella attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili sono tenuti ad adempiere al proprio ruolo in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche</i>

AREE DI RISCHIO	CONTROLLI	ESITI
		esterni, a ciò preposti. È vietato ogni comportamento atto ad impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o revisione attribuite ai soci, agli organi sociali, alle autorità pubbliche di vigilanza, alle istituzioni od agli enti nello svolgimento delle rispettive attività e funzioni, verso cui sono garantiti la massima collaborazione e trasparenza. Chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni, errori o falsificazioni è tenuto a darne notizia al proprio responsabile. Evidenze Oggettive (abbreviato in seguito in EO): si richiama che la tenuta della contabilità è demandata ad un professionista esterno. Di seguito quindi si espone quanto rilevato relativamente alle attività svolte dal professionista. Le EO software sono: - Ipsoa - Legal invoice PA - PDF Creator - Entratel e Fisco on line (gestione adempimenti fiscali e dichiarativi) - Infocert Tali EO garantiscono la rintracciabilità del flusso operativo. Le EO ulteriori documentali: - piano dei conti non modificabile e che non permette l'uso di conti d'ordine con movimentazioni economico finanziarie; - rintracciabilità del soggetto che ha effettuato la registrazione contabile (e relative modifiche);
	Garanzia circa l'accuratezza dei dati di competenza per la corretta rappresentazione degli stessi in bilancio e nelle situazioni contabili periodiche con la elaborazione e la predisposizione degli accertamenti di competenza.	L'accuratezza si rileva anche dalla presenza di molteplici controlli. In particolare si constata la presenza della supervisione dell'AU del professionista che supporta fiscalmente e contabilmente la società (si richiama che la contabilità è tenuta dal professionista esterno) e della Società di Revisione, incaricata della Revisione Legale dei conti. EO: si richiama quanto indicato in precedenza e quanto indicato nella colonna "controlli preventivi" presente nella tabella precedente
Predisposizione di tutte le valutazioni necessarie alla corretta rappresentazione in bilancio delle attività e passività, incluse le operazioni c.d. "fuori bilancio".		Si richiama quanto sopra esposto. Inoltre si constata la presenza del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, organo deputato anche alla Revisione Legale, che effettua ulteriori controlli sulla corretta Rappresentazione del bilancio. Circa la predisposizione del Bilancio, si rileva la presenza di un controllo interno alla società, per il tramite dell'AU supportato dal professionista esterno. EO:

AREE DI RISCHIO	CONTROLLI	ESITI
		si richiama quanto indicato in precedenza. Infine si evidenziano le EO operativo contabili: 1. risulta una sola anagrafica per fornitore; 2. non risultano conti d'ordine; 3. non risultano conti d'ordine con contropartite finanziarie o economiche; 4. non esistono poste debitorie o creditorie con saldo negativo; 5. risulta una unica anagrafica per cliente; 6. non risultano duplicazioni di voci di costi e/o ricavi; 7. non risultano contabilizzati doppi incassi o doppi pagamenti; 8. le note spese devono essere analitiche e senza documento di riscontro non viene pagata la nota spese o l'indennità (es. attività fuori sede dei fisioterapisti) 9. i pagamenti avvengono tutti tramite il conto corrente bancario, fatta eccezione delle spese minute (per le quali risulta sempre la pezza giustificativa). Il Fondo rischi, ove accantonato, risulta analiticamente declinato.
	Assicurare che sia stata rispettata la normativa fiscale e previdenziale in vigore.	Si richiama quanto sopra esposto nonché quanto indicato in merito al rischio reato "autoriciclaggio" per i debiti tributari. Inoltre la società è supportata da professionisti esperti in materia fiscale e previdenziale. EO: si richiama che la società monitora la propria situazione tributaria e previdenziale (quest'ultima anche se non oggetto esplicito di rischio reato 231). La società procede con il pagamento dei debiti tributari secondo quanto programmato e tenuto conto delle scadenze imposte dalla norma.
	Attestare che i dati, le valutazioni e le riconciliazioni fornite ed elaborate siano corrispondenti a criteri di correttezza e veridicità, secondo quanto disposto dal codice civile e dai principi contabili di riferimento.	Si richiama quanto sopra esposto.
	Assicurare che tutte le operazioni infragruppo e con parti correlate, di natura sia commerciale che finanziaria, siano formalizzate.	EO: risultano le partecipazioni di controllo e le collegate. Pertanto si richiama che le operazioni attive hanno origine da erogazioni dividendi ovvero plusvalenze ed inoltre tutte le operazioni risultano tracciabili e rappresentate nelle scritture contabili.

AREE DI RISCHIO	CONTROLLI	ESITI
		Risultano inoltre apposite verifiche in sede di bilancio da parte della società di revisione.
	Assicurare che tutte le operazioni Infragruppo e con parti correlate siano riportate in bilancio.	Si richiama quanto sopra esposto.
	Assicurare che la Nota integrativa contenga tutte le informazioni richieste dalla legge.	Si richiama quanto sopra esposto.
	Risulta il monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali al fine di tutelare il patrimonio sociale (art. 2622 c.c.), la trasparenza e la veridicità delle scritture sociali, in particolare dei bilanci (art. 2621 c.c.), verificando che la condotta dei soggetti attivi responsabili non sia di tipo commissivo ("espongono fatti non rispondenti al vero") ovvero omissivo ("omettono informazioni"), non si caratterizzi per l'intenzione di ingannare e non sia tale da conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto o da provocare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori in merito alla a) predisposizione delle relazioni ai sensi degli: • art. 2428 c.c. (relazione degli amministratori); • art. 2446 c.c. (relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società in caso di riduzione del capitale per perdite per oltre 1/3); b) predisposizione delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge (codice civile e leggi speciali): • art. 2447-novies c.c. (rendiconto finale del patrimonio destinato); • artt. 2501-ter - 2506-bis c.c. (progetto di fusione o di scissione); • art. 2433-bis co. 5 c.c. (prospetto contabile e relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria della società in caso di distribuzione di acconti sui dividendi- NON APPLICABILE); • art. 2277 co. 2 c.c. (inventario all'inizio della liquidazione NON APPLICABILE); • art. 2490 c.c. (bilanci annuali intermedi); • artt. 2311 - 2492 c.c. (bilancio finale di liquidazione). NON APPLICABILE;	Si richiama quanto sopra esposto e quanto indicato in precedenza nel § controlli preventivi Si richiama quanto sopra esposto.

Si rileva che la società ha adottato apposito Codice Etico che regola il corretto comportamento di tutti i dipendenti, compresi quelli coinvolti nelle attività di formazione del bilancio. La presenza di un organo di controllo deputato alla revisione legale dei conti comporta un ulteriore monitoraggio del rischio reato c.d. *“falso in bilancio”*.

Inoltre al fine di garantire una concreta efficacia prevenzionistica del modello di organizzazione, gestione e controllo, la società si è adoperata tenendo presente:

- l'importanza della predisposizione di un sistema sanzionatorio e l'integrazione di quello già esistente in relazione ad eventuali violazioni del modello di organizzazione;
- la generale diffusione interna ed esterna del modello adottato e del codice etico;
- la necessaria informazione e formazione del personale;
- la creazione di un organismo che verifichi la corretta implementazione del modello, ne curi il continuo aggiornamento e comunichi periodicamente le conclusioni sull'attività svolta al vertice dell'azienda.

La società si adopera affinché risultino:

- il monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali al fine di tutelare il patrimonio sociale;
- la trasparenza e la veridicità delle scritture contabili, in particolare dei bilanci;

verificando che la condotta dei soggetti attivi responsabili non sia di tipo commissivo ovvero omissivo, non si caratterizzi per l'intenzione di ingannare e non sia tale da conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto o da provocare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori.

In relazione alla Corruzione tra privati ed Istigazione alla corruzione tra privati si richiama quali controllo preventivo quanto indicato nella Sezione Speciale A.

In definitiva tale analisi ha evidenziato che il rischio è monitorato e che sono presenti una molteplicità di soggetti nei processi chiave della società che effettuano i dovuti controlli.

Art. 25- quinquiesdecies D.lgs. 231/2001 - Reati tributari

Reati presupposto:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma 1 e 2 bis D.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1 e 2 bis D.lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000).

Il D.lgs. 156/2022 recante “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 75/2020, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” ha modificato il comma 1-bis dell’art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 delineando, adeguandosi a quanto contenuto all’art. 2 comma 2 della direttiva PIF, il concetto degli illeciti fiscali commessi a livello transfrontaliero. Alla luce di quanto previsto dalla citata normativa la responsabilità dell'ente si configura quando i reati di cui agli artt. 4, 5 e 10 quater D.lgs. 74/2000 “siano stati commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro”.

L'intervento normativo ha, dunque, specificato che i sistemi fraudolenti devono essere “connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea”. Inoltre, è stata abbassata la soglia della punibilità che deve ritenersi integrata anche ove dalla condotta consegua, o possa conseguire, un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Le fattispecie di reati presupposto:

- Dichiarazione infedele;
- Omessa dichiarazione;
- Indebita compensazione;

sono sanzionabili ai fini del D.lgs. 231/2001 solo se commesse nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro. Pertanto allo stato attuale non sussistono rischi in ordine a tali fattispecie di reati.

Aree a rischio

Le principali aree a rischio sono ascrivibili a:

- le attività dell'area amministrativa contabile con particolare riferimento a:
 - predisposizione dei documenti dichiarativi;
 - contabilizzazione degli elementi attivi e passivi;
- le attività del Vertice Aziendale (da intendersi AU);
- le attività dell'area finanziaria con riferimento anche alla modalità di compensazione dei crediti di imposta (e quindi il ciclo finanziario);
- le attività relative alla gestione del costo del personale;
- selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto (e quindi il ciclo passivo);
- gestione ed archiviazione della documentazione aziendale;
- gestione dei rapporti con società partecipate;
- gestione degli elementi attivi (ossia ricavi e quindi il ciclo attivo e commerciale)

Controlli preventivi

Si rileva come la fattispecie di rischio reato sia successiva rispetto alle Linee Guida di Confindustria (marzo 2014). Ciò precisato i controlli preventivi sono ricondotti a:

- la presenza del Codice Etico che pone particolare attenzione ai comportamenti da tenersi in ambito amministrativo;
- la presenza di primari professionisti che supportano la società per le tematiche fiscali; soggetti che sono tenuti al rispetto del proprio codice deontologico;
- dalla presenza di controlli sia interni sia esterni (si pensi alla Società di Revisione in ambito di controllo contabile e al Collegio Sindacale in relazione agli adeguati assetti organizzativi e quindi alla verifica sul generale andamento della società).

Sistema di Controllo valevoli per le due fattispecie di rischio reato presupposto ex artt. 25 ter e 25 quinquiesdecies.

Il sistema di controllo si basa:

- sulla formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo;
- sulla tracciabilità degli atti e sulla valutazione complessiva delle forniture;

- su quanto previsto dal D.lgs. 36/2023;
- sulla predisposizione di apposite procedure inerenti il ciclo attivo, passivo, finanziario, amministrativo e di bilancio;
- sulla presenza delle verifiche espletata dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;
- sulla presenza di un coordinamento/controllo da parte del Comune di Torino;
- sul Regolamento “Indirizzi alla Holding”;
- sul Regolamento acquisti FCT;
- sul Codice Etico.

Circa il reato “false comunicazioni sociali” (ivi incluso il c.d. “falso in bilancio”) si richiama quanto indicato nella Sezione Speciale A con particolare riferimento al ciclo attivo, passivo, finanziario ed alle attività amministrativo-contabili. Ne consegue che appare di notevole importanza la comunicazione -imposta dalla legge- dei fatti materiali rilevanti, che risultano trasversali ad una molteplicità di processi, mentre la principale area a rischio è unicamente quella del “vertice Aziendale”, rischio che risulta monitorato per effetto dei presidi (controlli preventivi e sistema di controllo) ivi indicati oltre ai flussi informativi con il Collegio Sindacale e la società di Revisione.

Circa la predisposizione del Bilancio si richiama il presidio del professionista esterno incaricato della tenuta della contabilità oltre ai controlli esperiti dalla società di revisione.

Circa l'impedito controllo, l'illecita influenza sull'assemblea, le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante e le operazioni in pregiudizio dei creditori si rileva l'esistenza di un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e del “Regolamento di indirizzo alla Holding”. Inoltre risultano presenti riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e l'organo amministrativo, per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance.

Occorre inoltre precisare che la società non risulta quotata in borsa. Conseguentemente i reati attinenti a:

- agiotaggio;

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza non risultano commissibili, comportando il rischio reato mitigato (si rimanda a quanto indicato in sede di risk assesment per il rischio reato ex art. 25 sexies).

Ciò premesso si è comunque effettuata una analisi dell'area amministrativa e del flusso informativo circa la predisposizione dei documenti aziendali. Inoltre al fine di garantire una concreta efficacia prevenzionistica del modello di organizzazione, gestione e controllo, la società si è adoperata tenendo presente:

- l'importanza della predisposizione di un sistema sanzionatorio e l'integrazione di quello già esistente in relazione ad eventuali violazioni del modello di organizzazione;
- la generale diffusione interna ed esterna del modello adottato e del codice etico;
- la necessaria informazione e formazione del personale;
- la creazione di un organismo che verifichi la corretta implementazione del modello, ne curi il continuo aggiornamento e comunichi periodicamente le conclusioni sull'attività svolta al vertice dell'azienda.

Circa Approvvigionamento di beni, lavori e servizi si rileva:

- la presenza di apposita selezione del fornitore conforme anche a quanto previsto dal D.lgs. 36/2023 e dalle norme in materia di sicurezza ed ambiente;
- apposite procedure qualità che permettono il monitoraggio del rischio reato.

Circa le spese di rappresentanza e omaggistica risultano elementi specifici di controllo (si richiama quanto indicato nella Sezione Speciale A).

Circa le sponsorizzazioni o contribuzioni la società richiama la presenza dell'apposito Codice Etico al fine di monitorare i rischi reato ex D.lgs. 231/2001 (si richiama quanto indicato nella Sezione Speciale A).

Si rileva la presenza nel Codice Etico di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti e collaboratori.

In merito al processo finanziario (area finanziaria) si richiama quanto indicato nella Sezione Speciale A.

Circa la selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale si richiama quanto indicato nella Sezione Speciale A.

Si rileva con riferimento alle tematiche tributarie la presenza:

- delle verifiche della società di revisione e del Collegio sindacale (quest'ultimo con riferimento agli adeguati assetti organizzativi);
- delle verifiche da parte di RPCT.

Alla luce di quanto emerso come sistema di controllo si evidenzia come i rischi reato presupposto in esame siano monitorati.

Obblighi di informazione

Fermo restando che le deroghe e/o le irritalità e ogni violazione del codice etico devono essere tempestivamente comunicate all'OdV; l'AU o la dipendente dovrà inviare all'OdV:

- copia del fascicolo di bilancio una volta terminato l'iter;
- copia della eventuale situazione semestrale della società con relative note esplicative ove presenti;
- copia del Piano industriale e dei vari aggiornamenti ove redatti;
- indicare se nel corso delle proprie attività di controllo sono emerse irregolarità relativamente alla fatturazione attiva e passiva e sulle tematiche fiscali;
- schema con evidenza delle determine dell'AU del periodo e del relativo contenuto;
- copia delle determine dell'AU aventi ad oggetto operazioni straordinarie;
- fermo restando che l'OdV potrà richiedere ulteriore documentazione afferenti quanto pervenute dalla società.

Si richiama infine quanto indicato nella Sezione Speciale A in merito agli obblighi di informazione.

Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV, si rimanda

integralmente a quanto già enunciato nella Parte Generale del Modello.

E' inoltre compito dell'OdV recepire il flusso informativo in precedenza indicato e, ove necessario, effettuare le ulteriori valutazioni/verifiche.

Inoltre l'OdV ogni anno (con tempistiche da questo definito) dovrà audire:

- il Collegio Sindacale per avere notizia circa le osservazioni su rischi che possono potenzialmente portare al compimento di reati presupposto della presente sezione speciale, nonché per avere sue osservazioni circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo societario (si richiamano gli articoli 2086, 2381 e art. 14 del codice della crisi e della insolvenza), fermo restando che il Collegio Sindacale potrà e dovrà informare tempestivamente l'OdV qualora abbia notizia di un potenziale rischio ex D.lgs. 231/2001;
- la società di revisione se risultano anomalie riconducibili alla fattispecie di reato della presente Sezione Speciale (si richiama l'art. 14 del codice della crisi e della insolvenza), fermo restando che la società di revisione potrà e dovrà informare tempestivamente l'OdV qualora abbia notizia di un potenziale rischio ex D.lgs. 231/2001.

È auspicabile che l'OdV richieda annualmente alla società il DURC e DURT.

Gli esiti dell'attività dell'OdV dovranno essere:

- rendicontati nella propria relazione annuale;
- tempestivamente riportati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate, qualora presenti delle tematiche che richiedano un tempestivo intervento.

Sistema disciplinare

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari della presente Sezione Speciale, dovessero rendersi inosservanti delle procedure gestionali ed istruzioni operative impartite.

Per quanto concerne i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rinvia integralmente alle disposizioni previste nella Sezione "Sistema disciplinare" di cui alla Parte Generale del Modello.

FCT Holding S.p.A.

(a Socio Unico)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Sezione Speciale C

D.lgs. 231/2001	TIPOLOGIA DI REATO ex. D.lgs. 231/2001
<i>Art. 25-septies</i>	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Approvazione:	DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO del 22/01/2015 con implementazione del 10/09/2019 e del 18/03/2025
---------------	---

Premesse	122
Art. 25-septies D.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	122
Aree a rischio	122
Controlli preventivi.....	126
Sistema di Controllo.....	129
Obblighi di informazione.....	133
Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV.....	134
Sistema disciplinare	135

Premesse

La presente Sezione Speciale, avente ad oggetto la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, si rivolge ai destinatari delle disposizioni poste a salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della società nonché ai consulenti e *partners* della società.

Attraverso l'adozione della presente Sezione Speciale, si richiede a tutti i destinatari, così come indicati, di adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.lgs. 81/08 e dal D.lgs. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 septies del D.lgs. 231/2001.

La società dovrà (atteso anche l'aggiornamento in corso delle procedure) provvedere nei termini di 6 mesi dall'adozione del presente aggiornamento del Modello alle opportune verifiche circa l'eventuale aggiornamento del Modello.

Art. 25-septies D.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Reati presupposto

Reati presupposto		
Codice penale	art. 589	Omicidio colposo
	art. 590	Lesioni personali colpose

Aree a rischio

L'art. 25 septies D.lgs. 231/2001 prevede l'ipotesi di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche con riferimento ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Presupposti dell'analisi del rischio.

1) Interesse e vantaggio

Le nozioni di interesse e vantaggio, originariamente previste solo per reati dolosi, hanno suscitato difficoltà interpretative e/o applicative quanto alla loro riferibilità anche ai reati colposi ex art. 25 septies D.lgs. 231/2001, ciò con specifico riferimento alla concreta individuazione del possibile interesse e vantaggio dell'Ente nell'ipotesi dei reati di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime.

Parte della Giurisprudenza ha ravvisato l'interesse nella «tensione finalistica della condotta illecita dell'autore volta a beneficiare l'ente stesso, in forza di un giudizio ex ante, ossia da riportare al momento della violazione della norma cautelare» (così Trib. Torino, 10/01/2013). Si ritengono imputabili all'ente solo le condotte consapevoli e volontarie finalizzate a favorire l'ente. Per contro, sarebbero irrilevanti le condotte derivanti dalla semplice imperizia, dalla mera sottovalutazione del rischio o anche dall'imperfetta esecuzione delle misure antinfortunistiche da adottare.

Altra parte della giurisprudenza e della dottrina ha invece inteso anche il criterio dell'interesse in chiave oggettiva, riferendolo alla tendenza obiettiva o esteriormente riconoscibile del reato a realizzare un interesse dell'ente (Trib. Trani, sez. Molfetta, sent. 26/10/2009). Si dovrebbe, dunque, di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento del reato sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici. (Cfr. Linee Guida Confindustria, cit.).

Tale "interesse o vantaggio" per la Società potrà quindi, ai sensi del D.lgs. 231/2001, essere individuato nel risparmio di spesa ottenuto dall'Ente. La società potrà pertanto essere chiamata a rispondere dei reati conseguenti alla violazione di norme antinfortunistiche, poste in essere al fine di far risparmiare all'Ente

determinate spese, ovvero di rendere lo stesso più competitivo sul mercato in assenza di rilevanti costi.

2) Aree aziendali a rischio dei reati rilevanti

In merito si richiama quanto riportato nelle Linee Guida di Confindustria, *cit.*, in base a cui riguardo “ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, non è possibile escludere in modo aprioristico alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali”.

3) Potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio

In merito si richiama quanto riportato nelle Linee Guida di Confindustria, *cit.*, in base a cui “l’analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del decreto 81 del 2008.

4) Disciplina ex D.lgs. 81/08 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

La presente analisi tiene conto delle indicazioni normative in merito al “modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 08/06/2001, n. 231 “ di cui all’art. 30 D.lgs. 81/08.

“Art. 30.

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al [decreto legislativo 08/06/2001, n. 231](#), deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
 - c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
 - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
 - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
 - f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
 - g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
 - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*
- 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1*
- 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*
- 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.*
- 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28/09/2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di*

organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'[articolo 6](#).(...) “

La presente analisi, infine, tiene conto delle indicazioni fornite dalla citate Linee Guida di Confindustria relativamente ai “sistemi di controllo preventivo dei reati colposi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente”.

Ciò premesso, si ritiene che i processi sensibili nell'ambito della presente Parte Speciale siano da rinvenirsi nella gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa di tutela della salute del lavoratore per la dipendente della società.

In relazione alla attività esercitata dalla società occorre richiamare che è compito dell'AU la verifica della eventuale attività manutentiva degli immobili.

Allo stato non risultano contratti di appalto che possano far emergere rischi di interferenza.

Inoltre nei locali in uso, stante l'audizione dell'RSPP, non risultano impiegati soggetti esterni alla società e le attività di manutenzione e pulizia avvengono fuori dagli orari di lavoro della dipendente della società.

Controlli preventivi

I controlli preventivi individuati nelle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 08/06/2001 n. 231, agg. marzo 2014 risultano essere:

Aree/settori a rischio reato	Sistemi di controllo preventivo
Tutte le aree aziendali	• Codice etico aziendale in quanto espressione della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro • Struttura organizzativa con compiti e responsabilità definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo

	e funzionale dell'impresa – articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche adeguate e i poteri necessari per valutare, gestire e controllare il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 30, comma 3, D.lgs. 81/2008). • esplicitazione dei compiti della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori, dell'RSPP, del medico competente e di tutti gli altri soggetti, presenti in azienda e previsti dal decreto 81 del 2008 relativamente alle attività di sicurezza di rispettiva competenza, nonché le connesse responsabilità; • evidenza documentale dei compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente. • organizzazione della formazione e dell'addestramento secondo le esigenze rilevate periodicamente, tenendo in considerazione le peculiarità delle diverse aree di rischio e delle professionalità del personale che vi opera, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 36-37 D.lgs. 81/08
--	---

	• Comunicazione e coinvolgimento attraverso : - consultazione preventiva della RLS, ove presente, e del medico competente, ove previsto, in merito alla individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive; - riunioni periodiche che tengano conto non solo delle richieste fissate dalla legislazione vigente, ma anche delle segnalazioni ricevute dai lavoratori e delle esigenze o problematiche operative riscontrate. • Gestione operativa regolata, in particolare con riferimento a : - assunzione e qualificazione del personale; - organizzazione del lavoro (e delle postazioni di lavoro per la salute e sicurezza dei lavoratori); - acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori; - manutenzione normale e straordinaria; - qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori; - gestione delle emergenze;
--	--

	- procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo. • Sistema di monitoraggio verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci, monitoraggio pianificato delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione attraverso: - programmazione temporale delle verifiche (frequenza); - attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive; - descrizione delle metodologie da seguire; - modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.
--	---

Sistema di Controllo

Si rileva che per gli immobili locati non risultano parti in comune gestite dalla società, essendo locata l'intera struttura/palazzina. Conseguentemente allo stato non risulta un rischio di interferenza. Fermo restando che resta in capo all'AU il monitoraggio delle eventuali necessità manutentive.

Risulta necessario elencare i soggetti che secondo la normativa di settore sono destinatari dei principali adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ciò al fine di individuare coloro che nell'ambito dell'organizzazione aziendale sono chiamati a collaborare - per volontà legislativa, in quanto titolari di specifici obblighi per legge, o per disposizioni aziendali - nell'attuazione al sistema di gestione della sicurezza:

- Datore di lavoro (art. 2 co. 1 lett. b) D.lgs. 81/08): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nel caso di specie l'AU;
- Lavoratore (Cfr. art. 2 co. 1 lett. a) D.lgs. 81/08) ovvero la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito di un'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Nel caso di specie la dipendente in forze in società;
- Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione: è il soggetto - dotato delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 D.lgs. 81/08 - deputato dal datore di lavoro allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 D.lgs. 81/08; il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione si avvale della collaborazione degli Addetti del Servizio di Prevenzione e protezione che, anch'essi, devono possedere i requisiti e le capacità professionali di cui all'art. 32 D.lgs. 81/08, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Nel caso di specie la figura risulta coincidente con RSPP del Comune di Torino (sede);
- Medico competente, ovvero il medico in possesso di determinati titoli e requisiti professionali individuati dalla legge, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria.

Come già illustrato, condizione prevista dalla norma per la redazione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in tema di sicurezza sul lavoro, giusto l'art. 30. co. 1 D.lgs. 81/08, è la realizzazione di un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge per le attrezzature, gli impianti, i luoghi di lavoro, gli agenti chimici, fisici e biologici, ecc.;

- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e. alle attività di formazione ed informazione dei lavoratori;
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In relazione alle aree sensibili rilevanti per la presente Parte Speciale vengono individuati tra l'altro i seguenti principi di comportamento che, anche mediante la predisposizione di idonei protocolli, consentono di mitigare il rischio di commissione dei reati rilevanti ex art. 25septies D.lgs. 231/2001:

- a) Individuazione delle disposizioni normative per il rispetto degli standard tecnico-strutturali: deve essere assicurata la conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche, regolamenti, normativa regionale e comunale, raccomandazioni e interpelli delle autorità competenti) attraverso il monitoraggio, l'individuazione e la registrazione delle normative applicabili all'attività aziendale, il costante aggiornamento normativo, il controllo periodico della conformità di ogni attività operativa alla legislazione/raccomandazione/provvedimento di volta in volta applicabile;
- b) Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità: la Società deve assicurare un'articolata ripartizione di funzioni all'interno dell'organizzazione aziendale volta a garantire il rispetto degli adempimenti applicabili per ogni settore ed attività sensibile, mediante la formalizzazione delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società; la società deve valutare, qualora ne ricorra la necessità, l'opportunità di conferire poteri e

attribuzioni in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in capo a persone dotate di adeguata professionalità e capacità e nel rispetto dei requisiti e dei limiti di cui agli artt. 16 (delega di funzioni) e 17 D.lgs. 81/08 (obblighi del datore di lavoro non delegabili).

In applicazione dei sopra indicati principi la Società si è dotata di un Organigramma nel quale sono state individuate le figure titolari di specifici obblighi in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con conseguente attribuzione dei poteri, anche finanziari e decisionali, necessari allo svolgimento dell'incarico in conformità alle posizioni di responsabilità ricoperte.

Il datore di lavoro è stato individuato nell'Amministratore Unico.

E' altresì garantita un'adeguata formazione in favore dei soggetti che ricoprono funzioni rilevanti ai sensi della normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

- c) Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti: l'individuazione e la rilevazione dei rischi viene effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza. La competenza, indelegabile, è in capo al datore di lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti quali il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In esecuzione dei suddetti principi la società ha predisposto i Documenti di valutazione del rischio, che vengono richiamati integralmente.

- d) Gestione infortuni: allo stato non risultano infortuni, ove si verificassero la società si adopererà secondo quanto previsto dalla norma.
- e) Gestione delle emergenze, di attività antincendio e di primo soccorso: la gestione delle emergenze va attuata attraverso l'elaborazione di specifici piani. In applicazione ai sopra indicati principi si evidenzia come la società abbia in uso dei locali del Comune di Torino, il quale ha predisposto tutta la documentazione relativa alla gestione delle emergenze e antincendio. Mentre in relazione al primo soccorso viene demandata all'RSPP la programmazione di eventuali momenti formativi.

- f) Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori: il personale deve ricevere la formazione, informazione e l'addestramento richiesti dalla normativa per l'espletamento delle proprie mansioni.

In tutti i casi le attività di informazione, formazione e addestramento devono essere documentate; la documentazione inerente la formazione del personale deve inoltre essere registrata. Le scadenze inerenti la formazione ed informazione devono infine essere costantemente monitorate e controllate.

Obblighi di informazione

Impregiudicato quanto disciplinato nella Parte Generale del Modello, il RSPP è tenuto a vigilare sulla regolare applicazione delle misure previste dalla presente Parte Speciale, fermo restando le responsabilità previste per legge in capo ai dirigenti ed ai preposti.

Il resoconto della suddetta attività verrà effettuato tramite un report all'OdV con cui si forniranno adeguate informazioni sulle attività oggetto della presente Parte Speciale e sullo stato di attuazione del sistema previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione.

In particolare, il RSPP dovrà informare, nel rispetto della normativa sulla privacy, l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno trimestrale, attraverso uno specifico report, sui seguenti aspetti:

- verifica del rispetto delle procedure;
- segnalazioni dei dipendenti in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- eventuali segnalazioni dei preposti sul mancato rispetto di disposizioni normative;
- reporting di tutte le spese e di tutti gli investimenti effettuati in materia di sicurezza con evidenza delle mancate autorizzazioni alla richiesta di acquisto di beni e servizi in materia di sicurezza.

Secondo le scadenze previste ed in caso si verifichino le sotto indicate circostanze, il responsabile dovrà comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- modifiche al sistema di procure e deleghe – accettazione della delega – assegnazione del budget annuale
- resoconto sull'attività di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente

- verbali e risultanze delle riunioni periodiche ex art. 35 D.lgs. 81/08
- piano annuale di formazione e addestramento
- incontri e sopralluoghi effettuati anche con il Medico Competente.

Impregiudicata la reportistica periodica nonché quanto previsto nella Parte Generale, dovranno tempestivamente venire segnalati all'OdV da parte dell'AU o dalla Dipendente o dal RSPP:

- gli esiti (es. verbale di prescrizione ex D.lgs. 758/94) di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte degli organismi di vigilanza deputati al controllo del rispetto delle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es., ASL, VV.FF);
- il verificarsi di infortuni sul lavoro di durata superiore ai 15 giorni o il ricevimento di denunce di malattie professionali;
- gravi anomalie/non conformità maggiori
- l'instaurazione di un procedimento di natura civile, amministrativa e/o penale per violazione delle norme contravvenzionali in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori o per i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ovvero dalle norme direttamente e/o indirettamente richiamate nella presente Parte Speciale, nonché ogni altro fatto che possa dar luogo direttamente e/o indirettamente alla violazione dell'art. 25 septies D.lgs. 231/2001.

Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV.

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV, si rimanda integralmente a quanto già enunciato nella Parte Generale del Modello.

Sarà cura dell'OdV, ai sensi di quanto disposto dalla Parte Generale del presente Modello, inviare le comunicazioni opportune agli organi societari ivi previste nel rispetto della tempistica stabilita.

Nel caso in cui dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione ed attuazione delle procedure richiamate nella presente Sezione di Parte Speciale e qualora siano scoperte violazioni significative delle norme dalla stessa richiamate, ovvero in occasione di rilevanti mutamenti nell'organizzazione e nell'attività, sarà cura dell'OdV, anche su segnalazione del datore di lavoro del

RSPP, darne tempestiva comunicazione all'AU, al Collegio Sindacale sollecitando le funzioni interessate all'adozione dei provvedimenti e/o delle azioni correttive più opportune per un'eventuale revisione del Modello.

E' inoltre compito dell'OdV:

- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, la validità delle clausole standard eventualmente inserite nei contratti con consulenti, fornitori e/o partners esterni, appaltatori e subappaltatori, finalizzate all'osservanza, da parte dei medesimi, delle disposizioni di cui al Decreto ed all'attuazione delle eventuali sanzioni in caso di violazione dei principi contenuti nel Codice Etico, con riferimento al tema della salute e sicurezza sul lavoro;
- verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti l'effettiva applicazione delle clausole contrattuali oggetto della presente Sezione;
- indicare all'organo dirigente le eventuali integrazioni ai sistemi gestionali relativi ai flussi finanziari, con la proposizione di modifiche o integrazioni utili a rilevare eventuali flussi finanziari atipici.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della Presente Parte Speciale.

Gli esiti dell'attività dell'OdV devono essere comunque tempestivamente riportati all'AU ed al Collegio Sindacale affinché essi possano tempestivamente intervenire.

Sistema disciplinare

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello ai sensi dell'art. 30 co. 3 D.lgs. 81/08 saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari dei principi generali, delle misure e prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale, o delle procedure di sicurezza, si dovessero rendere agli stessi inosservanti.

Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rimanda integralmente alle disposizioni previste dal "Sistema disciplinare" del Modello.

FCT Holding S.p.A.

(a Socio Unico)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Sezione Speciale D

D.lgs. 231/2001	TIPOLOGIA DI REATO ex. D.lgs. 231/2001
<i>Art. 25-bis</i>	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
<i>Art. 25 bis 1</i>	Delitti contro l'industria ed il commercio
<i>Art. 25-octies</i>	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
<i>Art. 24-bis</i>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
<i>Art. 24 –ter</i>	Delitti di criminalità organizzata
Art. 24 ultimocomma	In relazione a "frode informatica ai danni dello Stato"
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
<i>Art. 25 decies</i>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria
<i>art. 25 undecies</i>	Reati ambientali
<i>art. 25 duodecies</i>	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Approvazione:	DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO del 22/01/2015 con implementazione del 10/09/2019 e del 18/03/2025
---------------	---

Premesse	138
Art. 25 bis D.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	138
Art. 25 bis.1 D.lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio	138
Aree a rischio	138
Art. 25-octies D.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	139
Aree a rischio	141
Controlli preventivi.....	142
Sistema di Controllo.....	144
Art. 24-bis D.lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati e Art. 24 ultimo comma – frode informatica ai danni dello Stato o di un ente pubblico	146
Area a rischio e Controlli Preventivi.....	146
Sistema di Controllo.....	151
Art. 25-novies D.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	156
Aree a rischio	156
Controlli preventivi.....	156
Sistema di Controllo.....	158
Art. 25-decies D.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	159
Aree a rischio e controlli Preventivi	159
Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001 – Reati ambientali.....	160
Aree a rischio e controlli Preventivi	160
Sistema di Controllo.....	166
Art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	167
Reati di cui all'art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001	167
Art. 22 comma 12 e ss D.lgs. 286/1998 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare..	172
Aree a rischio	174
Controlli preventivi.....	174
Obblighi di informazione.....	177
Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV	178
Sistema disciplinare	179

Premesse

Nella presente Sezione vengono esaminati i profili di rischio relativi ad una pluralità di rischi reato come sotto esposti.

Art. 25 bis D.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 25 bis.1 D.lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio

Reati presupposto:

Reati presupposto		
Codice penale	art. 453	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
	art. 454	Alterazione di monete
	art. 455	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
	art. 457	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
	art. 459	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
	art. 460	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
	art. 461	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
	art. 464	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
	art. 473	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
	art. 474	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
	art. 513	Turbata libertà dell'industria o del commercio
	art. 513 bis	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
	art. 514	Frodi contro le industrie nazionali
	art. 515	Frode nell'esercizio del commercio
	art. 516	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
	art. 517	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
	art. 517 ter	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
	art. 517 quater	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Aree a rischio

Preliminarmente occorre rilevare che la tipologia di attività svolta dalla società tende a ridurre il rischio reato. Ma a titolo meramente informativo si indicano quali risulterebbero le aree a rischio:

- Realizzazione e sviluppo di nuovi prodotti, soluzioni, tecnologie e strumenti, anche di imballaggio (non oggetto dell'attività svolta da FCT)
- Acquisizione, rivendita, registrazione e gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale (non oggetto dell'attività svolta da FCT);
- Partecipazione a procedure di cui al punto precedente in associazione con altri partner (non oggetto dell'attività svolta da FCT);
- Acquisto e cessione di beni o servizi.

Vista la tipologia dell'attività e la possibilità non elevata di compimento di tale rischio reato si è reputato idoneo indicare direttamente le altre considerazioni.

Altre Considerazioni

L'attività svolta riconduce il rischio reato nell'utilizzo non "idoneo":

- dei valori bollati;
- della moneta;

in altri termini nel remoto caso in cui la società venisse in possesso ed utilizzasse valori bollati falsi o utilizzasse moneta falsa. Allo stato i controlli effettuati in società permettono di considerare tale eventualità remota.

Circa la gestione della cassa contanti, gli incassi sono riconducibili a prelievi bancari, per i quali difficilmente sarà possibile ricevere banconote false.

Circa la contraffazione di marchi, non facendo parte di settori in cui determinante è il marchio (es. settore manifatturiero o agroalimentare) il compimento di tale reato appare remoto.

Art. 25-octies D.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Reati presupposto:

Reati presupposto		
Codice penale	art. 648	Ricettazione
	art. 648-bis	Riciclaggio
	art. 648-ter	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

In ultimo si rileva che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 292 del 17/12/2014 la Legge n. 186 del 15/12/2014 (in vigore dal 01/01/2015) che introduce nell'ordinamento giuridico la nuova figura delittuosa dell'autoriciclaggio (art. 648.ter 1 c.p.).

La legge estende al nuovo delitto l'ambito operativo della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico, in quanto è stata oggettivata la finalità del soggetto agente di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita del denaro o del bene o altre utilità provenienti da reato.

Operativamente commette reato di autoriciclaggio chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, "impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, i relativi proventi (ossia il denaro, i beni o altra utilità) in attività economiche o finanziarie, o li impiega con finalità speculative", in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

I proventi derivanti dalla evasione fiscale (esempio: dichiarazione infedele, fraudolenta, omessa; emissione fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento d'iva e/o di ritenute, indebita compensazione) vengono in genere trasferiti o impiegati nell'attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa, compiendo quindi il reato di autoriciclaggio. Pertanto in ipotesi di reati tributari, il risparmio di imposta sarà inevitabilmente trasferito/impiegato nell'impresa, talché il rischio di consumare anche il delitto di autoriciclaggio appare potenzialmente elevato.

L'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), D.lgs. 08/11/2021, n. 195 ha modificato il comma 2 dell'art. 648.ter 1 c.p. prevedendo la punibilità di tale reato anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Commette il reato di ricettazione, previsto dall'art. 648 c.p., chiunque, "fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

L'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.lgs. 08/11/2021, n. 195, ha modificato il comma 2 dell'art. 648 c.p. prevedendo la punibilità di tale reato anche quando il fatto riguarda

denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Commette il reato di riciclaggio previsto dall'art. 648 bis c.p. chiunque, "fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

L'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), D.lgs. 08/11/2021, n. 195, ha reso penalmente rilevanti le condotte previste, nell'art. 648 bis c.p., anche quando i beni, tra cui il denaro, o cose provengono da un reato presupposto di natura contravvenzionale per il quale sia prevista la pena dell'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Commette il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsto dall'art. 648 ter c.p., "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

L'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.lgs. 08/11/2021, n. 195 ha reso penalmente rilevanti le condotte previste, nell'art. 648 ter c.p., anche quando i beni, tra cui il denaro, o cose provengono da un reato presupposto di natura contravvenzionale per il quale sia prevista la pena dell'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Ne consegue che la predetta novella legislativa ha reso penalmente rilevanti le condotte previste, negli artt. 648, 648 bis, 648 ter e, segnatamente, nell'art. 648.ter 1 c.p., anche quando i beni, tra cui il denaro, o le cose provengono da un reato presupposto di natura contravvenzionale per il quale sia prevista la pena dell'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, mentre, nel passato, il reato presupposto doveva essere costituito necessariamente da un delitto.

Aree a rischio

Le aree a rischio in genere possono essere così riepilogate:

- Area Amministrazione;
- Area Tesoreria/finanziaria;
- Area Commerciale (ciclo attivo);
- Area acquisti (ciclo passivo – fornitori);

- Area aziendale incaricata delle sponsorizzazioni e contributi.

Attesa la struttura “snella” della società tali attività sono espletate dall’AU e dalla dipendente da intendersi quindi come “aree a rischio”

Controlli preventivi

I controlli preventivi individuati nelle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 08/06/2001 n. 231, agg. marzo 2014 risultano essere:

Aree e attività aziendali a rischio	Controlli preventivi
Aree aziendali a rischio: • Amministrazione (in particolare Tesoreria, Personale, Ufficio contratti/gare, ecc.) • Commerciale • Finanza • Direzione acquisiti; • Marketing. Attività aziendali a rischio in relazione a: • rapporti con soggetti terzi: - contratti di acquisto e/o di vendita con controparti; - transazioni finanziarie con controparti; - investimenti con controparti; - sponsorizzazioni. • rapporti infragruppo: - contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita; - gestione dei flussi finanziari; - investimenti infragruppo.	Verifica dell’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall’art. 41, comma 2 del D.lgs. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di “persone politicamente esposte”, come definite all’art. 1 dell’Allegato tecnico del D.lgs. 21/11/2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE). Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

	Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie. Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.). Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard. Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard. Identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità. Specifiche previsioni di regole disciplinari
--	---

	in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio. Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-ventures con altre imprese per la realizzazione di investimenti. Trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-ventures con altre imprese per la realizzazione di investimenti. Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint ventures (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence). Verifica sul livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio. Applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di market abuse. Adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.
--	---

Sistema di Controllo

Il sistema di controllo si basa:

- sulla formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo;
- sulla tracciabilità degli atti e sulla valutazione complessiva delle forniture;
- su quanto previsto dal D.lgs. 36/2023;

- sulla predisposizione di apposito iter interno inerente il ciclo attivo, passivo, finanziario, amministrativo e di bilancio;
- sulla presenza delle verifiche espletata dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;
- sulla presenza di un coordinamento/controllo da parte del Comune di Torino;
- sul Regolamento “Indirizzi alla Holding”;
- sul Regolamento acquisti FCT;
- sulla presenza del RPCT
- sul Codice Etico.

Si rileva la presenza appositi iter interni per i seguenti processi:

- approvvigionamento: si rileva la presenza della valutazione e qualificazione dei fornitori;
- contabilizzazione fatture: la contabilità è demandata ad un professionista esterno esperto in materia che espleta i dovuti controlli valevoli anche per monitorare i rischi reato presupposto ex D.lgs. 231/2001;
- produttivo (ciclo attivo): si rileva la presenza di apposito iter interno inoltre le attività svolte sono riducibili alla gestione immobiliare e di partecipazioni per le quali si richiama quanto indicato nella Sezione Speciale A;
- finanziario: si richiama quanto indicato nella Sezione Speciale A;
- sponsorizzazioni, omaggi e spese di rappresentanza: il codice etico norma i comportamenti da assumere (si richiama quanto indicato nella Sezione Speciale A).

Si richiamano inoltre i controlli effettuati dall'organo di controllo deputato alla revisione legale dei conti che effettua specifici check anche nell'occasione della redazione del bilancio.

Allo stato la società non risulta aver stipulato joint ventures pertanto il rischio insito in tale operazioni non sussiste.

Operativamente si richiama quanto indicato nella Sezione Speciale A.

Art. 24-bis D.lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

e Art. 24 ultimo comma – frode informatica ai danni dello Stato o di un ente pubblico

Reati presupposto:

Reati presupposto		
Codice penale	art. 491 bis	Falsità riguardanti un documento informatico
	art. 615 ter	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
	art. 615 quater	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici
	art. 615 quinquies	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
	art. 617 quater	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
	art. 617 quinquies	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
	art. 635 bis	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
	art. 635 ter	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
	art. 635 quater	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
	art. 635 quinquies	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
	art. 640 quinquies	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Oltre a quanto indicato dall'art. 24 ultimo comma:

- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.):*
“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Area a rischio e Controlli Preventivi

Aree a rischio e controlli preventivi individuati nelle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 08/06/2001 n. 231, agg. marzo 2014 possono essere così schematizzati:

Modalità di realizzazione del reato	Controlli preventivi
Art. 491 bis c.p. Falsità riguardanti un documento informatico	Misure di protezione dell'integrità delle informazioni messe a disposizione su un sistema accessibile al pubblico, al fine di prevenire modifiche non autorizzate; misure di protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale); procedure per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizioni di legge e contrattuali.
Art. 615 ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	• adozione di procedure di validazione delle credenziali di sufficiente complessità e previsione di modifiche periodiche; • procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro; • aggiornamento regolare dei sistemi informativi in uso; • modalità di accesso ai sistemi informatici aziendali mediante adeguate procedure di autorizzazione, che prevedano, ad esempio, la concessione dei diritti di accesso ad un soggetto soltanto a seguito della verifica dell'esistenza di effettive esigenze derivanti dalle mansioni aziendali che competono al ruolo ricoperto dal soggetto stesso; • procedura per il controllo degli accessi

	(tramite i log); • tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali;
Art. 615 quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici	Inclusione negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro di clausole di non divulgazione delle informazioni. Procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro.
Art. 615 quinquies Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Art. 635 bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Art. 635 quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Formalizzazione di regole al fine di garantire un utilizzo corretto delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni. Controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da software dannosi (virus), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema. Presenza di misure per un'adeguata protezione delle apparecchiature incustodite. Previsione di ambienti dedicati per quei sistemi che sono considerati "sensibili" sia per il tipo di dati contenuti sia per il valore di business (ove presenti). Procedure di controllo della installazione di software sui sistemi operativi. Procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi.

Art. 617 quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Art. 617 quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Definizione di regole per un utilizzo accettabile delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni. Utilizzazione di misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede informazioni e strumenti di gestione delle stesse. Allestimento di misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede, che prendano in considerazione i rischi derivanti dall'operare al di fuori del perimetro dell'organizzazione. Definizione e regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi da parte di personale all'uopo incaricato. Previsione di controlli su: - rete aziendale e informazioni che vi transitano; - instradamento (routing) della rete, al fine di assicurare che non vengano violate le politiche di sicurezza; - installazione di software sui sistemi operativi. Predisposizione di procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi.
Art. 635 ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o	Formalizzazione di regole per un utilizzo accettabile delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni.

comunque di pubblica utilità Art. 635 quinquies Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da software dannosi (virus), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema. Procedure di controllo della installazione di software sui sistemi operativi. Procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi.
Art. 640 quinquies Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	Predisposizione di misure volte alla protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale). Elaborazione di procedure per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizioni di legge e contrattuali.

Deve rilevarsi che l'art. 19 della Legge n. 238/2021, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020", ha apportato modifiche al Codice penale che, di riflesso, hanno riguardato i "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" previsti dall'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001 ampliando le condotte dei reati di:

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Inoltre detta novella normativa ha previsto l'aumento di pena per il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).

Da ultimo, si segnala la legge 90/2024 recante "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" ha incrementato la sanzione pecuniaria applicata all'ente che commette i delitti di cui agli artt. 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del Codice penale ed ha introdotto, quale reato presupposto, il delitto di estorsione, di cui all'art. 629 terzo comma del codice penale, commesso mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies.

Sistema di Controllo

Con riguardo alle aree aziendali più esposte al rischio di commissione di tale categoria di reato presupposto, è bene evidenziare che l'accesso alla tecnologia ha fortemente esteso il perimetro dei potenziali autori di condotte delittuose, sebbene vi siano aree aziendali (es. area amministrazione, finanza e controllo, marketing, area R&S, area ICT, area acquisti e appalti) che risultano maggiormente esposte al rischio di commissione di reati informatici che possano determinare un interesse o un vantaggio economico per l'azienda.

Si rileva in relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute in genere a rischio risultano essere, ai fini della presente Sezione, le seguenti :

- tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
- gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- utilizzo di software e banche dati;
- gestione dei contenuti del sito Internet.

Le attività sensibili risultano essere:

- Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici,

nell'ambito dei quale sono ricomprese le attività di:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
- gestione e protezione della postazione di lavoro;
- gestione degli accessi verso l'esterno;
- gestione e protezione delle reti;
- gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
- Sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.)
- Utilizzo e gestione di dati aziendali con strumenti informatici dotati di software standard (commerciali) e/o piattaforma gestionale aziendale (fornita da gestore esterno).

Per quanto riguarda il reato in parola si evidenzia che FCT non accede direttamente a sistemi informatici della Pubblica Amministrazione; per quanto riguarda il rischio astratto di un'alterazione di data base della Pubblica Amministrazione, (quali ad esempio quelli relativi ai dati fiscali o previdenziali dell'Azienda, che sono accessibili direttamente dal contribuente) si evidenzia che tali dati vengono trattati con il supporto e la supervisione dei consulenti esterni.

Analogamente, pare poco probabile la commissione di reati informatici (art. 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati) in ragione della tipologia di attività svolte e della difficoltà di individuare a livello ipotetico un beneficio di qualsivoglia natura ricollegabile all'ente dalla commissione dei medesimi.

In relazione al rischio reato ex art. 24 ultimo comma si rileva che la società è soggetta alle indicazioni del Socio unico Comune di Torino che quindi presidia di fatto l'area.

In genere si rileva – richiamando l'art. 4.4. del Codice Etico – che *“la società si avvale del sistema informatico del Comune attraverso una ripartizione dedicata (utilizzando una partizione messa a disposizione dall'in house provider del Comune stesso) ed a cui hanno accesso l'Amministratore di FCT e i suoi collaboratori. Il sistema informativo ha il compito di raccogliere i dati e conservare i dati raccolti archiviandoli.*

FCT Holding utilizza un proprio sito Internet (dominio www.fctspa.it); su tale sito sono pubblicati – anche ai fini della trasparenza - i bilanci della società, l'indizione

delle gare, tutte le informazioni di carattere generale della Società oltre alle informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria in virtù del carattere di ente pubblico rivestito dalla società.

Ciò premesso in merito al rispetto all'utilizzo dei sistemi informatici ogni dipendente e/o collaboratore è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza, in dettaglio ogni dipendente si impegna a non:

- danneggiare o distruggere i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- falsificare documenti informatici pubblico o privato;
- effettuare un accesso abusivo ai sistemi informatici o telematici;
- detenere e/o diffondere abusivamente i codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- effettuare diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- effettuare intercettazioni, o impedire o interrompere illecitamente le comunicazioni informatiche o telematiche;
- effettuare installazioni di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici;
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- danneggiare sistemi informatici o telematici;
- effettuare truffe del certificatore di firma elettronica.

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine dell'impresa.

Inoltre, ogni dipendente deve prefiggersi come obiettivi fondamentali in termini di sicurezza:

- la riservatezza: ogni dipendente deve garantire che i dati informatici di cui è responsabile siano preservati da accessi impropri e siano utilizzati solo da soggetti autorizzati. Ogni dipendente si impegna a proteggere i dati sia nella

fase di trasmissione che di memorizzazione/conservazione;

- *l'integrità: ogni dipendente si impegna a garantire che i dati aziendali siano realmente quelli originariamente immessi nel sistema informatico e siano stati modificati in modo legittimo. Ogni dipendente deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati.*

È fatto obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- *utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;*
- *non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile preposto;*
- *in caso di smarrimento o furto delle apparecchiature informatiche, informare tempestivamente il Responsabile preposto e presentare denuncia all'Autorità preposta;*
- *evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsivoglia titolo e per qualsivoglia ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dal Responsabile preposto o la cui provenienza sia dubbia;*
- *evitare di trasferire all'esterno e/o trasmettere files, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della società di altra società correlata alla società, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del Responsabile preposto;*
- *evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso a terzi (familiari, amici etc.);*
- *evitare l'utilizzo di password di altri utenti;*
- *evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;*
- *utilizzare la connessione ad internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;*
- *rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle*

funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;

- impiegare sulle apparecchiature della società solo prodotti ufficialmente acquisiti da FCT Holding;*
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;*
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;*
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della società.*

Ogni dipendente e collaboratore è tenuto altresì a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso di strumenti informatici.

In particolare, al personale di cui sopra è vietato:

- l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;*
- la detenzione non autorizzata e la diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici;*
- la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;*
- l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o telematiche;*
- il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e sistemi informatici e telematici.*

Il personale e i collaboratori non possono caricare sui sistemi aziendali software presi a prestito, non autorizzati o privi delle necessarie licenze, così come è proibito fare copie non autorizzate di programmi concessi su licenza, per uso personale, aziendale o per terzi.

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine dell'impresa.

Ogni dipendente è altresì tenuto a prestare il necessario impegno al fine di

prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici".

Ne consegue che i rischi reato presupposto in parola risultano monitorati.

Art. 25-novies D.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reati presupposto:

Reati presupposto		
L. 633/1941	art. 171	Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica
	art. 171-bis	Reati in materia di software e banche dati
	art. 171-ter	Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche
	art. 171-septies	Violazioni nei confronti della SIAE
	art. 171-octies	Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato

Aree a rischio:

Le aree a rischio posso essere così schematizzate

- area informatica;

ed in genere le aree nelle quali vengono utilizzate:

- gestione ed utilizzo degli strumenti e dei sistemi informatici e telematici aziendali;
- gestione degli acquisti di materiale informatico, elettronico e telematico e delle consulenze informatiche;
- supporti che permettono la fruizione di contenuti audio e video. A titolo di esempio: il riproduttore audio presente negli automezzi e quello presente nei personal computer.

In altri termini tali reati potrebbero essere commessi da chiunque operi con mezzi informatici per conto della Società.

Controlli preventivi

I controlli preventivi individuati nelle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 08/06/2001 n. 231, agg. marzo 2014 possono essere così schematizzati:

Fattispecie incriminatrici – Modalità di realizzazione del reato	Controlli preventivi
Art. 171, comma 1, lettera a), l. 633/1941 File sharing: condivisione o scambio di file in violazione della normativa del diritto d'autore e, comunque, al di fuori degli ordinari e leciti circuiti commerciali dei beni oggetto di proprietà intellettuale. Upload/download: immissione o condivisione, senza averne diritto, di contenuti protetti da diritti d'autore in un sistema di reti telematiche. Art. 171, comma 3, l. 633/1941 Riproduzione, messa a disposizione, diffusione, vendita, rappresentazione di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione.	Invito a rispettare le norme in materia di proprietà intellettuale. Controllo dei mezzi di comunicazione aziendali. Controllo dei sistemi informatici (filtro dei siti in conferenti, regole firewall, controllo dei livelli di traffico, controllo dei procedimenti di file sharing). Divieto di impiegare beni aziendali per adottare condotte che violino la tutela dei diritti d'autore. Clausole riferite all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale nei rapporti con i terzi contraenti.
Art. 171-bis, l. 633/1941 Undelicensing: violazioni delle condizioni di licenza di un software. Hard disk loading: vendita e relativo acquisto per l'azienda di computer sul quale sono installati software piratati. Utilizzazione non autorizzata di banche dati.	
Art. 171-ter, l. 633/1941 Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in	

parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio.	
Art. 171-septies, l. 633/1941 Violazioni verso la SIAE.	
Art. 171-octies, l. 633/1941 Distribuzione e installazione di dispositivi di decodificazione per l'accesso a un servizio criptato, senza pagamento del canone.	

Sistema di Controllo

La società ha come obiettivo quello di ridurre il rischio che le attrezzature hardware e software dell'organizzazione siano utilizzate in modo illegittimo anche al fine di commettere reati di criminalità informatica.

Operativamente, per i delitti informatici non sono individuabili delle aree o delle funzioni maggiormente a rischio di commissione degli stessi. Ne consegue che “la vigilanza” deve essere estesa a tutti coloro che operano con mezzi informatici e telematici.

La società è consapevole che risultano maggiormente esposte le seguenti attività:

- gestione ed utilizzo degli strumenti e dei sistemi informatici e telematici aziendali;
- gestione degli acquisti di materiale informatico, elettronico e telematico e delle consulenze
- informatiche.

Come attività “preventive” la società ha predisposto:

- un sistema di autorizzazioni, deleghe e separazione dei compiti, per ciascuna delle attività dei singoli processi;
- i dati sensibili (ove presenti) e analisi dei costi sono gestiti da un sistema chiuso;
- i controlli sull'area informatica vengono espletati dall'amministratore di sistema.

Si rende inoltre opportuna una sensibilizzazione del personale in materia di utilizzo degli apparati audio presenti nei mezzi aziendali (es. autovetture) e degli apparati elettronici.

Pertanto si rileva che la società vista la propria organizzazione ed il supporto della struttura informatica del Comune (che quindi effettua già i dovuti controlli) monitora tale rischio reato.

Art. 25-decies D.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Reati Presupposto:

Reati Presupposto	
L. 03/08/2009, n. 116	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

La Legge 03/08/2009, n. 116 ha introdotto il reato presupposto di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis, c.p.), inserendo l'art. 25-decies nel decreto 231.

Con riferimento ai presidi di rischio che possono essere adottati dall'ente, si rinvia alle indicazioni sopra fornite in sede di esame dell'art. 24-ter.

Aree a rischio e controlli Preventivi

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

La società ha adottato apposito Codice Etico improntato sulla trasparenza, correttezza e spirito di servizio, atto ad evitare il compimento di tale rischio reato.

Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001 – Reati ambientali

Reati Presupposto

Reati presupposto		
Codice penale	art. 727 bis	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
	art. 733 bis	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006)	art. 137	Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue
	art. 256	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti
	art. 257	Reati in materia di bonifica dei siti
	art. 258	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
	art. 259	Traffico illecito di rifiuti
	art. 260	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
	art. 260 bis	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
	art. 279	Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
L. 150/1992	art. 1 - 3 bis, 6	Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione
L. 549/1993	art. 3	Reati in materia di ozono e atmosfera
D.lgs. 202/2007	art. 8, 9	Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi

Aree a rischio e controlli Preventivi

I reati oggetto, introdotti nel novero dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001 dal D.lgs. 121/11, si distinguono per determinate peculiarità delle quali occorre tenere conto in sede di mappatura del “rischio reato”:

- spesso si tratta di fattispecie di pericolo e non di danno, in taluni casi addirittura di pericolo astratto (che non presuppone cioè l'accertamento giudiziale dell'effettività del pericolo)
- diverse fattispecie colpiscono violazioni meramente formali
- la maggior parte della fattispecie ha natura contravvenzionale e non delittuosa, risultando indifferentemente sanzionabile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa (nella realtà concreta, è molto più frequente la commissione a titolo colposo); fondamentale diventa quindi all'interno della società prevedere misure idonee a evitare la commissione di un illecito anche solo per negligenza o imprudenza.

I controlli preventivi sono indicati in corrispondenza delle fattispecie incriminatrici/modalità di realizzazione del reato:

Fattispecie incriminatrici – Modalità di realizzazione del reato	Controlli preventivi
Art. 727, 733 bis c.p.; art. 137, 279 cod.	Identificazione e valutazione di:

ambiente Gestione degli scarichi idrici Gestione delle emissioni atmosferiche Costruzione, gestione e manutenzione di infrastrutture in relazione a possibili impatti sulle biodiversità	• aspetti ambientali in funzione dei beni prodotti, dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti; • significatività in relazione agli impatti ambientali diretti e indiretti correlati, anche sulla base del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi provvedimenti autorizzativi; • misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla valutazione di significatività degli aspetti ambientali. Disciplina delle attività di ottenimento, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti. Dovrebbero prevedersi modalità di monitoraggio della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica/rinnovo di autorizzazioni preesistenti. Misura e monitoraggio delle prestazioni ambientali, definendo ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di: • identificazione e aggiornamento dei
--	---

	punti di scarico/emissione e dei punti di campionamento; • definizione dei programmi dei campionamenti e delle analisi degli scarichi/emissioni in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente; • monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi/emissioni, ivi compresi i certificati analitici e i campionamenti effettuati. Trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive, al fine di realizzare: • investigazione interna dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi/emissioni; • risoluzione dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi o emissioni. I controlli previsti dal presente paragrafo risultano presenti nella Società.
Art. 727 bis, 733 bis c.p.; art. 257 cod. ambiente Tutte le attività che si inseriscono nel ciclo di vita di un impianto in relazione al quale insistano obblighi in materia ambientale, cioè:	Disciplina delle attività di manutenzione e ispezione degli impianti lungo tutto il loro ciclo di vita, definendo: • ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli impianti; • periodiche verifiche di adeguatezza,

• acquisizione; • esercizio; • dismissione. Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee. <i>Tali aree di rischio risultano presenti nella Società, con particolare riferimento al sito di Cascina Gaj.</i>	integrità e regolarità degli impianti • pianificazione, compimento e verifica delle attività di ispezione e manutenzione mediante personale esperto e qualificato. Adozione e attuazione di uno strumento organizzativo che: • regoli la scelta e lo svolgimento dei rapporti con fornitori o appaltatori, imponendo di tenere conto dei requisiti morali e tecnico-professionali degli appaltatori, comprese le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa; • imponga di verificare la corrispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza; • definisca modalità di inserimento di clausole contrattuali relative al rispetto della normativa ambientale rilevante nell'esecuzione del singolo contratto di fornitura o appalto. Occorre adottare e attuare uno strumento normativo e organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione delle attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati e che preveda, a seguito di un evento potenzialmente in grado di
--	--

	contaminare il suolo, il sottosuolo le acque superficiali e/o le acque sotterranee: • la comunicazione da effettuarsi alle autorità competenti al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare o all'atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente; • l'identificazione di elementi di potenziale contaminazione (attuale o storica) ai fini della valutazione di avviamento delle necessarie attività di messa in sicurezza e di bonifica; • il monitoraggio delle procedure operative ed amministrative nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente; • la verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato; • la predisposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. <i>Gli adempimenti indicati nel presente</i>
--	--

	paragrafo risultano proceduralizzati - per le parti di competenza - nel sistema di gestione ambientale adottato dalla Società.
Art. 727 bis, 733 bis c.p.; art. 137 cod. ambiente; art. 8 e 9 D.lgs. 202/2007 Attività svolte su navi ed aeromobili.	Prevenzione e monitoraggio degli sversamenti in mare di sostanze e materiali in violazione delle normative nazionali e internazionali vigenti. Ad esempio, per le navi occorre definire ruoli, responsabilità, modalità e criteri per: • la registrazione delle operazioni/attività che possano produrre sversamenti in mare (es. movimentazione, pulizia, ecc.); • la gestione di tali sostanze.
Art. 256, 258 – 260 bis cod. ambiente Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti	Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, consistente in: • identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti; • verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente. Deposito temporaneo di rifiuti, prevedendo:

	• la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; • l'identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; • la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo; • l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.
Art. 3 l. 549/1993 Gestione delle sostanze lesive dell'ozono.	Occorre prevedere modalità e criteri per: • il censimento degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione dell'asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; • le verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto.

Sistema di Controllo

Si rileva che:

- lo smaltimento dei toner e delle batterie ed altro materiale connesso agli uffici operativi siti presso il Comune di Torino viene effettuato secondo la normativa

vigente da parte del Comune di Torino titolare dei suddetti beni;

- non risultano automezzi intestati alla società.

Tali attività prevengono in linea generale il rischio reato ambientale. Peraltro la tipologia di attività svolta dalla società, la struttura organizzativa, la tipologia dei rifiuti prodotti permette di ritenere monitorato il rischio reato ex art 25 undecies D.lgs. 231/2001.

Art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Reati di cui all'art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001

L'art. 25 *quinquies* del Decreto, rubricato "*Delitti contro la personalità individuale*", così dispone:

- In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) per i delitti di cui agli articoli 600 , 601 , 602 e **603-bis**, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
 - b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , primo comma, 600-ter , primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies , la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
 - c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché' per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote (4).*
- Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
- Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei***

reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.

L'art. 25 quinquies prevede dunque i seguenti reati presupposto:

- art. 600 c.p. - *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*
- art. 600 bis c.p. - *Prostituzione minorile*
- art. 600 ter c.p. - *Pornografia minorile*
- art. 600 quater c.p. - *Detenzione di materiale pornografico*
- art. 600 quater .1 c.p. - *Pornografia virtuale*
- art. 600 quinquies c.p. - *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*
- art. 601 c.p. - *Tratta di persone*
- art. 602 c.p. - *Acquisto e alienazione di schiavi*
- **art. 603 bis c.p. - *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro***
- art. 609 undecies c.p. - *Adescamento di minorenni*

Con riferimento ai reati presupposto indicati dal presente articolo, anche all'esito dell'attività di analisi, si ritiene rilevante, sia pur solamente a livello potenziale, esclusivamente la fattispecie di cui all'art. 603 bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), escludendo, allo stato, il rischio di commissione di tutti gli altri reati indicati dalla norma.

Nell' specifico l'art. 603 bis c.p., prevede che:

“ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 5) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 6) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

L'articolo in esame, originariamente inserito nel codice penale dal d.l. 13/08/2011, n. 138, conv. con modif., in l. 14/09/2011, n. 148, è stato significativamente riformulato con legge 29/10/2016 n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo), con la finalità di rimediare ad alcune lacune del testo previgente da più parti evidenziata.

La norma attuale, innanzitutto, sanziona due tipologie di condotta tipica, vale a dire quella di colui che:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

ovvero quella di chi

- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto precedente sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno (rispetto alla versione precedente è stato eliminato il riferimento allo stato di necessità, che

era previsto in alternativa allo stato di bisogno).

Nell'attuale fattispecie di reato la condotta non deve più necessariamente essere connotata da violenza o minaccia. Dette caratterizzazioni, infatti, integrano un'aggravante ad effetto speciale disciplinata nel comma secondo dell'articolo.

Ulteriori aggravanti ad effetto speciale sono previste dal quarto comma, che prevede un significativo aumento di pena (da un terzo alla metà) nei seguenti casi:

- “1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

Con riferimento ai soggetti attivi si rileva come la punibilità, prima riservata agli autori dell'attività organizzata di intermediazione (inclusi gli intermediari di fatto), è stata estesa anche al datore di lavoro che è divenuto, oggi, un autore proprio del reato in oggetto (al datore si riferisce, infatti, la condotta consistente nell' "utilizzare", "assumere", "impiegare"); in precedenza, invece, era possibile rilevare in ipotesi il concorso del datore nel reato del "caporale".

Non sono più necessarie le attività c.d. di “caporalato”, ma è sufficiente, perché il fatto assuma rilevanza penale, l'utilizzo da parte del datore di lavoro di lavoratori sottoposti a condizioni di sfruttamento e in stato di bisogno.

La norma prevede infine (comma 3) che costituiscano indice di sfruttamento ai fini dell'articolo in esame una o più delle seguenti condizioni:

- “1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti”.*

In proposito, si segnala innanzitutto la riformulazione del n. 3: nella versione vigente

della norma rileva la “sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” senza che questa debba essere tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale, come invece richiesto dalla precedente formulazione.

Neppure viene richiesto il requisito della reiterazione della condotta e, oggi, il pericolo grave per il lavoratore determinato dalle suddette violazioni rileva esclusivamente come circostanza aggravante.

Si segnala, ancora, la modifica dei punti 1 e 2, indici che richiedevano “sistematiche” violazioni (di corresponsione di retribuzione, di orari di lavoro, etc.), e che oggi invece si richiede che siano semplicemente “reiterate”.

In riferimento ai suddetti indici, si ricorda che gli stessi non rappresentano elementi costitutivi del reato in esame ma solamente sintomi della possibile sussistenza dello stesso, sussistenza che andrà in ogni caso accertata in concreto.

Infine, si segnala come la citata L. 199/2016, abbia disposto l’ampliamento della portata dell’articolo 25 *quiquies* del D.lgs. 231/2001 con l’inserimento del novellato art. 603 *bis* c.p. nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

La fattispecie di “*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*” va ad aggiungersi, nell’art. 25 *quiquies*, a reati di sensibile gravità quali quelli di cui agli artt. 600, 601, 602 c.p. e, conseguentemente, sono state previste per la società le medesime ingenti sanzioni (sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote; sanzioni interdittive di cui all’art. 9 co. 2 D.lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a un anno; interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività se l’ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).

L’art. 25 *duodecies* del D.lgs. 231/2001, rubricato “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”, introdotto nel D.lgs. 231/2001 dal D.lgs. 17/10/2012 n. 109³ e successivamente modificato dalla L. 17/10/2017 n. 161⁴, così dispone:

³ Attuazione della [direttiva 2009/52/CE](#) che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

⁴ Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 06/09/2011, n. 159](#), al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

*“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo **22, comma 12-bis**, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro**.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.”

In proposito si premette che, anche a seguito della citata modifica normativa intervenuta con la L. 161/2017, che ha introdotto i commi 1 bis e ss. dell'art. 25 *duodecies*, si ritiene di escludere per PRO INFANTIA S.p.A.. il rischio di commissione di tutti i reati di cui all'art. 25 *duodecies* D.lgs. 231/2001 quantomeno sotto il profilo dell'inesistenza di un interesse o vantaggio per la Società, ad eccezione - a livello meramente potenziale - dell'ipotesi di cui all'art. 22, co. 12 bis, D.lgs. 286/98 (cfr. art. 25 *duodecies*, co. 1 D.lgs. 231/2001).

Art. 22 comma 12 e ss D.lgs. 286/1998 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il comma 12 e 12 bis stabiliscono:

“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.”

La condotta incriminata (comma 12) concerne l'occupazione alle proprie dipendenze di un cittadino proveniente da un Paese terzo sprovvisto di regolare permesso di soggiorno per uso lavoro, rilasciato ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 286/1998, in quanto il soggetto straniero ne è privo, ovvero il permesso di soggiorno è scaduto e non è stata presentata la richiesta di rinnovo nei termini di legge, è stato revocato o annullato.

Il soggetto attivo del reato è da individuarsi nel datore di lavoro⁵.

Integra la responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi del D.lgs. 231/2001, la sola ipotesi aggravata prevista dal comma 12 bis dell' art. 22 D.lgs. 286/1998, che prevede tre ipotesi alternative tra loro:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale⁶). ⁷

⁵ In proposito si rileva come la Giurisprudenza abbia individuato quale soggetto attivo del reato anche colui il quale proceda direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze (in tal senso Cass Pen. Sez. I, n. 25615 del 18/05/2011).

⁶ Si veda il testo dell'attuale art. 603 bis c.p. riportato *infra*. In merito, a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 603 bis c.p. ad opera della L. 29/10/2016, n. 199, si ritiene che il rinvio al terzo comma potrebbe intendersi riferito all'attuale quarto comma dell'art. 603 bis c.p., interpretando il mancato adeguamento del comma 12 bis del citato art. 22, quale una svista del Legislatore; allo stato tuttavia, la norma rinvia, invece che alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento che costituiscono aggravante dell'art. 603 bis c.p., agli "indici di sfruttamento" attualmente disciplinati dall'art. 603 bis e precedentemente previsti dal secondo comma di tale articolo.

⁷ Art. 603 bis c.p. **previgente**: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

2. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

3. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

Aree a rischio

Si precisa che il campo di applicazione riguarda:

- le attività relative alla selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale dipendente (allo stato non risultano dipendenti assunti dalla società);
- le attività svolte dalle società esterne (appaltatori/subappaltatori);
- gestione sicurezza nei luoghi di lavoro
- complessiva gestione della contabilità e dei pagamenti.

Con riferimento alle aree, attività e processi sopra individuati, si rileva che la società presenta una struttura “snella” e quindi l’unica area interna potenzialmente a rischio potrebbe essere il Vertice Aziendale (AU).

Controlli preventivi

Lo svolgimento delle attività aziendali deve avvenire, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all' art. 25 quinquies del Decreto, ed in particolare dell'art. 603 bis c.p., nonché dell'art. 25 duodecies del Decreto, in piena conformità alla legislazione vigente, ai principi dettati nel Codice Etico nonché alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza nella comunicazione e nella separazione dei ruoli delle varie figure aziendali, ciò anche con specifico riferimento alle attribuzioni di responsabilità e di rappresentanza della Società.

La struttura della Società è improntata al rispetto dei principi di:

- a) conoscibilità all'interno della Società
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli e delle attribuzioni delle diverse aree e funzioni aziendali.

In relazione ai principi di comportamento si rileva che la gestione di tutte le attività a rischio di commissione del reato previsto nella presente Sezione Speciale del Modello, nonché di tutti i processi strumentali alle attività a rischio, avviene nel pieno rispetto del Codice Etico, del Modello e dei principi, regole, disciplinate dalla presente Speciale.

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

Di seguito vengono indicati i divieti che tutti i destinatari devono osservare nella gestione delle attività a rischio:

- porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, possono integrare, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all'art. 25 *quinquies* del Decreto, con particolare riferimento al reato di cui all'art. 603 bis c.p., ovvero le fattispecie di reato di cui all'art. 25 *duodecies*, con particolare riferimento all'art. 22, co. 12 D.lgs. 286/98;
- porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- corrispondere retribuzioni difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- non rispettare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- impiegare lavoratori stranieri del tutto privi del permesso di soggiorno, o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo nei termini di legge;
- procedere all'assunzione di personale per il tramite di intermediari per il reclutamento del lavoro che non siano le Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro;
- effettuare pagamenti in contanti oltre la soglia prevista. In ogni caso i pagamenti in contanti devono essere effettuati nel rispetto dei principi gestionali esistenti e debitamente documentati;
- non effettuare la registrazione documentale di ogni movimento finanziario;

E' altresì fatto obbligo a tutti i Destinatari di:

- verificare, in sede di assunzione di lavoratori stranieri, il rilascio in loro favore di valido documento di soggiorno che li abiliti a prestare lavoro sul territorio dello Stato italiano;
- in caso di assunzione di lavoratori stranieri, verificare periodicamente la

regolarità del permesso di soggiorno, con particolare riferimento ai termini previsti *ex lege* per l'inoltro della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;

- in caso di assunzione di lavoratori rispettare in ogni caso la normativa di settore vigente all'atto dell'assunzione o del rinnovo nonché i relativi CCNL, anche in fase di esecuzione del contratto di lavoro.

Data la già illustrata rilevanza, con riferimento alle fattispecie oggetto della presente Sezione, della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si rinvia altresì al rispetto dei principi generali individuati nella Sezione Speciale dedicata all'art. 25 septies D.lgs. 231/2001

I controlli preventivi individuati nelle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 08/06/2001 n. 231, agg. marzo 2014 posso essere così schematizzati:

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
Risorse umane/vertici aziendali, in particolare: • Stipulazione di contratti di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato), parasubordinato ed autonomo; • distacco di lavoratori.	Predisposizione di specifica procedura/check list/iter operativo per l'assunzione di lavoratori stranieri. Adeguate sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori. Implementazione di un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.).
Acquisti (o altre funzioni eventualmente competenti), con particolare riferimento alla stipulazione di: • contratti di somministrazione di lavoro; • contratti di appalto; • contratti d'opera.	Predisposizione di specifica procedura/check list/iter operativo per la stipula di contratti di somministrazione di lavoro, d'opera e di appalto. Adeguate sistema di deleghe e procure in materia di stipulazione di contratti che implicano, da parte della controparte, l'impiego di forza lavoro. Procedure autorizzative per gli acquisti. Richiesta ai fornitori o partner commerciali di uno specifico impegno al rispetto della normativa in oggetto.

Si suggerisce una previsione circa la necessità di richiedere alle ditte appaltatrici e subappaltatrici un'autocertificazione attestante:

- i nominativi dei lavoratori stranieri eventualmente impiegati nell'esecuzione del contratto, che potranno essere accettati sul luogo di lavoro solo se muniti di cartellino identificativo e di documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
- il possesso da parte degli stessi lavoratori di regolare titolo abilitativo al lavoro nel territorio nazionale, con impegno a comunicare eventuali variazioni/decadenze e, in ogni caso, a fornire tempestiva evidenza ove richiesto dei nominativi e dei relativi titoli abilitativi dei suindicati lavoratori.

In merito all'assunzione di personale esterno, il candidato dovrà comunque essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero:

- i. in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea e, se previsto dal bando;
- ii. **in possesso del permesso di soggiorno regolare. Quest'ultimo dovrà essere documentato presentando idonea certificazione, al fine di prevenire il rischio reato ex art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001.**

La costituzione dei rapporti di lavoro sarà comunque subordinata alla specifica normativa in materia vigente all'atto della stipula dei relativi contratti individuali.

In caso di assunzione di un Lavoratore Straniero, la società seguirà quanto previsto dalla normativa in vigore al momento dell'assunzione, verificando che il candidato possieda tutti i requisiti previsti.

Obblighi di informazione

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV si richiama integralmente quanto disciplinato e previsto nella Parte Generale del Modello.

Inoltre qualora emergessero nel corso dell'attività problematiche di natura ambientale connesse all'attività della società le stesse saranno oggetto di specifica segnalazione da parte dell'Organo amministrativo all' OdV onde assicurare le tempestive e conseguenti attività di programmazione, stesura procedure e

rendicontazione all'OdV secondo modalità, tempi e contenuti che sarà compito dell'OdV individuare.

In merito alla falsificazione di monete e/o valori bollati qualora presenti nei controlli di cassa contanti delle difformità queste devono essere comunicate all'OdV con tempestività da parte del responsabile della cassa contante.

In merito alla tematica diritto di autore, fermo restando che ogni anomalia deve essere comunicata con tempestività, il responsabile del ciclo passivo dovrà semestralmente inoltrare all'OdV l'elenco dei software acquistati nel periodo e le licenze software in scadenza.

In merito ai rischi reato presupposto ex art. 25 duodecies e 25 quinquies co. 1 lett. a il RSPP per quanto di sua competenza, è tenuta a fornire con periodicità tramite un report almeno semestrale all'OdV, adeguate informazioni sulle attività svolte valevole anche a presidio dei rischi reato ex art. 25 duodecies e 25 quinquies co.1 lett. a. Vista la connessione con la Sezione di Parte Speciale ex art. 25 septies D.lgs. 231/2001 con particolare riferimento agli adempimenti normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed alle relative procedure di gestione, si intendono in questa sede richiamati i flussi informativi nei confronti dell'OdV previsti dalla suddetta Sezione di Parte Speciale, con particolare riferimento ai riscontri forniti dagli audit in ordine al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativamente al personale sociale.

Infine qualora la società assuma dipendenti stranieri l'Organo Amministrativo dovrà darne tempestiva comunicazione all'OdV indicando anche la modalità di assunzione adottata.

In ultimo in relazione ai rischi reato ambientali l'AU annualmente deve informare l'OdV in relazione alle attività svolte ove queste abbiano delle implicazioni e/o impatti in termini ambientali.

Le funzioni e le attività di controllo dell'OdV

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV si richiama integralmente quanto disciplinato e previsto nella Sezione Generale del Modello.

È inoltre compito dell'OdV recepire il flusso informativo in precedenza indicato e, ove necessario, effettuare le ulteriori valutazioni/verifiche.

Gli esiti dell'attività dell'OdV dovranno essere:

- rendicontati nella propria relazione annuale;
- tempestivamente riportati all'AU ed al Collegio Sindacale nonché al responsabile delle funzioni aziendali interessate, qualora presenti delle tematiche che richiedano un tempestivo intervento.

Sistema disciplinare

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari della presente Sezione Speciale, dovessero rendersi inosservanti delle procedure gestionali ed istruzioni operative impartite.

Per quanto concerne i criteri di accertamento, contestazione ed irrogazione della sanzione si rinvia integralmente alle disposizioni previste nella Sezione "Sistema disciplinare" di cui alla Parte Generale del Modello.